



COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

CONVEGNO NAZIONALE DURC-INPS-INAIL-CASSE EDILI

ATTI E NORMATIVA

ROMA 22 - 23 novembre 2005



**COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI**

**CONVEGNO NAZIONALE
DURC-INPS-INAIL-CASSE EDILI**

ATTI E NORMATIVA

**ROMA
22 - 23 NOVEMBRE 2005**

INDICE

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

Prima giornata - 22 novembre 2005	pag 05
• Il sistema a rete delle Casse Edili: dal MUT, alla BNI al DURC. <i>Pierandrea Aggujaro - Presidente CNCE</i>	pag 07
• I criteri nazionali per la regolarità delle imprese verso le Casse Edili. <i>Massimo Trinci - Vicepresidente CNCE</i>	pag 15
• Le procedure organizzative per il rilascio del DURC e per l'utilizzo della BNI <i>Mauro Miracapillo - Direttore CNCE</i>	pag 25
• <i>Maurizio Sacconi - Sottosegretario al Ministero del Lavoro</i>	pag 35
Seconda giornata - 23 novembre 2005	pag 43
• DURC: Anomalia edile o esperienza pilota? <i>Pierandrea Aggujaro - Presidente CNCE</i>	pag 45
• <i>Ennio Di Luca - Direttore centrale area rischi dell'INAIL</i>	pag 51
• <i>Franco Gullo - Segretario Nazionale FENEAL UIL</i>	pag 55
• <i>Giuliano Nicola - Presidente ANAEPA CONFARTIGIANATO</i>	pag 59
• <i>Carlo Ferroni - Direttore Generale ANCE</i>	pag 63
• <i>Domenico Pesenti - Segretario Generale FILCA CISL</i>	pag 67
• <i>Giovanni Tonioni - Presidente CNA COSTRUZIONI</i>	pag 73
• <i>Mauro Marcchiesi - Segretario Nazionale FILLEA CGIL</i>	pag 79
• <i>Fabrizio Marchi - Presidente ANIEM CONFAPI</i>	pag 83
• <i>Augusto Leggio - Direttore Generale Osservatorio dei Lavori Pubblici</i>	pag 87
• <i>Dina Cardellini - Direzione Generale INPS</i>	pag 91
• <i>Giuliano Giordani - ANCPPL</i>	pag 93
• <i>Alessandro Niccoletti - Presidente UNION SOA</i>	pag 95
• <i>Conclusioni: Massimo Trinci - Vicepresidente CNCE</i>	pag 97
Partecipanti al convegno	pag 103
Indice normativa	pag 109
Normativa	pag. 111

22 NOVEMBRE 2005
prima giornata

IL SISTEMA A RETE DELLE CASSE EDILI:

DAL MUT, ALLA BNI, AL DURC

A distanza di poco più di un anno dal Convegno di Palermo ci troviamo di nuovo riuniti per fare il punto sui nostri problemi e per approfondire l'argomento che attualmente ci sta mettendo alla prova.

Dell'interesse che il tema del DURC riveste per le Casse è chiara testimonianza la vostra larghissima partecipazione, della quale vi ringrazio, anche perché essa pone chiaramente in evidenza la consapevolezza, ampiamente radicata, di dover sempre più agire come "sistema".

E' anche evidente a tutti come l'anno trascorso, da Palermo in poi, sia stato estremamente impegnativo per le parti

sociali, per le Casse e per la stessa CNCE.

In questo periodo, infatti, le grandi innovazioni introdotte dalle norme legislative e contrattuali sono via via passate dalla fase di enunciazione di nuove regole e principi alla fase di attuazione concreta e articolata, peraltro demandata alle Casse Edili, con tutte le perplessità e problematiche che il momento comporta.

Naturalmente siamo tutti concentrati sul documento unico di regolarità contributiva, ma dobbiamo attribuire grande importanza anche al completamento e all'armonizzazione della trasmissione telematica delle denunce alle Casse. Sappiamo bene quale rilevanza abbia il



Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

IL SISTEMA A RETE DELLE CASSE EDILI: DAL MUT, ALLA BNI, AL DURC

Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

8



DURC, nell'intento del legislatore e delle parti sociali, quale strumento per la lotta al lavoro irregolare e per la più estesa applicazione della contrattazione collettiva nel nostro settore.

L'estensione del DURC anche ai lavori privati rappresenta sicuramente un salto di qualità nella volontà di creare in tutto il settore condizioni di più diffusa regolarità, ai fini di garantire lo status previdenziale e contrattuale dei lavoratori e perseguire una leale concorrenza tra le imprese attraverso l'emarginazione di quelle irregolari.

Ancora, con riguardo al DURC, voglio rilevare che voi tutti siete stati partecipi di questo non agevole processo di definizione degli strumenti organizzativi ed informatici connessi all'attuazione di questa nuova normativa.

Nelle sedi territoriali assieme ad Inps ed Inail avete da poco completato l'attività di formazione, che sicuramente ha evidenziato non pochi problemi ma anche ha posto in essere le condizioni per avviare su tutto il territorio nazionale il rilascio del DURC da parte delle Casse Edili non più tardi, come sapete, del 1° gennaio 2006.

Siamo consapevoli dell'impegno richiesto alle Casse, cui è riconosciuto il titolo, unitamente all'onere, di rilasciare il documento unico.

Accanto all'attività formativa, l'altro aspetto completato di recente riguarda la definizione, ad opera delle parti sociali rappresentate nel Comitato per la bilateralità, dei criteri relativi alla regolarità delle imprese.

Sono cinque le delibere fatte dal Comitato e tutte attese con grande interesse per la necessità di avere criteri unitari validi sull'intero territorio nazionale.

È un argomento, questo, su cui tra poco si soffermerà ampiamente il Vicepresidente Trinci; tuttavia non posso perdere l'occasione di sottolineare che la normativa sugli adempimenti delle imprese verso le Casse costituisce un ulteriore importante passo per l'inquadramento nelle Casse in un sistema unitario.

Certamente ci saranno Casse che incontreranno difficoltà nell'adeguamento alle nuove disposizioni sulla regolarità, ma è indispensabile che tutti si adeguino con tempestività ai criteri appena approvati.

Tali criteri provengono anzitutto dalle parti sociali, che sono

la fonte normativa principale delle Casse, e pertanto sono automaticamente obbligatori senza necessità di recepimento in accordi locali o in atti interni dei singoli Enti.

Inoltre, l'applicazione omogenea delle delibere nazionali rappresenta la condizione "sine qua non" affinché le Casse si presentino non solo alle imprese, ma all'intero mondo che opera nel settore, come un sistema organico improntato da regole omogenee e uguali per tutti.

È così che il DURC propone alle Casse una nuova sfida (la parola è usata spesso, anche a sproposito, ma ci pare proprio che si adatti bene alla nostra situazione).

Si tratta di una sfida che mette in gioco la nostra credibilità per più di un aspetto.

Sono certo che sapremo dimostrare all'esterno che meritiamo la considerazione avuta dal legislatore quando ha ritenuto che alle nostre Casse si poteva attribuire il delicato compito di rilasciare il DURC ed ha riconosciuto nello stesso tempo che l'adempimento verso la Cassa è essenziale per la trasparenza del mercato del lavoro e la regolarità delle imprese iscritte.

Alle stesse imprese dobbiamo, peraltro, dimostrare la nostra efficienza, perseguendo l'obiettivo di emettere il DURC in tempi brevi e di evitare l'utilizzo del silenzio assenso per scadenza dei termini.

Siamo tutti ben consci che tutto ciò non dipende solo da noi, ma dobbiamo impegnarci con gli altri Istituti coinvolti affinché il DURC, presentato anche come una semplificazione amministrativa, non si traduca in un rallentamento operativo a danno delle imprese, in particolare di quelle che eseguono lavori pubblici.

In sostanza nessuno deve poter porre in dubbio che le Casse, riconosciute dalla Convenzione del 15 aprile 2004, sono le sole giustamente abilitate al rilascio del DURC.

Esse infatti, promanando dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, possono dare la garanzia – dimostrandola nei fatti - di affidabilità nel rispetto delle regole e di qualità nell'attività svolta.

È evidente che tutto questo richiede, lo ribadisco, il massimo impegno.

IL SISTEMA A RETE DELLE CASSE EDILI: DAL MUT, ALLA BNI, AL DURC

Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

IL SISTEMA A RETE DELLE CASSE EDILI: DAL MUT, ALLA BNI, AL DURC

Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

10



Anche se per le Casse l'esperienza della certificazione è ormai lunga, dobbiamo tuttavia tener presente che vi sono rilevanti elementi di cambiamento sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

In primo luogo la novità maggiore della normativa, contenuta nel decreto legislativo sul DURC, relativa all'estensione ai lavori privati della certificazione Inps, Inail e Casse.

È vero che per i lavori privati è stata prevista una validità di 30 giorni ma si presume che ci sarà un fortissimo aumento di casi in cui le Casse, assieme ad Inps e Inail, saranno coinvolte nel processo di certificazione che riguarda, anche nei lavori privati, tutte le imprese impegnate nel processo produttivo, sia principali che subappaltatrici.

La seconda novità attiene i criteri sulla regolarità.

Tutte le parti sociali presenti al Comitato della bilateralità hanno concordato su queste nuove regole, che, come ricordato poco fa, sono automaticamente obbligatorie per tutte le Casse.

Si tratta quindi di passare da una situazione che, non credo di esagerare, è attualmente parcellizzata e differenziata sul territorio, ad un criterio

unico, sicchè molte Casse dovranno necessariamente adeguarsi.

Ciò significa gestione di un cambiamento, cosa che è sempre impegnativa nei vari profili giuridici, amministrativi ed informatici.

D'altra parte la frammentazione delle regole non può più essere ammessa, considerando – e questa è un'ulteriore innovazione di grande rilievo – che la posizione di regolarità dell'impresa dovrà essere valutata sull'intero territorio nazionale, salvo il caso degli stati di avanzamento e dei pagamenti finali dei singoli lavori.

La necessità di esaminare tutta la situazione, o comportamento, dell'impresa ci conduce al tema della Banca dati nazionale delle imprese irregolari - BNI, sulla cui costituzione ed organizzazione la CNCE si è fortemente impegnata.

L'illustrazione delle caratteristiche tecniche della BNI sono contenute nella documentazione che vi è stata consegnata all'inizio della riunione, che è conforme a quella già inviatavi con la comunicazione della CNCE e che vi è stata illustrata in precedenti riunioni.

Non è compito di questa relazione introduttiva soffermarsi sugli aspetti operativi ma devo sottolineare l'assoluta esigenza che tutte le Casse rispettino gli adempimenti loro demandati, a cominciare dall'invio, entro novembre, dell'elenco delle imprese irregolari nel versamento di quanto dovuto per lo scorso mese di settembre.

Credo sia chiaro a tutti che il Comitato di gestione della Cassa che non rispettasse l'adempimento di inviare l'elenco degli irregolari si assumerebbe direttamente le gravi responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dal rilascio di certificazioni di regolarità non corrispondenti alla reale situazione aziendale.

D'altra parte ci dobbiamo pure domandare se una Cassa posta fuori dal sistema nazionale attualmente riconosciuto, violando il previsto obbligo di indicare alla BNI le imprese irregolari, possa rimanere abilitata al rilascio del DURC. Infine, ultimo ma non meno importante aspetto delle novità, non possiamo non avere presente il problema quantitativo, cui ho accennato prima.

Mi riferisco cioè alla mole di

DURC che le Casse saranno chiamate a rilasciare, che comporterà sicuramente una crescita esponenziale delle pratiche (basti ricordare i 45.000 bandi di gara per appalti pubblici pubblicati dal 1/9/2004 al 31/8/2005).

Ci auguriamo che il riconoscimento di un mese di validità per i lavori privati contribuisca ad attenuare il fenomeno.

Ci dobbiamo comunque aspettare un aumento della quantità di lavoro, aumento che sarà tanto più imponente quanto più rilevante sarà la presentazione delle richieste presso gli sportelli delle Casse.

Da questo dobbiamo trarre la convinzione della necessità di pervenire alla massima diffusione della richiesta telematica del DURC, che attualmente la Convenzione nazionale dell'aprile 2004 prevede come unica via solo per le stazioni appaltanti e le SOA.

Credo si dovranno studiare modi per incentivare la richiesta telematica del DURC, così come è stato fatto da alcuni per l'invio della denuncia telematica delle imprese alle Casse.

Questa spinta verso la telematica del resto si va a collocare in un trend di fondo che

IL SISTEMA A RETE DELLE CASSE EDILI: DAL MUT, ALLA BNI, AL DURC

Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

IL SISTEMA A RETE DELLE CASSE EDILI: DAL MUT, ALLA BNI, AL DURC

Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

12



caratterizza l'attuale evoluzione di rapporto tra soggetti molto numerosi e coloro che ricevono le loro comunicazioni, e ciò per evidenti ragioni di organizzazione del flusso e dei dati.

Che la telematica sia il grande fiume in cui deve navigare una comunicazione vasta e collettiva, è emerso anche nei giorni scorsi quando in sede di conversione in legge del decreto fiscale n. 203 collegato alla nuova finanziaria è stato discusso a lungo un emendamento in base al quale chi invia telematicamente la dichiarazione dei redditi o altri modelli fiscali dovrebbe ottemperare on line anche al versamento dell'imposta.

Non c'è bisogno comunque di portare molti argomenti per suffragare la giusta decisione delle parti sociali, con un accordo nazionale e con le recenti delibere sul DURC, sull'obbligatorietà della denuncia telematica alle Casse Edili.

Il valore aggiunto da parte della CNCE è costituito dal progetto del modulo unico telematico, a tutti noto come MUT, che consente di avere uniformità su tutto il territorio nazionale e al contempo di

soddisfare, con il tracciato record CNCE 2, le esigenze manifestate dalle singole Casse Edili con riguardo alle denunce ad esse presentate. Il traguardo dell'applicazione generalizzata non è ancora raggiunto, ma siamo molto vicini, essendo più di 80 le Casse che hanno adottato il noto modulo unificato.

Desidero sottolineare che il Consiglio di amministrazione della CNCE ha preso anche in considerazione la possibilità che le Casse che già avevano l'invio telematico con altri sistemi potessero ricorrere ad una apposita interfaccia per il collegamento al sistema MUT.

Ciò in modo da far pervenire al server MUT non solo le denunce inviate utilizzando il client MUT e quelle direttamente estrapolate dai software paghe integrate con il MUT, ma anche le denunce compilate mediante il sistema "interfaccia".

Ho appena accennato a software paghe integrato con il MUT. L'argomento merita di essere ricordato quanto meno per sottolineare l'importanza di questa possibilità sia per le imprese e i consulenti che per le Casse.

A questa innovazione si è

potuto pervenire proprio sulla base del MUT, la cui presenza come modulo unitario su tutto il territorio nazionale ha consentito di sviluppare un utile dialogo con Assosoftware, così come hanno fatto altre importanti istituzioni, ad esempio l'Agazia per le entrate e l'INPS.

A questo punto della mia relazione, osservo che l'elemento presente in tutti i temi che ho rapidamente ricordato è rappresentato dall'esigenza sempre più forte che tutte le Casse siano parte di un sistema fortemente unitario, caratterizzato dal rispetto delle regole nazionali, e gestito secondo criteri di rigorosa qualità.

Sono certo che questa esigenza sia compresa da tutti e confido che una valida propulsione verso l'unitarietà delle attuazioni delle Casse possa derivare anche dall'attività della CNCE, nel cui Consiglio di Amministrazione, come sapete, sono presenti a pieno titolo anche le organizzazioni delle imprese artigiane.

Prima di cedere la parola al Vicepresidente Massimo Trinci e al Direttore Mauro Miracapillo che si diffonderanno rispettivamente sulla nuova disciplina della regola-

rità delle imprese e sulle procedure relative al DURC, voglio sottolinearvi il grande interesse che per noi riveste la sezione di domani mattina che ci darà modo di avere il contributo e conoscere le valutazioni delle principali istituzioni interessate al settore delle costruzioni.

Prima di concludere, voglio ricordarvi che stiamo attendendo l'arrivo del Sottosegretario Sacconi, che effettuerà un intervento al nostro Convegno.

La sua partecipazione è per noi motivo di grande soddisfazione e di conforto per il lavoro che siamo chiamati a svolgere.

Infine desidero informarvi che appena finito il Convegno le relazioni dell'odierna sessione saranno messe a disposizione di tutti sul sito web della CNCE la quale provvederà a stampare gli atti nonché a dare comunicazione formale a tutte le Casse di quanto emerso nel Convegno previo consenso del Comitato per la bilateralità.

Grazie ancora a tutti per l'ampia partecipazione, che costituisce il record di presenze alle manifestazioni organizzate dalla CNCE.

IL SISTEMA A RETE DELLE CASSE EDILI: DAL MUT, ALLA BNI, AL DURC

Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE



"I CRITERI NAZIONALI PER LA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE VERSO LE CASSE EDILI"



Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE CNCE

Ge n t i l i Presidenti, cari Vicepresidenti, signori Direttori, mi associo al saluto ed al benvenuto rivolto dall'amico Aggujaro e vi ringrazio per essere, così in gran numero, presenti a questa iniziativa della CNCE. Io ho il compito di illustrarvi, dissipando spero la maggior parte dei dubbi interpretativi da voi espressi nelle scorse settimane, le regole nazionali per la certificazione della Cassa Edile nel procedimento per il rilascio del DURC.

In altre parole, cercherò di spiegare come ogni Cassa Edile debba comportarsi per dare un giudizio, certo ed oggettivo, sulla

regolarità contributiva delle imprese iscritte, con l'obiettivo di giungere ad una "omogeneità di sistema" indispensabile per il prossimo futuro.

Permettetemi soltanto due brevi premesse.

La prima riguarda la fonte normativa delle citate regole, cioè il Comitato della bilateralità costituito da tutte le organizzazioni che hanno sottoscritto l'Avviso comune del 16 dicembre 2003 e la Convenzione del 15 aprile 2004 con INPS e INAIL.

La CNCE è, e deve rimanere, soltanto il braccio operativo delle decisioni assunte dalle parti sociali le quali, sulle materie relative al DURC, hanno scelto

“I CRITERI NAZIONALI PER LA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE VERSO LE CASSE EDILI”

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE

16



come sede per svolgere tale compito proprio il Comitato della bilateralità.

Non possiamo non augurarci che, in futuro, vi sia una perfetta corrispondenza tra le parti sociali presenti nel Comitato e quelle che gestiscono la nostra Commissione, in modo tale da garantire una totale sintonia di intenti e di operatività.

La seconda premessa riguarda la natura delle regole che andrò ad illustrare: si tratta di regole nazionali con valenza per tutte le imprese (industriali, artigiane, piccole imprese e cooperative) appaltatrici e subappaltatrici che eseguono lavori pubblici o privati. Sono, lo ripeto, regole nazionali non soggette ad una “personalizzazione” a livello locale ma, al contrario, ad una automatica ed integrale applicazione senza alcuna necessità di un ulteriore passaggio decisionale a livello territoriale.

Il Comitato della bilateralità sarà il garante di tale certezza applicativa su tutto il territorio nazionale: il rispetto delle regole è requisito indispensabile affinché ognuna delle nostre 119 Casse Edili sia abilitata ad

rilascio del DURC.

Entrando nel merito, la questione prioritaria da affrontare riguarda il termine per l’invio delle denunce e per l’effettuazione dei versamenti contributivi.

Sappiamo che soltanto in questi giorni, con grave ritardo poiché parliamo del DURC da più di un anno e mezzo, alcune Associazioni territoriali hanno deciso di modificare le regole locali che consentivano versamenti bimestrali o trimestrali alla Cassa Edile: meglio tardi che mai!

Seguendo la stessa finalità, chiediamo che anche nelle realtà dove è prevista un’anticipazione dei termini (ad esempio invio della denuncia entro il 15 e versamento entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento) si prenda atto che, ai fini della posizione di regolarità dell’impresa, della segnalazione alla BNI e di rilascio del DURC, deve essere presa in considerazione una sola regola valida in tutto il territorio nazionale quella, cioè, che stabilisce il termine per la presentazione della denuncia e per il versamento dei contributi all’ultimo giorno del mese successivo a quello di com-

petenza.

In altre parole: denuncia e versamento fatti entro tale termine comportano sempre una posizione di regolarità dell'impresa; fatti dal giorno successivo in poi determinano sempre una condizione di irregolarità fino al momento dell'effettivo assolvimento di tali obblighi.

Non escludiamo, in ogni caso, che nei prossimi mesi il Comitato della bilateralità possa prendere in esame, anche per garantire una maggiore efficienza del sistema, la necessità di anticipare tali tempi (d'altro canto i versamenti con il modello F24 sono effettuati al giorno 16 di ogni mese). Detto questo, occorre definire un criterio univoco per tutti che consenta l'accertamento della data effettiva del versamento da parte dell'impresa.

Non potendo assumere come riferimento, a questo fine, né la data di effettuazione dell'ordine di pagamento né quella relativa alla valuta ed in considerazione delle norme interbancarie in merito alla gestione dei bonifici tra diversi istituti, riteniamo sia da conside-

rare come effettuato nei termini un versamento per il quale sia stata comunicata una data di accredito a favore della Cassa Edile non successiva al quinto giorno del mese seguente a quello in esame.

Per essere ancora più chiari: si considera il versamento relativo alla denuncia di settembre come regolare, cioè effettuato entro il 31 ottobre, se la data di accredito non è successiva a quella del 5 novembre.

Finisco su questo punto invitando tutte le Casse Edili, che ancora non siano attrezzate in tal senso, a provvedere con estrema urgenza affinché tutte le imprese possano (poiché debbono, secondo quanto previsto al punto 1 dalla deliberazione n. 4) inviare la denuncia mensile alla Cassa Edile esclusivamente per via telematica.

E' opportuno informarvi che a livello nazionale, le Associazioni presenti nel Comitato hanno assunto l'impegno per costruire un sistema telematico comune che riguarderà tutte le Casse abilitate al DURC. Non credo di affermare una cosa scontata se, per con-

"I CRITERI NAZIONALI PER LA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE VERSO LE CASSE EDILI"

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE

"I CRITERI NAZIONALI PER LA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE VERSO LE CASSE EDILI"

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE

18



cludere su questo argomento, rivolgo un caloroso invito agli amministratori e ai direttori delle Casse affinché verifichino i tempi di "lavorazione delle pratiche" cioè i tempi di controllo e acquisizione delle denunce e i tempi di registrazione dei versamenti contributivi.

Sarebbe veramente paradossale registrare che, mentre le parti sociali nazionali hanno agito in maniera decisa per la riduzione dei tempi ed il miglioramento dei dati relativi all'invio delle denunce da parte delle imprese (tanto da rendere obbligatoria, anche ai fini della regolarità per il DURC, la trasmissione telematica delle stesse), nello stesso tempo, ci siano Casse Edili ancora oggi, nell'imminenza del DURC, in ritardo di mesi con la verifica e la gestione delle denunce stesse.

Tale situazione impedirebbe ovviamente, per le realtà coinvolte, l'impossibilità oggettiva non solo al rilascio del DURC ma anche all'emissione di un semplice certificato di regolarità contributiva in tempi plausibili.

E' per questo che rinnovo

l'invito a tutte le Casse Edili a fare una autodiagnosi organizzativa e, nel caso di gravi disfunzioni, una terapia intensiva da concludere entro il prossimo mese.

Un secondo punto riguarda la necessità di una piena corrispondenza, nella denuncia e per ogni lavoratore, tra le ore lavorabili e quelle denunciate. Nel confermare come questo sia un requisito necessario per considerare corretta la denuncia presentata e quindi regolare la posizione dell'impresa, rilevo anche come, ad oggi, il Comitato non abbia previsto norme aggiuntive quale, ad esempio, la definizione di un tetto massimo di ore per permessi non retribuiti o la possibilità di richiedere la documentazione comprovante alcune tipologie di assenza.

Questo significa che in una prima fase tutte le Casse Edili dovranno provvedere ad un controllo mensile delle ore dichiarate rapportandole al quelle lavorabili, al fine di poter verificare e contestare all'impresa la non corrispondenza alla norma in questione della

denuncia presentata.

Vi comunico, per inciso, che la CNCE sta predisponendo un software per l'effettuazione di tale controllo che, per le Casse Edili che hanno aderito a tale sistema, avverrà attraverso il MUT, con automatica segnalazione alla Cassa interessata.

Un'altra condizione di regolarità della denuncia, e conseguentemente dell'impresa, è quella relativa all'indicazione, per ciascun lavoratore, del cantiere in cui si è svolta prevalentemente l'attività dello stesso.

Tale indicazione, fino ad oggi facoltativa, tranne i casi di lavoratori in trasferta o interinali, è divenuta necessaria per poter rilasciare un DURC relativo ai pagamenti dei SAL e alle liquidazioni finali negli appalti pubblici, DURC che fanno riferimento non solo al periodo di esecuzione dei lavori (a differenza di INPS e INAIL) ma anche al singolo cantiere di attività. A tal proposito ci sentiamo di proporre all'attenzione delle parti sociali nazionali la necessità di cambiare, nel modulo di denuncia, l'indicazione dell'imponibile

INPS per ciascun cantiere con quella dell'imponibile Cassa Edile.

Ciò permetterebbe di fare quadrare la somma degli imponibili dei vari cantieri con la somma degli imponibili dei lavoratori.

Questo non significa voler introdurre surrettiziamente dei sistemi per la verifica di congruità delle denunce: al contrario dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che su tale importante tema è da tempo avviata una riflessione nelle e tra le Associazioni nazionali e che solo una conclusione positiva di tale confronto porterà all'individuazione di criteri nazionali che permettano di valutare in maniera univoca la congruità della manodopera impiegata nel singolo appalto. E' ovvio che, fino a tale data, eventuali criteri di valutazione della congruità stabiliti da pattuizioni locali non potranno concorrere a definire la posizione di regolarità dell'impresa ai fini del DURC.

E' altresì ovvio, e voglio sottolinearlo, il fatto che la Cassa Edile non possa esimersi, di fronte ad evidenti discrepanze tra la

"I CRITERI NAZIONALI PER LA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE VERSO LE CASSE EDILI"

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE

"I CRITERI NAZIONALI PER LA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE VERSO LE CASSE EDILI"

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE

20



mole di attività dell'impresa e la manodopera complessivamente denunciata alla Cassa, dall'effettuare i necessari controlli e dall'acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

La terza sostanziale regola definita dal Comitato della bilateralità per la presentazione della denuncia riguarda la condizione di attività o meno dell'impresa in vari casi. Innanzitutto se l'impresa è iscritta alla Cassa Edile ma, per cause diverse, sospende la propria attività produttiva dal 14 ottobre in poi dovrà segnalarlo alla Cassa Edile utilizzando il modulo di denuncia mensile e, in caso di mancata segnalazione, l'impresa sarà considerata irregolare. Se l'impresa è di nuova costituzione, essa dovrà presentare domanda di iscrizione alla Cassa Edile con l'impegno di inviare la denuncia entro il mese successivo a quello di inizio dell'attività.

La medesima procedura verrà nel caso di impresa di "vecchia" costituzione ma di nuova iscrizione alla Cassa Edile: se ha un'attività in corso presenterà la denuncia dal mese successivo a

quello dell'iscrizione, altrimenti da quello successivo alla ripresa dell'attività.

Fino al 14 febbraio 2006 non è previsto l'assolvimento di altri obblighi verso la Cassa Edile per il periodo pregresso alla data di iscrizione.

Venendo ora ad esaminare le problematiche relative ai versamenti alla Cassa Edile, oltre a quanto già detto sul rispetto del termine mensile, sottolineo il fatto che il Comitato ha recepito un'esigenza più volte manifestata da CNCE, quella di definire a livello nazionale la misura degli interessi moratori per ritardato versamento.

Quanto stabilito al punto 4 della deliberazione n. 4, cioè il riferimento al 50% della misura minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva (attualmente corrispondente al 3,75% su base annua) sostituisce automaticamente quanto previsto per il medesimo titolo dalle patruzioni locali.

Invitiamo pertanto tutte le Casse Edili ad inviare immediatamente una comunicazione in tal senso alle imprese iscritte.

Facciamo inoltre presente che il mancato pagamento degli interessi di mora determina una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa; tale verifica sarà ovviamente possibile solo dopo che la Cassa Edile avrà comunicato all'impresa l'ammontare di tali interessi.

Anche per consentire una razionale gestione dei crediti da interessi moratori da parte della Cassa Edile (spesso si tratta infatti di piccole somme), così come per permettere gli accertamenti amministrativi derivanti dalla facoltà dell'impresa di effettuare conguagli, la Cassa Edile dovrà tener conto di quanto stabilito al punto 3 della deliberazione n. 5, cioè di non considerare come irregolare un'impresa che versi in misura inferiore al dovuto per un importo fino a cento euro per ciascun mese di competenza, salva la regolarizzazione conseguente. Il senso della norma è evidentemente quello non di permettere un'evasione strisciante ma di evitare che un banale errore amministrativo o un'errata interpretazione, in buona fede, delle

norme possano essere equiparati ad una evasione contributiva vera e propria.

E' evidente che lo spirito con cui ci dobbiamo apprestare all'applicazione delle norme sulla regolarità ai fini del DURC deve certamente basarsi su procedure chiare che consentano una gestione non discrezionale e rigorosa, ma senza farci dimenticare che la finalità ultima che viene attribuita alle Casse Edili è quella dell'accertamento dell'evasione contributiva sostanziale e non formale.

Credo, ad esempio, che occorra maggiore attenzione rispetto al passato nella gestione della normativa contrattuale sulla trasferta, distinguendo con chiarezza l'accertamento del mancato assolvimento degli obblighi contributivi dalla contestazione in merito alla competenza della sede territoriale presso cui tale assolvimento è stato effettuato.

In linea generale, infatti, non può essere considerata come irregolare la contribuzione effettuata ad altra Cassa Edile.

Il medesimo criterio è stato seguito dal Comitato della bilateralità nella stesura del

"I CRITERI NAZIONALI PER LA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE VERSO LE CASSE EDILI"

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE

"I CRITERI NAZIONALI PER LA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE VERSO LE CASSE EDILI"

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE

punto 7 della deliberazione n. 4 e del punto 2 di quella successiva.

Nel primo, infatti, si elencano i criteri che, ai fini della regolarità contributiva, rendono compatibile la concessione di una rateizzazione del debito nei confronti della Cassa Edile con il compito della stessa di garantire la corresponsione di quanto dovuto agli operai alle scadenze contrattualmente stabilite.

Nel secondo si offre un'ultima chance alle imprese non in regola per poter sanare la loro posizione debitoria entro il prossimo 14 febbraio, senza dover corrispondere altri oneri aggiuntivi al debito per contributi e accantonamenti.

Voglio rilevare come ciò concretamente stia a significare due cose: la prima è che, tranne nei casi in cui l'ufficio legale della Cassa Edile non abbia in corso alla data del 14 ottobre scorso un'azione di recupero delle somme dovute, fino al 14 febbraio 2006 è sospesa la segnalazione dell'impresa alla Banca dati nazionale delle imprese irregolari. La seconda è che, a questo fine, tutte le

Casse Edili avviino da subito una campagna informativa nei confronti di tutte le imprese morose.

Occorrerà far conoscere, infatti, non solo i termini della citata norma (che consente anche la possibilità di rateizzazione del debito per ulteriori 6 mesi) ma anche gli effetti che la mancata regolarizzazione e, quindi, la negatività del DURC determineranno sull'attività dell'impresa sia nei lavori pubblici che in quelli privati. Non c'è dubbio che la contemporanea presenza di alcuni fattori potrebbe determinare delle maglie troppo larghe nella rete del DURC per recuperare tutta l'evasione annidata, principalmente nel comparto dei lavori privati. Mi riferisco, in particolare, a:

- Il possibile utilizzo dello stesso documento per una pluralità di lavori privati ricadenti nel periodo di validità del DURC, attualmente un mese.
- La non corrispondenza in molti casi tra la Cassa competente ad emettere il DURC (quella della sede legale dell'impresa) e la Cassa competente ad accerta-

re l'iscrizione e l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'impresa (quella ove si eseguono i lavori).

- La restrizione dell'ambito della BNI alle sole imprese irregolari determina l'impossibilità per la stessa BNI di certificare se l'impresa sia iscritta in almeno una Cassa Edile del sistema.
- La consapevolezza delle parti sociali dell'esistenza di tali problematiche ha portato alla definizione del punto 4 della deliberazione n. 5, ovvero l'obbligo dell'impresa a comunicare alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, all'atto della richiesta del Durc, l'avvio del singolo cantiere.

Nei prossimi giorni, quindi, anche attraverso la predisposizione di un apposito modulo, il sistema delle Casse dovrà attrezzarsi per la gestione della norma citata, che dovrà essere integrata da ulteriori disposizioni quali quelle, ad esempio, relative alle modalità attraverso cui verificare l'effettivo rispetto dell'impegno a comunicare l'avvio del singolo cantiere

riguardante lavori privati.

In tal senso crediamo sarà utile approfondire la riflessione, già avviata con INAIL ed INPS, in merito ad un utilizzo comune dei dati desumibili dalla Denuncia di nuovo lavoro presentata all'INAIL o dalla Notifica preliminare necessaria ai sensi del decreto legislativo 494 sulla sicurezza. Così come la collaborazione, da tutti auspicata, tra gli enti che gestiscono il DURC e l'Autorità per i lavori pubblici porterà a poter monitorare l'iter di ogni appalto pubblico (dal bando di gara all'aggiudicazione dell'appalto, alle varie fasi di esecuzione dei lavori) così dobbiamo da subito porci l'obiettivo, certamente ambizioso, di creare una banca dati nazionale relativa anche ai lavori edili privati che supporti la gestione del DURC.

Nel concludere il mio intervento non posso che augurarmi di aver portato qualche ulteriore elemento di chiarezza e impegnarmi affinché le cose dette, arricchite dal dibattito, siano tradotte in comunicazioni formali a tutte le Casse Edili. Vi ringrazio per l'attenzione.

"I CRITERI NAZIONALI PER LA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE VERSO LE CASSE EDILI"

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE



"LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DEL DURC E PER L'UTILIZZO DELLA BNI"



Mauro Miracapillo
DIRETTORE CNCE

Diciannove mesi dopo la stipula della Convenzione nazionale per il DURC con Inps e Inail, finalmente possiamo dire "ci siamo".

Non sono stati mesi perduti: sono serviti per valutare e contenere l'impatto organizzativo che la norma determinerà nella gestione dei tre enti coinvolti e per completare la sperimentazione del sistema applicativo eliminandone le inevitabili carenze. Ma questi mesi sono serviti soprattutto per allestire la "squadra del DURC" composta dalle centinaia di operatori delle sedi territoriali dell'Inps,

dell'Inail e delle Casse Edili che saranno chiamati a gestire questa rilevante e assai delicata innovazione.

In questi mesi, infatti, si è provveduto ad affinare progressivamente la modulistica per la richiesta del DURC: la decisione, in particolare, di poter utilizzare il documento per più lavori privati ricadenti nei 30 giorni successivi alla sua emissione, ha comportato l'eliminazione delle richieste di dati riferiti alla committenza ed alla tipologia dei lavori e la possibilità di fornire esclusivamente i dati riguardanti l'impresa richiedente.

“LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DEL DURC E PER L’UTILIZZO DELLA BNI”

Mauro Miracapillo
DIRETTORE CNCE

26



Ad ogni modifica della modulistica e della procedura è stato necessario far seguire un adeguamento del sistema informatico e poi una nuova fase di sperimentazione sul territorio. E' proprio grazie alla paziente collaborazione di tutto il personale delle sedi sperimentali che si è potuto migliorare il sistema applicativo gestito dal dipartimento informatico dell'Inail e la sua complessiva affidabilità.

Successivamente al parere dell'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, lo scorso mese di luglio, che ha permesso l'emanazione della circolare congiunta dei tre enti, si è programmata la realizzazione di un programma formativo “a cascata” per il personale delle sedi territoriali. Dalla partecipazione ai corsi nazionali e regionali, iniziati lo scorso 6 ottobre e conclusi di fatto in questi giorni, è emerso un primo dato significativo: è fortemente diffusa la consapevolezza che con il DURC, oltre agli obiettivi “politici” (lotta all'evasione, semplificazione amministrativa, ecc.) si potranno cogliere

anche i frutti della cooperazione fra pubblico e privato ed, in particolare, quello di saper coniugare i requisiti di affidabilità dei soggetti e di certezza delle regole (requisiti garantiti dalla presenza degli istituti pubblici) con la ricerca della massima efficienza e l'attenzione alle esigenze dell'utenza (condizioni stimulate dalle parti sociali che gestiscono gli enti paritetici).

E' proprio dall'entusiasmo e dalla voglia di fare che è emersa da più parti la richiesta di poter anticipare la data del prossimo 1° gennaio per iniziare il rilascio del DURC; per questo, come sapete, è stata data la facoltà di sperimentare una fase di graduale emissione dei documenti; facoltà che, ricordo, è attivabile ad una sola condizione: che tutte le sedi territoriali dei tre istituti ne abbiano concordato data di inizio e modalità operative.

Preoccupiamoci, però, in questa fase delle cose che dobbiamo fare come sistema delle Casse Edili: vediamo quelle da fare nell'immediato (sia rispetto alle procedure per il

rilascio del DURC che quelle per la BNI) e quelle relative ai compiti che dovremo svolgere dal 1° gennaio 2006 per la gestione completa del sistema DURC a pieno regime.

Come è stato già comunicato, per entrare nella fase di "produzione" dei DURC occorre innanzitutto che ogni Cassa riceva dalla CNCE l'utenza di amministratore di sede. Con tale utenza sarà possibile, all'interno di ogni Cassa, creare le utenze operative, quelle cioè per l'inserimento delle richieste, per l'istruttoria, per la validazione e per la consultazione delle pratiche. Vi ricordo ancora una volta che le utenze non sono utilizzabili dalla Cassa Edile se non risultano attivate anche quelle degli istituti corrispondenti.

Il secondo compito, che molte Casse hanno già iniziato a svolgere, è quello relativo all'abilitazione delle stazioni appaltanti all'accesso alla procedura informatica per la richiesta del DURC: non si tratta di un lavoro burocratico di mera distribuzione di

password ma di un'iniziativa a carattere informativo e formativo finalizzata a superare ogni ostacolo affinché tali enti siano tutti in grado di presentare la richiesta esclusivamente per via telematica.

Faccio presente che la scorsa settimana è iniziato un confronto tecnico – operativo con l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici che punterà inizialmente a creare un collegamento tra la procedura di gestione del DURC e la Banca dati in possesso della stessa Autorità.

In una prospettiva a breve oltre all'acquisizione delle anagrafiche delle stazioni appaltanti e dei relativi codici d'accesso sarà possibile confrontare, da una parte, i dati relativi ai bandi di gara, svolgimento delle gare, aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, comunicati dalle stazioni appaltanti all'Autorità, e, dall'altra, quelli necessari per la gestione del DURC, relativi alla committenza, alle opere pubbliche in esecuzione, ai soggetti imprenditoriali e lavorativi interessati.

C'è quindi un terreno ferti-

"LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DEL DURC E PER L'UTILIZZO DELLA BNI"

Mauro Miracapillo
DIRETTORE CNCE

“LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DEL DURC E PER L’UTILIZZO DELLA BNI”

Mauro Miracapillo
DIRETTORE CNCE

28



le per la collaborazione con l’Autorità.

Analoga iniziativa informativa deve essere da subito assunta nei confronti delle imprese iscritte e dei consulenti: far conoscere i vantaggi di una richiesta telematica del DURC (che oggi è già possibile fare attraverso i portali di Inps, Inail e, tra poco, anche attraverso la procedura del MUT) può essere accompagnato dalla valutazione dei Comitati di gestione di ogni Cassa Edile sull’opportunità di istituire una qualche forma di bonus che incentivi l’adozione di tale modalità informatica.

Ricordo solo, per inciso, che in questo caso per la Cassa non si tratterebbe di spendere ma di risparmiare, in considerazione degli alti costi che sarebbero determinati dalla ricezione di un considerevole numero di richieste cartacee.

Il secondo “pacchetto” di cose urgenti da fare riguarda la BNI, la Banca dati nazionale delle imprese irregolari, la cui gestione è stata affidata dal Comitato della bilate-

ralità alla CNCE.

Le poche Casse Edili che non hanno ancora provveduto devono richiedere subito alla Commissione l’utenza per l’accesso alla BNI, condizione indispensabile per l’invio e la ricezione dei dati.

In secondo luogo dovranno provvedere, anche qui se non lo avessero già fatto, alla predisposizione di un software per l’extrapolazione periodica dei dati dal proprio sistema gestionale (applicando i criteri di regolarità definiti nazionalmente) e per l’invio degli stessi alla BNI secondo il tracciato record già comunicato.

Le regole di funzionamento della BNI credo che ormai siano conosciute da tutti – anche perché sono molto semplici e chiare – ma le voglio riassumere brevemente.

Lo scopo della banca dati è uno soltanto: quello di permettere la verifica della irregolarità contributiva dell’impresa verso una o più Casse Edili sul territorio nazionale.

Per raggiungere questo scopo è necessario che ogni Cassa invii mensil-

mente l'elenco delle imprese irregolari.

Sulla base quindi delle regole nazionali dettate dal Comitato della Bilateralità e ampiamente illustrate dalla relazione del Vicepresidente Trinci, la Cassa invierà entro la fine di ciascun mese i codici fiscali relativi alle imprese non in regola con il versamento contributivo entro l'ultimo giorno del mese precedente.

Dovranno poi essere segnalate le regolarizzazioni avvenute con un versamento successivo alla fine del mese precedente.

Data la grande importanza che assume la registrazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'impresa, la Banca dati ne permette l'invio immediato (così come per la correzione di eventuali errori) e la Cassa Edile dovrà provvedere a farlo entro un termine massimo di 24 ore dalla contabilizzazione del versamento, specificando il giorno in cui tale regolarizzazione è avvenuta.

Attenzione: l'omessa segnalazione dell'irregolarità dell'impresa (giustificata da una regolarizza-

zione avvenuta prima dell'invio dei dati alla BNI) determina l'emissione di una certificazione errata nel caso in cui il DURC sia richiesto per la verifica dell'autocertificazione, per la partecipazione ad una gara o per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori.

A questi aspetti fondamentali per l'implementazione della BNI se ne accompagnano pochi altri: l'invio dei dati anagrafici delle imprese (per evitare che un sistema di identificazione dell'impresa basato esclusivamente sul codice fiscale possa riferirsi a soggetti diversi da quelli che si vogliono esaminare) e la segnalazione, nel modulo di richiesta alla BNI, del CIP - codice identificativo pratica - perché l'interrogazione della Banca dati è consentita esclusivamente per l'emissione di uno specifico DURC.

Attenzione: una richiesta alla BNI non collegata all'emissione di un DURC è illecita perché contravviene alle norme che impongono la tutela dei dati personali al di fuori dei casi definiti da precisi

"LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DEL DURC E PER L'UTILIZZO DELLA BNI"

Mauro Miracapillo
DIRETTORE CNCE

“LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DEL DURC E PER L'UTILIZZO DELLA BNI”

Mauro Miracapillo
DIRETTORE CNCE

30



obblighi legislativi. Poche e semplici regole, quindi, ma che si basano su due presupposti basilari: che la Cassa Edile invii i propri dati entro le scadenze previste e che lo faccia rispettando, sotto la propria totale responsabilità, le regole nazionali in vigore.

All'esame del Comitato della bilateralità, che ha già chiarito come il mancato invio dei dati determini un'automatica inabilitazione per la Cassa a rilasciare il DURC, sarà sottoposta anche la ricerca delle modalità operative con cui verificare la correttezza di comportamento di ciascuna Cassa Edile, sia per superare eventuali carenze organizzative o informatiche, sia soprattutto per garantire a ciascun Presidente di Cassa Edile che si appresterà a firmare un DURC, di poterlo fare con tranquillità a nome e per conto non di un solo ente ma di tutto il sistema. Vediamo ora quali saranno i compiti dei vari “attori” del DURC all'interno delle Casse Edili dal momento dell'attivazione della procedura e, in ogni

caso, dal 1° gennaio del prossimo anno.

In ogni Cassa Edile si dovrà prevedere la funzione di “operatore di inserimento” cioè di addetto alla ricezione delle richieste di DURC inviate per posta o consegnate allo sportello e al loro inserimento nella procedura informatica. Nella speranza che resti presto disoccupato o, meglio, che sia occupato in altri compiti, a tale operatore va raccomandata non solo una corretta trasposizione dei dati ma anche la conservazione della richiesta cartacea debitamente sottoscritta dal richiedente stesso.

Una funzione estremamente importante è quella dell' “istruttore”, cioè dell'operatore addetto a verificare la posizione di regolarità dell'impresa e a segnalarla sulla procedura informatica.

Questo operatore dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

Verificare giornalmente le richieste di DURC presenti sul sistema applicativo; Nel caso di DURC richiesto per stati di avanza-

mento lavori o per liquidazioni finali consultare esclusivamente il gestionale della Cassa Edile;

Negli altri casi procedere giornalmente anche alla richiesta della posizione dell'impresa presso la BNI; Verificare giornalmente gli esiti delle richieste alla BNI (a regime saranno normalmente presenti il giorno successivo alla richiesta);

Chiudere l'istruttoria successivamente alla verifica della posizione dell'impresa all'interno della BNI.

Sovrintendere e verificare il lavoro istruttorio è la funzione del "validatore", assolta di norma dal Direttore della Cassa e/o da un suo delegato: ad esso è affidato il compito di apporre il sigillo sul risultato dell'istruttoria della Cassa Edile, parimenti a quanto avveniva per la certificazione, garantendone agli Amministratori la piena corrispondenza alle scritture contabili della Cassa e all'esito della verifica nazionale.

La stampa del DURC non è una funzione vera e propria (anche se abbiamo

richiesto una specifica utenza necessaria per le Casse Edili più grandi) ma va garantito che anch'essa avvenga giornalmente per tutti i DURC che è possibile emettere, sia nel caso di conclusione dell'istruttoria per tutti gli enti, sia nel caso di decorrenza dei termini per il silenzio/assenso da parte degli istituti pubblici (a cui sarà impedito l'accesso alla procedura dal 28° giorno).

Consentitemi di sottolineare l'importanza, per il sistema delle Casse Edili, della funzione relativa alla "consultazione" delle pratiche DURC. Essa è stata predisposta all'interno della procedura informatica con il chiaro intento di permettere semplicemente la lettura della singola pratica, senza avere la facoltà di modificare i dati esistenti, per verificarne anche lo stato di avanzamento della pratica stessa.

Per la Cassa Edile la funzione richiamata di consultazione rappresenta anche la possibilità di esercitare un controllo paritetico sull'intera procedura, garantendone

"LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DEL DURC E PER L'UTILIZZO DELLA BNI"

Mauro Miracapillo
DIRETTORE CNCE

“LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DEL DURC E PER L'UTILIZZO DELLA BNI”

Mauro Miracapillo
DIRETTORE CNCE

32



l'usufruibilità ad entrambi i componenti il Comitato di Presidenza.

Resta comunque compito del Presidente della Cassa Edile, quale rappresentante legale della stessa, quello di sottoscrivere il DURC, esercitando tale funzione direttamente o delegando, con atto formale, il Direttore o un componente del Comitato di gestione della Cassa a firmare in nome e per conto del Presidente medesimo.

Un'ultima funzione è quella relativa alla consegna del DURC al richiedente, attualmente prevista con due sole modalità: quella dell'invio con raccomandata A/R e quella della consegna allo sportello (con firma per ricevuta).

Nella consapevolezza che la prevista mole di richieste di DURC renderà queste modalità non solo costose, in termini di lavoro dedicato e di costi vivi per l'imbustamento e l'affrancatura, ma anche fonte di inefficienza perché diventeranno il “collo di bottiglia” dell'intero procedimento, abbiamo già avviato la ricerca di solu-

zioni alternative.

In particolare, mentre a lungo termine si può sicuramente ipotizzare l'adozione di un sistema di posta elettronica certificata (che, però, è necessario sia adottato anche dal ricevente), nell'immediato si potrebbe utilizzare l'invio di e-mail che, pur non garantendo il contenuto della comunicazione (ma non lo fa neanche la raccomandata postale), possano segnalare l'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario.

La soluzione sarà in ogni caso sottoposta all'approvazione del Comitato tecnico con Inps e Inail poiché andrà a modificare quanto previsto dalla circolare congiunta dello scorso mese di luglio.

Concludo il mio intervento perché era destinato ad esaminare le questioni organizzative più rilevanti e più urgenti in questa “vigilia” della partenza del DURC.

Sono ben consapevole di non aver affrontato tante altre problematiche che pure necessitano di chiarimenti e di risposte ma, come abbiamo visto in

quest'ultimo anno e mezzo e come sarà nel prossimo futuro, quello del DURC è necessariamente un "work in progress".

Ci stiamo attrezzando con una pluralità di strumenti per rispondere al maggior numero di esigenze poste dalle Casse Edili: dal manuale operativo che faremo in più versioni aggiornate sia in forma cartacea che consultabile on-line, alla creazione di un apposito spazio per il DURC e per la BNI sul nostro portale, inserendo in esso tutta la documentazione esistente ma anche delle FAQ (delle domande frequenti, e relative risposte) fino alla disponibilità di ognuno di noi a partecipare, come abbiamo già fatto tante volte in questi mesi, non solo ai convegni pubblici sulla materia ma anche a riunioni operative con il personale e gli amministratori di ogni Cassa.

Di fronte ad una materia così complessa e così rilevante strategicamente per il nostro settore, non abbiamo esempi da seguire o esperienze di cui far

tesoro: in nessun altro settore e in nessun altro Paese d'Europa si è percorsa una strada simile a quella del DURC.

Ma essere pionieri richiede a tutti noi (e lo dobbiamo sapere) una forte collaborazione ed un maggiore impegno.

"LE PROCEDURE ORGANIZ- ZATIVE PER IL RILASCIO DEL DURC E PER L'UTILIZZO DELLA BNI"

Mauro Miracapillo
DIRETTORE CNCE



INTERVENTO DI MAURIZIO SACCONI



Maurizio Sacconi
SOTTOSEGRETARIO
AL MINISTERO DEL LAVORO

Vi ringrazio per l'invito rivoltomi, che ho accolto volentieri in quanto ci da l'occasione per riflettere insieme su questa esperienza per molti aspetti significativi la quale, se avrà esiti positivi, potrà portare ad ulteriori evoluzioni nell'ambito di questa stessa attività di certificazione.

Considero emblematica l'iniziativa della sottoposizione all'obbligo di un documento di regolarità contributiva dei lavori privati e non solo, come avveniva normalmente, dei lavori pubblici, ma anche l'innovazione consistente nel riconoscimento alle Casse Edili di una facoltà preposta a questo tipo di iniziativa. Un'iniziativa che corrisponde a due linee lungo le quali questa ammini-

strazione intende operare. La prima è quella di un radicale contrasto nei confronti delle forme più pericolose di sommerso.

Ovviamente bisogna fare dei distinguo nell'ambito del sommerso.

Io vengo da un'esperienza di lavoro nelle Nazioni Unite e la mia agenzia si occupava di quella particolare ed odiosa forma di sommerso riguardante il lavoro minorile.

In quel particolare contesto avviammo una convenzione internazionale dedicata allo sradicamento delle forme peggiori di lavoro minorile. So che è difficile fare delle distinzioni in contesti così particolari, così come so che gli animi più sensibili non amano fare dei distinguo, ma questo penso sia l'unico modo per rendere ope-

Maurizio Sacconi
SOTTOSEGRETARIO
AL MINISTERO DEL
LAVORO

36

CNCE

rativa un 'attività di prevenzione e repressione che consenta di portare delle priorità che non possono non essere riconosciute e prese in esame.

Nel caso del lavoro minorile si puntava ad estirpare le forme peggiori di sfruttamento, cioè quelle forme che costituivano imminente pericolo per l'incolumità fisico-psichica delle persone.

Ovviamente le forme di lavoro minorile si pongono in un contesto diverso rispetto a quello della prostituzione, della pesca d'altura o del lavoro in miniera.

Faccio questo esempio perché anche noi, nel contesto riguardante il settore edile, dobbiamo avviare un'azione di tolleranza zero nei confronti delle forme più odiose nelle quali ci può essere un pericolo imminente per l'incolumità delle persone. Un pericolo che è all'ordine del giorno soprattutto nell'ambito di un cantiere completamente sommerso. Situazioni che appartengono alla cosiddetta "area del grigio" (tanto per fare un esempio quella che comprende anche lo straordinario non regolarmente dichiarato e versato al lavoratore), sono non sottovalutabili, ma comunque diverse da altre e più malefiche e totali forme di sommerso.

Questa tolleranza zero ci ha for-

temente portato ad indirizzare le attività ispettive. Attività che sono state oggetto di una radicale riforma nell'ambito della Legge Biagi in quanto portate ad una stretta integrazione. Non dimentichiamoci che queste attività ispettive prima operavano con forte autonomia le une dalle altre (mi riferisco ai servizi ispettivi dell'INPS, dell'INAIL, a quelli del Ministero del Lavoro e a quelli del nucleo carabinieri del Ministero del Lavoro stesso).

Quattro corpi che si concentravano disordinatamente sulla stessa azienda e sulla stessa realtà trascurandone altre, in quanto la loro programmazione non era strettamente correlata e anche la loro operatività ne risultava fortemente compromessa. Ora questi quattro corpi ispettivi grazie a direttive omogenee e a criteri di operatività sembrano finalmente avvicinarsi alla dimensione di un unico corpo ispettivo.

Quindi, se avremo il via libera per i vincitori dei concorsi in atto che dovrebbero comportare 800 ulteriori assunzioni, potremmo disporre di un "esercito" di seimila persone che, opportunamente impiegate, costituiranno un'aggiunta importante ai servizi ispettivi della aziende sanitarie locali e potranno esse-

re efficacemente orientate.

Stiamo dotando questi 6.000 ispettori di tecnologie straordinariamente evolute.

Il livello cui stiamo arrivando dal punto di vista degli incroci è straordinario grazie a tecnologie gprs che permetteranno di ottimizzare il loro tempo in un dato territorio, ma soprattutto perché in tempo reale li porteranno ad incrociare tutti i dati disponibili nella pancia del sistema delle amministrazioni pubbliche. Stiamo incrociando tutto il complesso dei dati grazie ad un vero e proprio sistema telematico che in tempo reale, coadiuvato da un supporto satellitare, consente di svolgere nel territorio un'azione di tipo radicale concentrata non sulle inezie, ma su realtà che tendono a sottrarsi compiutamente alle norme ed alle tutele.

Per quale motivo abbiamo deciso di concentrare le campagne ispettive? Per focalizzare l'attenzione, non solo sul sommerso che interessa il lavoro italiano, ma anche per fare luce su altri casi di sommerso: prendo ad esempio l'operazione "Marco Polo" che si è focalizzata su aree interessate dal lavoro di alcuni immigrati nelle quali disgraziatamente si sono rivelate violazioni dell'ordine del 90-95% dei casi. Il fatto che la per-

centuale delle violazioni riscontrate stia salendo dimostra ampiamente che stiamo rendendo più efficace l'ambito ispettivo.

Le statistiche ISTAT ci incoraggiano: anche se il sommerso definito "grigio" manifesta resistenze all'estirpazione e tende a rigenerarsi, il sommerso totale sta diminuendo a vista d'occhio. Una conferma estremamente positiva che ci incoraggia a proseguire su questa strada, una strada che è nostro dovere percorrere per mantenere l'efficienza e la tutela minima del nostro sistema.

L'altra linea d'intervento riguarda la sussidiarietà degli enti bilaterali.

Abbiamo in questi anni una linea di favore verso la bilateralità, nel nome di un criterio di sussidiarietà che riconosce alle parti sociali e ai loro strumenti la possibilità di fare meglio delle funzioni pubbliche. Tra gli attori della sussidiarietà senza dubbio le parti sociali hanno rilevanza nel momento in cui riescono a sostituire al controllo amministrativo forme di controllo sociale.

Se si accende il cono di luce del controllo sociale, potremmo far fare un passo indietro al controllo amministrativo. Noi dobbiamo mettere in relazione questi due

Maurizio Sacconi
SOTTOSEGRETARIO
AL MINISTERO DEL
LAVORO

Maurizio Sacconi
SOTTOSEGRETARIO
AL MINISTERO DEL
LAVORO

momenti. Più le parti sociali sono responsabilizzate e capaci di accendere i loro riflettori e di esercitare forme di controllo sociali e più dobbiamo dedicarci ad altre situazioni.

Ovviamente nelle nostre attività ispettive ci atterremo a questo criterio.

Questo diventa da un lato anche incentivante nei confronti della sottoposizione dei più all'ombrello della bilateralità e dall'altro crea un circolo virtuoso perché questo ombrello diventerà sempre più efficiente. Ci dimostreremmo sciocchi se fossimo indifferenti verso questo cono di luce, verso questo ombrello che tutela la regolarità quale quello dato dalle Casse Edili.

Questa è una sfida che, se dovesse fallire, comporterebbe molti problemi e non mancherebbero regressioni verso funzioni pubbliche che, come spesso accade, quando devono cedere un po' della loro amministrazione, manifestano segni di vedovanza. La realizzazione di questa convenzione è frutto di un'iniziativa spontanea e devo ringraziare i Presidenti e i direttori degli enti che, sollecitati all'azione, sono stati pronti ad intervenire e a dare il loro impulso perché tale operazione portasse risultati consistenti.

Questa sfida deve essere vinta ! E' una scommessa che i decisori hanno fatto nei confronti della parti sociali prima ancora che delle strutture della Casse Edili.

Una scommessa che, se dovesse funzionare, confido potrà diffondersi ed estendersi.

La bilateralità ha già un grande ruolo nella previdenza complementare (e mi auguro che potrà averlo ancora di più in futuro e nella gestione della formazione continua (con la nascita dei fondi interprofessionali che amministrano lo 0,30 % del monte salari). In seguito potrà gestire il collocamento grazie alla riforma Biagi, potrà gestire – e mi auguro che in edilizia questo potrà accadere sempre di più grazie alla bilateralità e non solo attraverso le associazioni dei costruttori – la gestione formativa e selettiva nei Paesi d'origine di flussi migratori che in questo modo potranno aprirsi ad una più tempestiva integrazione in quanto qualificati fin dall'inizio. Flussi migratori che godranno, secondo il regolamento della Bossi-Fini, di diritto di prelazione, di quote privilegiate e di quote aggiuntive ove necessario. Penso che questo processo potrà essere gestito in maniera soddisfacente dalle scuole edili più che da altre

forme di bilateralità.

In altri Paesi questo atto di fiducia non sempre si è risolto nel migliore dei modi: per questo occorre un'adeguata attenzione per raggiungere il nostro scopo. Si devono adottare regole omologhe per far sì che il sistema funzioni fluidamente, dobbiamo adottare lo stesso linguaggio affinché la circolarità d'informazione sia sempre più fluida e tempestiva. Ecco le sfide che ora dobbiamo affrontare.

Dovremmo anche discutere pragmaticamente di eventuali gradualità.

Per esempio se sia necessario o meno, di fronte ad un'esplosione degli atti (che possono passare da 400.000 a 4 milioni), dare una diversa durata agli atti stessi (variando in questo modo la durata di 30 giorni che era, per così dire, una durata obbligata, in assenza di qualunque criterio legislativo).

Si possono prendere in considerazione ulteriori ipotesi. Ipotesi che ritengo debbano essere gradualità, in quanto non possiamo porci obiettivi immediati e risolutivi anche per non sbagliare.

Questo percorso graduale potrà farci arrivare a obiettivi più ambiziosi come quello di passare da una verifica della regolarità anche ad una verifica della congruità contributiva.

Non serve ricercare il miracolo ad ogni costo, l'importante è consolidare questo tipo di esperienza.

So bene che questo settore ha bisogno di ulteriori forme di verifica soprattutto a livello della microimpresa e sono d'accordo con coloro che, nell'artigianato, ipotizzano forme compatibili di verifica di competenza riferite ai temi della sicurezza.

Dovremmo puntare a forme di ricorrente certificazione di competenza riguardanti soprattutto la tutela e la sicurezza nel lavoro. Sono partecipe verso questa sfida e ne sono uno dei maggiori sostenitori, quindi vi auguro e mi auguro di non fallire. Sono ottimista poiché nel sistema dell'edilizia esiste una consolidata tradizione di relazioni industriali di tipo collaborativo ed una solida storia unita agli strumenti che sono stati adottati nel corso del tempo. Questa solida esperienza potrà consentire di superare ogni forma di particolarismo, anche di tipo etnico. Si potrà risolvere così anche il problema del bilinguismo. Credo che alle fine, con soddisfazione, potremmo dire di avercela fatta per i tanti profili del bene comune che, grazie a questa sfida, tuteleremo.

Grazie e buon lavoro.

Maurizio Sacconi

SOTTOSEGRETARIO
AL MINISTERO DEL
LAVORO

22 NOVEMBRE 2005

NEL CORSO
DELLA GIORNATA
HANNO PRESO
LA PAROLA:



Salvatore Arcovito

Presidente Cassa Edile di Messina

Giuseppe Cesario

CEDA Bologna

Antonio Farina

Presidente Cassa Edile di Caserta

Renato Marangoni

Direttore Cassa Edile di Cremona

Lucio Martignago

Direttore Cassa Edile Artigiana Veneta

Salvatore Merella

Presidente Cassa Edile di Sassari

Giovanni Claudio Succi

Vicepresidente Cassa Edile di Pavia

23 NOVEMBRE 2005
seconda giornata

43

ANCE

"DURC: ANOMALIA EDILE O ESPERIENZA PILOTA?"



Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

Nel dare inizio ai lavori di questa seconda sessione del Convegno, dedicata alle problematiche politiche e di prospettiva in rapporto alla gestione del DURC, permettetemi innanzitutto di presentare i graditi ospiti che ci onorano con la loro presenza e di ringraziarli per il prezioso contributo che daranno ai nostri lavori.

Ringrazio per la presenza il dottor Carlo Ferroni, direttore generale dell'ANCE, ed i Segretari nazionali della Feneal-UIL Franco Gullo, della Filca-CISL Domenico Pesenti, e della Fillea-CGIL Mauro Macchiesi, che non hanno certo bisogno presentazioni perché da tutti conosciuti.

Ringrazio con piacere il Presidente dell'Anaepa-Confartigianato

Giuliano Nicola e il neo - Presidente della CNA - Costruzioni Giovanni Tonioni, rappresentanti delle Associazioni delle imprese edili artigiane che sono rappresentate nel Consiglio di Amministrazione della CNCE e ne sono parte integrante.

Voglio anche ringraziare il rappresentante Giuliano Giordani delle relazioni sindacali dell'ANCPL-Lega Coop., e Fabrizio Marchi, Presidente dell'ANIEM-Confapi, associazioni entrambe firmatarie dell'avviso comune del 2003, della convenzione nazionale del 2004 e facenti parte del Comitato della bilateralità che, com'è noto, sovrintende tutta la materia del DURC.

Anche da parte loro ci auguriamo non venga

"DURC: ANOMALIA EDILE O ESPERIENZA PILOTA?"

Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

46



meno, anzi si rafforzi, la volontà di vedere la CNCE come strumento operativo che garantisce tutti sull'effettiva e puntuale applicazione di quanto deciso dalle parti sociali.

Esprimo un particolare ringraziamento al prof. Augusto Leggio, dirigente Generale dell'Osservatorio presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, pregandolo di portare i nostri saluti al Presidente Rossi Brigante.

Con l'Autorità sono già in corso alcuni approfondimenti tecnici sulle possibilità di collaborazione e di sinergie rispetto alla gestione del DURC ma io credo che, per l'importanza strategica che tale collaborazione riveste, sarebbe opportuno fin da subito proporre una strutturazione permanente, iniziando, ad esempio, con l'inserimento di rappresentanti dell'Autorità all'interno dello stesso Comitato tecnico nazionale a cui partecipiamo con INPS e INAIL.

Un caloroso ringraziamento va ai nostri "compagni di viaggio" dell'INPS e dell'INAIL.

Ringrazio per la presenza il dott. Ennio Di Luca, Direttore centrale dell'area rischi dell'INAIL, che conosce la vicenda del DURC dalla nascita e continua a seguirla quotidianamente, ed la dott.ssa Lina Cardellini della Direzione generale dell'INPS, cioè del settore di attività del-

l'istituto che più avrà importanza nel determinare i tempi di risposta per l'emissione del DURC e, come rappresentanti dell'utenza, cioè delle imprese, non perderemo mai l'occasione per sottolineare che essi debbono essere il più rapidi possibile.

Saluto e ringrazio per ultimo l'amico Alessandro Niccoletti, Presidente di Union Soa: me lo sono permesso perché siamo entrambi della stessa "parrocchia" veneta, non certamente in relazione all'importanza del ruolo e del punto di vista delle SOA sulla vicenda del DURC. Dal suo intervento, infatti, ci aspettiamo un contributo al nostro dibattito sicuramente interessante.

Prima di dare la parola ai nostri ospiti, cercherò di portare anch'io un piccolo contributo alla riflessione comune.

Vorrei provare, innanzitutto, a sintetizzare in poche parole gli obiettivi principali che le parti sociali hanno voluto perseguire nel proporre l'introduzione del DURC.

Il primo obiettivo è ovviamente quello di contrastare efficacemente il lavoro irregolare, sia per un'esigenza sociale di tutela del lavoratore, sia per garantire alle imprese una "concorrenza ad armi pari". La seconda meta è quella di estendere il principio del rispetto delle regole - previ-

denziali, assicurative e contrattuali – a tutto il settore delle costruzioni, non solo a quel 20% impegnato nella realizzazione di opere pubbliche ma anche a quell'80% di attività rappresentata dal mercato privato, dove le imprese sane sentono maggiormente la competizione scorretta.

Il terzo obiettivo delle parti sociali è quello di affidare l'attuazione di quanto detto ad un meccanismo di stretta collaborazione tra pubblico e privato che possa contare sull'apporto di enti bilaterali efficienti informaticamente, collegati in rete, omogenei nella loro gestione: in altre parole di un sistema nazionale unitario di Casse Edili.

Questi sono i tre principali scopi che le parti sociali si sono prefissate di perseguire. Vediamo se e come tali scopi saranno concretamente raggiungibili attraverso il DURC. Ci si è spesso soffermati a sottolineare come l'introduzione del DURC su scala nazionale, in particolare col decreto attuativo della legge 30 del 2003, si sia potuta avvalere della positiva esperienza realizzata in Umbria a seguito dell'emanazione, nel 1998, della legge regionale n. 30 per la ricostruzione post-terremoto.

Valorizzare la "buona prassi" territoriale – non solo a Perugia ma anche a Sassari, L'Aquila e

in altre realtà – è sicuramente indispensabile, soprattutto quando sono evidenti gli ottimi risultati raggiunti in termini di emersione del sommerso e di diminuzione degli infortuni sul lavoro.

Quello che non è stato, invece, sufficientemente analizzato è, a mio avviso, il collegamento che esiste (il "filo rosso") tra le importanti innovazioni legislative che negli ultimi anni hanno interessato il settore e la normativa, oggi, del DURC.

Come non cogliere, infatti, la coerenza attuale delle parti sociali rispetto a quanto è stato rivendicato – ed ottenuto – con l'introduzione di quel virtuoso circuito di norme premiali costituito dal riconoscimento di detrazioni fiscali e di riduzione dell'IVA per incentivare la regolarizzazione di una quota rilevante di lavoro privato in edilizia?

E come non vedere che lo stesso meccanismo dell'art. 29 della legge 341 del 95 (più si dichiara meno si paga), è basato sullo stesso principio che affida all'aumento della regolarità in edilizia il ruolo di strumento della politica industriale di settore?

Oggi l'edilizia è uno dei settori più strutturati nella lotta al sommerso e questo lo deve alla tenacia ed alla lungimiranza delle parti sociali che, in contesti

"DURC: ANOMALIA EDILE O ESPERIENZA PILOTA?"

Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

“DURC: ANOMALIA EDILE O ESPERIENZA PILOTA?”

Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

48



politici diversi, sia con Tiziano Treu che con Maurizio Sacconi, sono riuscite ad avanzare proposte basate su un metodo pragmatico (non ideologico o di principio) per affrontare i problemi reali del settore.

Al di fuori delle esperienze appena richiamate, il limite di ogni azione regolatrice nel settore è sempre stato quello di rivolgersi soprattutto a quei soggetti imprenditoriali interessati alla realizzazione di opere pubbliche, si pensi alla 55/90, alla legge Merloni e così via. L'attuazione del DURC, invece, per il comparto dei lavori pubblici si tradurrà nell'immediato in una semplificazione di adempimenti amministrativi già esistenti non essendo state previste modifiche alle normative in vigore per la partecipazione alle gare, l'aggiudicazione delle stesse e l'esecuzione delle opere.

Sarà invece profonda l'innovazione che il DURC determinerà nei comportamenti dei vari attori – committenti, enti locali, imprese – interessati alle procedure di autorizzazione, esecuzione e gestione dei lavori edili privati.

Siamo infatti di fronte alla modifica di una legge, la 494 sulla sicurezza sul lavoro, di carattere generale, chiedendo al committente quale “onere” per l'inizio di

lavori soggetti a permesso di costruire e DIA e “pena” la sospensione del titolo abilitativo, di presentare il DURC relativo alle imprese esecutrici; stabilendo i soggetti abilitati al rilascio del DURC – INPS, INAIL e Casse Edili – e le modalità attuative (una specifica convenzione); facendo discendere lo strumento, il DURC, da un preciso fine: la verifica dell'applicazione, da parte dell'impresa, di uno dei Contratti nazionali sottoscritti dalle Associazioni comparativamente più rappresentative nel settore.

Questo è il nodo: il lavoro regolare, sia nel pubblico che nel privato, è quello che rispetta le leggi e i contratti; in edilizia il rispetto dei contratti, di tutti i contratti, vuol dire essere iscritti alla Cassa Edile.

Tutto questo ci porta al terzo aspetto da esaminare, quello del ruolo e della qualificazione del sistema delle Casse Edili.

Fino a pochi anni fa il ruolo delle Casse Edili era per molti, dentro e fuori la categoria, quello di rispondere alle peculiari, “anomale” esigenze del settore non sempre corrispondenti ad un assetto di norme legislative che tendeva ad ignorare tale realtà. La gestione di un’“anomalia” ha qualche volta portato a ricercare soluzioni interne al sistema (si pensi al problema previdenziale

sulla prestazione APE “risolto” creando l'APES) senza andare alla radice dei problemi stessi.

Oggi il quadro è completamente diverso: sotto ogni aspetto le Casse Edili offrono la certezza che loro stesse ed i soggetti interessati, imprese e lavoratori, agiscono in quadro di chiarezza normativa: si pensi, ad esempio, all'assoggettamento previdenziale dei contributi alla Cassa Edile, all'identificazione delle stesse come sostituti d'imposta, alla legislazione sugli enti non commerciali, alle norme di tutela della privacy, ecc. Il lavoro della CNCE è stato, anche in questo senso, determinante.

Questa garanzia di massima trasparenza nell'operato delle Casse Edili ha rappresentato una pre-condizione perché il legislatore potesse inserirle nell'esercizio di una pubblica funzione come quella relativa al rilascio di un documento di regolarità contributiva unitamente ad istituti pubblici, costituiti e regolati da leggi, come INPS e INAIL.

Nella convenzione dell'aprile 2004, nei rinnovi contrattuali e nella stessa circolare congiunta con INPS e INAIL del luglio scorso, le parti hanno inserito un'ulteriore importante innovazione, quella di verificare la posizione di regolarità contributiva dell'impresa, tranne i casi di

SAL e liquidazioni finali, nei confronti non più di una sola Cassa Edile ma di tutte le Casse presenti sul territorio nazionale.

E' del tutto evidente come ad una certificazione nazionale debba corrispondere un sistema omogeneo e unitario di Casse Edili che operi secondo norme nazionali.

Ci siamo soffermati ieri, partendo dalla relazione del Vicepresidente Trinci, sulle problematiche riguardanti l'applicazione delle regole nazionali per il rilascio del DURC da parte delle Casse Edili e non intendo ripetere le cose già dette.

Vorrei soltanto sottolineare due aspetti consequenziali ad una logica di omogeneità di comportamenti delle Casse in merito alle procedure per la gestione del DURC.

Innanzitutto, dobbiamo prendere atto che per operare al meglio nella fase di certificazione della regolarità contributiva dell'impresa, la Cassa deve avere una qualità, uno standard di funzionamento che coinvolga tutte le altre funzioni da essa svolte.

Mi riferisco, in particolare, all'adozione della modulistica unica, alla dotazione informatica per l'acquisizione delle denunce, all'assetto organizzativo per il controllo e la gestione delle denunce stesse, all'azione amministrativa di verifica e regi-

“DURC:
ANOMALIA
EDILE O
ESPERIENZA
PILOTA?”

Pierandrea Aggujaro
PRESIDENTE CNCE

“DURC: ANOMALIA EDILE O ESPERIENZA PILOTA?”

Pierandrea Aggularo
PRESIDENTE CNCE

50



strazione dei versamenti (nonché di redazione e certificazione dei bilanci), alle procedure – legali e non – per il recupero dei crediti, all’esercizio effettivo della funzione di controllo da parte degli Amministratori.

La gestione del DURC risente, quindi, dell’organizzazione del lavoro complessiva della Cassa. Il secondo aspetto da rilevare è, quindi, quello della necessità che le parti sociali nazionali, per ottenere un’omogeneità di comportamento delle Casse Edili ai fini del DURC, affrontino il tema della “qualità minima garantita” per tutti gli aspetti dell’attività di ciascuna Cassa Edile e dell’intero sistema nazionale e, per questo, dotino il sistema degli strumenti essenziali perché tali nodi vengano rapidamente affrontati e risolti: regole di sistema, procedure di verifica generalizzata, azioni di supporto organizzativo, pieno ed immediato coinvolgimento delle associazioni locali.

Quando diciamo queste cose siamo ben consapevoli delle nuove responsabilità e dei nuovi compiti che finiranno per gravare, inevitabilmente, sulle spalle della CNCE.

Permettetemi di concludere le mie brevi riflessioni con un invito. L’invito è rivolto a tutti noi affinché prendiamo atto dell’importanza assoluta che riveste il ter-

mine “collaborazione” nell’esperienza del DURC. E’ stato così fino ad oggi perché questo ha determinato che tra tutte le Associazioni imprenditoriali e tra queste e le Organizzazioni sindacali si realizzasse un’alleanza per il perseguimento di obiettivi comuni.

La stessa collaborazione c’è stata tra gli attori sociali e quelli politici per il varo delle norme legislative e tra gli enti attuatori – INPS, INAIL e Casse Edili – nel lavoro di questi mesi.

Lo stesso spirito sarà necessario, e credo non mancherà, nei rapporti con le stazioni appaltanti, l’Autorità, le SOA, gli enti locali, i consulenti del lavoro e, non da ultimo, le imprese.

Dobbiamo avere una forte volontà e capacità di collaborazione per dare pieno successo ad un’iniziativa che, partita dal territorio, ora coinvolgerà tutto il settore delle costruzioni.

Ci auguriamo che il successo di questa esperienza in edilizia possa anche fungere da traino in settori con analoghe problematiche (commercio, turismo, agricoltura, ecc.), diffondendo la cultura della regolarità in tutto il Paese.

Soltanto la regolarità, la trasparenza e l’efficienza, infatti, rendono veramente competitivo un sistema economico.

Grazie a tutti.

INTERVENTO DI ENNIO DI LUCA



Ennio Di Luca

DIRETTORE CENTRALE
DELL'AREA RISCHI DELL'INAIL

Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Porto i miei saluti e quelli del direttore generale, che non è potuto essere presente oggi.

Io ho vissuto la vicenda del DURC dagli albori, prima ancora che entrassero in gioco le Casse Edili, in quanto il DURC era già previsto dalla precedente normativa per gli appalti pubblici e al tempo i protagonisti erano INPS e INAIL.

Sottoscrivo pienamente la relazione di Aggujaro sia per gli obiettivi che per la nostra specifica competenza di lavoro irregolare ed infortuni; a noi sta molto a cuore che il DURC si riveli come strumento di prevenzione di questo

fenomeno che, seppur in diminuzione negli ultimi tempi, è ancora molto grave nel comparto dell'edilizia.

Naturalmente questo giustifica l'impegno che fin da subito l'Istituto ha profuso per questa operazione. Un impegno che ci ha visto presto protagonisti nella realizzazione delle procedure informatiche, nel sistema telematico di comunicazione, nello stabilire la ripartizione dei costi dell'operazione (un problema che ci ha attanagliato e che abbiamo, infine, risolto positivamente).

Voi sapete che il nostro impegno è andato oltre la realizzazione delle procedure e non è un impegno finito, perché

Ennio Di Luca

DIRETTORE
CENTRALE
DELL'AREA RISCHI
DELL'INAIL

altri interventi di ottimizzazione sono da fare e ne siamo ben consapevoli.

Nel frattempo, però, è arrivata insieme con l'Inps l'attività indispensabile di formazione, realizzata prima a livello centrale e poi a livello regionale, che speriamo sia utile a tutte le persone coinvolte.

Spero che voi siate ben pronti a cogliere quest'occasione. Si è trattato di una fase di sperimentazione che ha visto la partecipazione di 12 province, ma che ora si sta estendendo a macchia d'olio, in vista dell'attuazione del pieno regime previsto per il 1° gennaio 2006.

I risultati di questa prima fase di sperimentazione non sono negativi: oltre 12.000 sono i DURC già emessi. Devo dire che la maggioranza delle richieste è pervenuta per via telematica – sistema che dobbiamo incentivare a tutti i costi, se vogliamo ridurre il carico operativo che si riversa sulle nostre e sulle vostre strutture territoriali – e i tempi si sono andati riducendo, anche se siamo ancora su livelli elevati.

Qualche tempo fa il tempo medio di rilascio era di circa 38 giorni. Su tale lentezza

incidono anche i tempi che gli istituti impiegano per effettuare le loro verifiche. A dimostrazione dell'impegno per snellire quest'attività vi posso dire che l'Inail ha destinato per il 2006 una quota della retribuzione accessoria, prevista dai contratti integrativi, per ridurre questi tempi.

I nostri operatori, infatti, sono concretamente impegnati in questo, anche perché ne hanno un tornaconto economico. Il mio auspicio è che la forma di collaborazione che c'è stata a livello centrale si concretizzi a livello locale, attraverso riunioni preparatorie e organizzative, senza contrapposizioni e soprattutto integrandosi con l'utenza esterna. Ritengo assolutamente indispensabile per il successo dell'operazione che l'utenza esterna, soprattutto per quanto riguarda gli enti pubblici committenti, ma anche gli intermediari, venga coinvolta e convinta ad utilizzare le procedure telematiche che abbiamo realizzato.

Ci sono ancora dei nodi da sciogliere: primo nodo, la durata del DURC per i lavori privati. Ho sentito il vice-

presidente di Pavia sottolineare come nella richiesta del DURC dovrebbe essere indicato il cantiere per il quale si rilascia la certificazione. Questo è possibile se il DURC ha valenza per quel tipo di cantiere, perché se il DURC ha valenza di un mese - e adesso si auspica di 3 mesi - non può essere limitato ad un cantiere.

Questo può tornare utile in termini di economicità della nostra operatività, però, se privilegiamo questo aspetto, dobbiamo rinunciare a qualcos'altro.

Poi bisogna chiarire se il DURC è obbligatorio nel caso in cui i lavori vengano svolti da ditte artigiane senza dipendenti. È un aspetto che il Ministero del Lavoro sta affrontando, naturalmente una risposta negativa in questo senso ridurrebbe di molto il numero di certificati da emettere ma una soluzione del genere ci vede perplessi (almeno per quanto riguarda Inps e Inail).

A noi interessa molto anche la regolarità contributiva del lavoratore autonomo e, soprattutto nel campo degli artigiani, è frequente l'ipotesi di lavoratori autonomi

che non sono in regola con l'iscrizione all'albo o con il versamento dei premi assicurativi; infatti, non di rado, gli incidenti accadono a queste persone.

Auspico poi che la legislazione nazionale non sia continuamente messa in discussione da quelle regionali. Noi abbiamo impostato un sistema che per l'unitarietà dei nostri enti adotta standard comuni sul territorio e ogni modifica rilevante su tale standard ovviamente costa, sia in termini operativi che economici.

Il mio auspicio è che non siano l'Inail e l'Inps gli enti chiamati a risolvere controversie nell'ambito del sistema delle Casse Edili, quindi che non siano loro a dover decidere se quel soggetto è autorizzato o meno a rilasciare il certificato di regolarità contributiva perché sono problemi che esulano dalla nostra competenza.

Grazie.

Ennio Di Luca
DIRETTORE
CENTRALE
DELL'AREA RISCHI
DELL'INAIL



INTERVENTO DI FRANCO GULLO



Franco Gullo

SEGRETARIO NAZIONALE
FENEAL - UIL

Vorrei fare un breve intervento e sottoscrivere le relazioni che ho ascoltato ieri, ad iniziare da quella del presidente, del vicepresidente e quella tecnica tenuta dal direttore. Il rischio è essere ripetitivi perché, se è vero che ciascuno di noi ha metabolizzato l'impegno che ci attende sulla gestione del DURC, credo che il merito dovrebbe essere comune a tutti. Pertanto mi limito a fare tre considerazioni. Anch'io voglio sottolineare con grande soddisfazione la partecipazione a questa iniziativa.

È una partecipazione non tanto e non solo dal punto di vista di presenze e numeri, ma da un punto di vista del contributo e della voglia di riflettere e partire col piede giusto, anche perché il tema del DURC è di grande attualità. Il 1° gennaio 2006 è alle porte, quindi dobbiamo essere attrezzati per superare la fase sperimentale che ha riguardato le province. A tal proposito, voglio sottolineare anch'io che stiamo ragionando su regole e principi determinati dal Comitato della bilateralità cui siamo tutti tenuti ad attenerci.

Si tratta di regole nazionali che non prevedono deroghe o aggiustamenti a livello locale, di principi elaborati che tendono ad omogeneizzare il sistema dal punto di vista procedurale: parliamo di regole a cui devono attenersi le 119 Casse Edili, come previsto dalla convenzione dell'aprile 2004.

Se questi sono i principi fondamentali credo si debba lavorare tenendoli ben a mente. Con un'accortezza però: io credo che il Comitato della bilateralità e ancor più le parti sociali in esso rappresentate debbano avere capacità di ascolto e capire quando, nel corso della gestione, vi sono problemi di ordine tecnico.

La capacità di ascolto deve comportare la capacità di affrontare e risolvere i problemi veri. Credo che ciascuno di noi debba avere grande rispetto per l'uomo e per la responsabilità dei singoli ruoli, che passano attraverso momenti di collaborazione senza correre il rischio di invadere il campo dell'altro,

perché altrimenti rischiamo di generare confusione, che non interessa a nessuno.

Seconda considerazione: sono state ricordate nella relazione del presidente le finalità del DURC, da un lato la semplificazione per le imprese, dall'altro lato il DURC come strumento di potenziale efficacia contro il lavoro nero e il sommerso e per la copertura contrattuale dei lavoratori.

Ritengo che la sperimentazione sia stata positiva. I dati delle Casse Edili ci dicono che i lavoratori sono aumentati, le ore lavorate sono aumentate e mi pare che siamo sulla strada giusta.

Credo che l'obiettivo da perseguire sia quello del monte salari comune, in base al quale vengono effettuati i versamenti nelle Casse Edili e quelli all'Inps.

Sappiamo che questo dato non è omogeneo, perché anche la base del premio versato all'Inail è differente, quindi in prospettiva si deve lavorare per questo.

Terza considerazione: io, come tutti voi, ritengo che una corretta e coerente gestione del DURC contribuisca non solo alla regolarità del rapporto di lavoro, ma renda il lavoro regolare più sicuro.

Quindi ritengo che si ottenga un risultato positivo sia sul piano dei costi sociali che provocano gli infortuni, ma anche e soprattutto un risparmio di vite umane. Non va dimenticato che la regolarità del rapporto di lavoro aiuta inoltre il processo per la realizzazione della congruità. Anche questo veniva ieri ricordato.

Lo ribadisco perché credo si debba lavorare con maggiore lena.

Un altro elemento positivo è la determinazione che si verrà a registrare sul mercato con un'operazione di trasparenza per permettere alle imprese regolari di operare sul mercato con maggiore lealtà di oggi. Si devono quindi ripristinare quelle condizioni di mercato regolare per rendere regolare il rap-

porto di lavoro e contribuire a migliorare la qualità e l'affidabilità dell'impresa perché non va trascurato che le risorse umane sono una componente della qualità delle imprese.

Infine, personalmente sono convinto che, attraverso il documento di regolarità contributiva, si contrasti la filosofia dei ribassi anomali, perché le quote ribassate vengono recuperate utilizzando lavoro nero nel cantiere.

Voglio fare un'ultima considerazione in merito ai dubbi di ieri, fugati stamattina dal presidente.

Voglio ribadire che il DURC si applica a tutte le imprese, compresi i subappaltatori: da questo punto di vista, non ci sono equivoci né dubbi.

Non sarà facile, ci saranno difficoltà di gestione, forse inferiori nei lavori pubblici (dove si è maggiormente abituati ad interfacciarsi con le autorità e con la pubblica amministrazione in generale) e ci saranno più difficoltà nel settore privato. Rispetto a questo, se mi

Franco Gullo
SEGRETARIO
NAZIONALE
FENEAL - UIL

Franco Gullo
SEGRETARIO
NAZIONALE
FENEAL - UIL

è permesso, vorrei fare un distinguo: ci sono lavori privati importanti, di grandi dimensioni e poi vi è una costellazione di piccoli lavoretti che sfuggono a qualsiasi controllo.

Credo che nei cantieri privati di dimensioni importanti la sindacalizzazione spesso sia sinonimo di regolarità e trasparenza. Nelle piccole realtà, invece, oltre all'impegno di realizzare la banca dati, voglio aggiungere alla vostra attenzione un ulteriore elemento.

Dovremmo individuare nel tempo uno strumento che scardini la convenienza di operare irregolarmente. Da questo punto di vista, credo che si possa contribuire in prospettiva alla causa, che è quella di avere maggiore trasparenza, regolarità, competitività e certezza.

Non mi rimane che augurare a tutti buon lavoro e dimostrare capacità di ascolto che vale per tutti nessuno escluso.

INTERVENTO DI GIULIANO NICOLA



Giuliano Nicola

PRESIDENTE ANAEP
CONFARTIGIANATO

Buongiorno, sono lieto di portare il saluto degli imprenditori edili aderenti alla Confartigianato, ai presidenti e ai direttori delle Casse Edili. Mi sia consentito in particolar modo salutare i dirigenti delle Casse Edili artigiane che testimoniano con la loro partecipazione la volontà di rafforzare i legami di collaborazione con i colleghi dell'industria e di contribuire con le loro idee ed indicazioni a migliorare sempre più il sistema della bilateralità del settore.

Il presidente Aggujaro nella sua relazione si è chiesto se il DURC

sia un'anomalia circoscritta al settore delle costruzioni, oppure un esperimento pilota di un nuovo strumento utile a contrastare la piaga del lavoro irregolare e dell'evasione contributiva.

Alla luce delle prescrizioni e previsioni contenute nella legge finanziaria, la domanda diviene naturalmente retorica dal momento che il governo, alla luce del comma 371 del maxi emendamento, mostra la volontà di estendere l'esperienza dell'edilizia anche a tutti settori i settori produttivi, anche se circoscritta alle imprese che intendono beneficiare delle sovvenzioni

Giuliano Nicola
PRESIDENTE
ANAEP
CONFARTIGIANATO

comunitarie per la realizzazione di investimenti.

L'importanza dell'esperienza in edilizia sta nell'aver aperto la strada e affidato ad un soggetto privato, il sistema delle Casse Edili, la funzione del rilascio del DURC; una responsabilità che le organizzazioni di rappresentanza si sono assunte nella convinzione che la lotta all'abusivismo imprenditoriale, al lavoro irregolare e all'evasione debba vederle sempre in prima linea e in ogni caso protagoniste.

In questo spirito, il mondo dell'artigianato e della piccola impresa ha sottoscritto l'avviso comune di due anni fa nella convinzione che è necessario agire con ogni mezzo contro chi opera senza rispetto per le leggi dello Stato ed altera i principi della libera concorrenza di mercato.

Abbiamo dato la nostra adesione in base a poche ma chiare condizioni, condivise dai tutti. Credo valga la pena ricordarlo soprattutto a coloro che tentano di eluderle ed ignorarle.

La prima condizione è che, contestualmente al DURC, fossero avviate in sede legislativa le iniziative dirette a ridurre il peso del prelievo contributivo che risulta essere il più elevato tra tutti i settori produttivi.

Devo purtroppo constatare che, a distanza di due anni dagli accordi sottoscritti, sono rimasti sulla carta sia l'impegno per la riduzione dei contributi per la cassa integrazione guadagni, sia le proposte che mirano all'emersione e alla regolarizzazione del lavoro straordinario.

Mi ostino a credere che la repressione dei fenomeni negativi non sia di per sé sufficiente a sconfiggere l'evasione, ma che occorra operare contestualmente con il medesimo impegno per rimuovere la cause che la alimentano.

Tra queste cause vi è sicuramente l'elevata pressione contributiva e fiscale che grava sul lavoro in edilizia. Da qui la necessità che non sia accumulato altro ritardo e che siano onorati gli impegni previsti nell'av-

viso comune del 16 dicembre 2003.

La seconda condizione risiede nel rispetto dell'autonomia contrattuale e delle parti sociali che ne hanno sottoscritto l'intesa. L'affidamento dello sportello per il DURC presuppone che le Casse Edili riconoscano reciprocamente i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti mandanti. Mi chiedo perché tale elementare presupposto faccia tanta fatica ad essere rispettato.

Vi chiedo come sia possibile la certificazione della regolarità contributiva di un'impresa, se la Cassa Edile non riconosce il diritto della stessa impresa a procedere ad accantonamenti e versamenti delle quote di adesioni contrattuali, secondo il contratto che essa applica ai suoi dipendenti.

E non mi si venga a dire che il rispetto del contratto nazionale è testimoniato dall'accordo sul salario convenzionale, visto che tutti sanno che questo accordo sia stato voluto unicamente per distribuire oneri in

maniera uguale su tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni.

Non vorrei che qualcuno pensasse che alla Cassa Edile sia permesso di sottrarsi al rispetto delle regole, stabilite come premessa del mandato per rilasciare il DURC.

Un analogo richiamo l'ho fatto per quanto riguarda gli accordi trilaterali sottoscritti tra industriali, artigiani e sindacati. Se mi è lecito parafrasare il capitolo contrattuale, essi costituiscono un obbligo imprescindibile, correlativo all'abilitazione di rilasciare il DURC, da parte delle Casse Edili e pertanto non è ammesso il parziale né tanto meno totale rifiuto.

Vi è una condizione generale che, se non rispettata, rischia di vanificare ogni sforzo posto in essere per contrastare le attività imprenditoriali abusive, il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e fiscale, il mancato rispetto delle norme e della tutela del lavoro.

Questa condizione riposa nella coerenza logica

Giuliano Nicola
PRESIDENTE
ANAEP
CONFARTIGIANATO

Giuliano Nicola
PRESIDENTE
ANAEP
CONFARTIGIANATO

delle scelte politiche e delle azioni amministrative che vengono portate avanti.

Il mondo dell'artigianato è stato il primo sostenitore dell'introduzione della legislazione nel settore edile, del conflitto di interessi fra impresa e proprietario dell'immobile, per rompere il circuito di convenienza e connivenza che è tra le maggiori cause che portano all'evasione fiscale.

Questo circuito virtuoso è messo ora in pericolo dalla legge finanziaria che elimina la riduzione dell'IVA al 10% lasciando soltanto la detrazione dei costi sopportati dal proprietario.

In linea teorica, la correzione parrebbe aumentare il beneficio per il proprietario, in realtà essa rischia di ripristinare una convergenza di interessi che comporterebbero un ritorno in grande stile dell'evasione fiscale. Un tale stato di cose ridurrebbe la potenzialità operativa del DURC stesso.

Di fronte a questa minaccia, tutte le parti in causa

che credono nel DURC e nella sua azione penso debbano chiedere al governo il ripristino della precedente normativa e il rispetto degli impegni previsti sulla scorta dell'avviso comune di due anni fa.

In nome della coerenza politica e legislativa, il mondo dell'artigianato e della piccola impresa si attende che, nella deprecabile ipotesi di un rifiuto di Bruxelles, siano adottate misure alternative premiali nei confronti delle imprese in regola, in grado di premiare gli sforzi che le associazioni di rappresentanza stanno portando avanti per affermare - mediante il DURC - i principi della legalità e della sana competizione del mercato.

Grazie a tutti e buon lavoro.

INTERVENTO DI CARLO FERRONI



Carlo Ferroni
DIRETTORE GENERALE ANCE

Signori buongiorno. Sono molto lieto di prendere la parola davanti a questo affollato convegno delle Casse Edili. Ringrazio il presidente della CNCE per aver invitato l'ANCE e porto i saluti del presidente De Albertis che non è riuscito ad essere qui. Questo convegno assume, a mio avviso, un significato particolare per due motivi.

Il primo è che, purtroppo, coincide con un momento di inversione di tendenza dell'andamento economico del nostro settore.

Ci troviamo ad un passaggio cruciale: il fronte delle opere pubbliche piange, gli stanziamenti e i pagamenti in molti casi si riducono

(il caso ANAS è sotto gli occhi di tutti) e di questo ci dobbiamo preoccupare tutti. Il mercato privato, anche se continua a dare minimi segnali di movimento, è in flessione e crediamo che si debba far leva in futuro su una politica sociale per la casa. Un tema che abbiamo richiesto al governo e sulla quale il governo sta lavorando. Su questo dobbiamo lavorare tutti insieme, non solo per far lavorare imprese e lavoratori, ma anche per rispondere ad un bisogno sociale ed economico del Paese.

Dunque, le prospettive sono queste: dobbiamo stringere i denti per evitare che questo settore (che ha fatto da

Carlo Ferroni
DIRETTORE
GENERALE
ANCE

traino a tutta l'economia italiana) ceda il passo ad una situazione pesantemente critica.

L'altra occasione per cui ritengo che il convegno abbia particolare rilevanza è la cosiddetta "solennizzazione" dell'avvio del DURC. Voglio sottolineare l'importanza di questo strumento, volto a combattere il lavoro irregolare.

È uno strumento che come parti sociali abbiamo voluto con molta determinazione e adesso siamo pronti a gestirlo nel modo più adeguato. Da questo momento, le nostre Casse Edili diventano un punto di riferimento essenziale come spartiacque fra regolarità e irregolarità del lavoro.

È un ruolo che credo le Casse possano rivendicare. Siamo orgogliosi di questo strumento di bilateralismo che a suo tempo ci venne da più parti invidiato e (malamente) copiato, che esiste ormai da molti anni. Naturalmente l'esserne orgogliosi non vuol dire che non vi siano miglioramenti da fare.

Mi preme rivendicare l'impegno posto dall'Ance nel combattere il lavoro nero.

Un impegno su cui ci prodighiamo da tempo, molto prima che si parlasse di DURC, per motivi etici. Siamo fieri di impegnarci perché riteniamo che abbia benefici per i lavoratori e anche per le imprese, perché se il lavoratore si sente protetto, lavora più volentieri e con maggiore impegno; inoltre lo riteniamo utile anche per normalizzare la concorrenza fra le imprese. E' un impegno che viene da lontano anche perché siamo convinti che alla regolarità contributiva sia connesso un problema cui siamo estremamente sensibili: quello della sicurezza sui cantieri di lavoro.

Voglio darvi un dato di confronto tra la percentuale di irregolari sul totale dell'economia italiana e sul totale del nostro settore.

Nel 1995, la percentuale di irregolari nell'intera economia era del 14,5% e nel nostro settore il 16,5%. Dieci anni dopo c'è stato un abbassamento per tutti: 13,4% sul totale, 12,5% nel nostro settore. Quindi abbiamo scavalcato la media dell'intera economia! Mi sembra un fatto importante, di cui tutti ci dobbiamo

compiacere.

Passando a parlare dell'avviso comune devo dire che esso testimonia ancora una volta la grande disponibilità dell'Ance. Conosciamo i contenuti dell'avviso (l'estensione ai lavori privati del DURC; la denuncia del giorno prima; la penalizzazione per i casi d'inadempienza etc...) e sappiamo che le imprese, insieme ai sindacati, sono disposte a sostenere sacrifici per ottenere questi obiettivi. Abbiamo assecondato il governo nella dichiarata lotta al sommerso più di ogni altro settore, raggiungendo risultati oggettivi e favorendo l'elaborazione di norme che le nostre Casse edili si stanno impegnando a portare avanti.

Lasciatemi dire, però, che, mentre noi abbiamo fatto tutto il possibile, la risposta da parte del governo nella lotta alle fonti del nero non è stata adeguata, anzi è stata pressocchè nulla.

La prima fonte del nero riguarda l'elevatezza delle contribuzioni, perché se è etico e morale che si debba pagare tutto il dovuto, non sempre questo porta vantaggi quando si tratta di

misure espropriative (specie in un momento in cui nascono concorrenze con altri Paesi che hanno sistemi diversi dai nostri).

Avevamo chiesto la strutturabilità del famoso 11,50%. Avevamo chiesto la riduzione dell'aliquota CIG, avevamo parlato di decontribuzione dei trattamenti aggiuntivi e fatto altre proposte, che però sono rimaste disattese. Anche la questione dei disabili in cantiere è rimasta sulla carta: non c'è nessuno che ci ha dato torto, ma gli atteggiamenti demagogici hanno fatto sì che l'adozione di questa norma non venisse mai adottata e questo ha portato la ricrescita del "nero" e si è rivelato un limite alla crescita delle imprese. Invito quindi gli amici sindacalisti ad unirsi a noi, come sempre hanno fatto, per premere sulle forze politiche affinché questi obiettivi volti alla lotta contro il lavoro nero possano essere raggiunti, fin da adesso o dal prossimo governo.

Ovviamente esistono altre fonti di nero. I ribassi eccessivi finiscono per indurre a comportamenti riprovevoli perché abbiamo un'ammini-

Carlo Ferroni
DIRETTORE
GENERALE
ANCE

Carlo Ferroni
DIRETTORE
GENERALE
ANCE

strazione non capace di eliminare le offerte anomale. Per fronteggiare questi problemi servono persone esterne e capaci che operino per conto dell'amministrazione in questo senso. Passando al discorso dell'Iva sulle ristrutturazioni vorrei dire che esistono differenze sostanziali tra un'Iva al 20, al 10 o al 36%. Il rischio è che questa potente leva di emersione dal sommerso si vanifichi. Abbiamo due scadenze davanti: la prima è la riunione Ecofin del 6 dicembre prossimo; la seconda riguarda la scadenza della legge finanziaria in cui si era proposto di portare l'Iva al 10%, poi al 20%: speriamo che si torni a dire 10%. Per concludere vorrei tornare al discorso che facevo precedentemente riguardante l'essere orgogliosi del nostro sistema di Casse Edili. Ma ci sono alcuni punti che devono essere chiariti. Innanzitutto il tema finanziario. Occorre che le contribuzioni siano strettamente collimate agli impegni contrattuali, per onorare i quali vanno usate le eventuali eccedenze giacenti presso le Casse. In un momento di

difficoltà che tende ad aggravarsi in futuro, credo che questa sia una regola d'oro a cui tutte le Casse dovrebbero attenersi. Bisogna evitare i rischi che portano ad una finanziarizzazione del sistema. Inoltre, sotto il profilo organizzativo, voglio ricordare gli obiettivi che sono stati nuovamente ribaditi nel contratto di lavoro: l'armonizzazione e l'omogeneizzazione delle attività degli organismi paritetici, il potenziamento dei tre enti nazionali di coordinamento, la nascita di regole cogenti per gli organismi territoriali che rendano automatica l'applicazione delle regole emanate dal centro, la nascita di un sistema nazionale a rete ed infine la razionalizzazione dei costi del sistema paritetico, ottimizzando l'utilizzo delle risorse finanziarie e prevedendo rigorosi sistemi contabili ed analisi del bilancio. Io sono certo che tutti i rappresentanti delle Casse Edili si sentano impegnati nelle direzioni che mi sono permesso di ricordare, con il massimo rigore, trasparenza ed efficienza per farci essere ancora più orgogliosi di ciò che stiamo realizzando.

INTERVENTO DI DOMENICO PESENTI



Domenico Pesenti
SEGRETARIO GENERALE
FILCA CISL

Per prima cosa devo ringraziare la presidenza e la direzione Cnce per come è organizzato il convegno, per la possibilità di trasformare questo appuntamento in un momento forte di sintesi che esprime ciò che si fa in ogni Cassa Edile. Credo sia un patrimonio, questo, per tutte le organizzazioni sia sindacali che imprenditoriali, e sia anche un modo per far conoscere meglio l'edilizia, far parlare di essa in modo positivo e per far conoscere come questo settore lavora con risorse proprie per cercare di darsi una nuova immagine. Penso che le iniziative già ricordate, attraverso il meccanismo

dell'Avviso comune, saranno ampiamente sostenute dalle organizzazioni sindacali e penso che si possa fare anche qualcosa in più. Concordo con chi ritiene troppo elevato il costo previdenziale per l'edilizia rispetto agli altri settori. Dobbiamo parificare tutti i costi previdenziali di chi lavora in un cantiere. Non è possibile fare concorrenza sleale, rispetto a costi differenziati, sulla base della forma di assunzione della persona. Inoltre, credo sia legittima la richiesta di rendere definitive tutte le agevolazioni già in atto, ma anche di difendere le detrazioni per le ristrutturazioni, che penso debbano essere

Domenico Pesenti
 SEGRETARIO
 GENERALE
 FILCA CISL

estese a tutte le costruzioni e a tutti i lavori edili. Questa è una forma di legalità e trasparenza nel sociale, tra i cittadini. Credo che queste proposte dell'Ance vadano sostenute e rilanciate.

Dal 1° gennaio 2006 partirà un nuovo strumento per dare maggiore trasparenza al settore, uno strumento che ci aiuterà a ridare al settore un'immagine positiva. Il DURC sarà utile ai lavoratori ed ai loro figli affinché amino la professione del muratore, ma anche a chi continua - pur nelle difficoltà - a costruire sul territorio, a far sì che le imprese abbiano un nome ed una storia.

Io credo che il DURC abbia una duplice funzione: da una parte favorire le imprese vere, serie, che vogliono dare continuità; dall'altra parte, espellere dal mercato tutte quelle imprese che nascono e muoiono ad ogni cantiere. Questa immagine positiva si rivelerà anche una tutela per gli stessi utilizzatori, perché, in un'impresa seria, i lavoratori tutelati producono meglio e bene.

Dobbiamo consolidare

questa opportunità che il DURC ci offre, partendo dal fatto che questo documento deve essere rilasciato a tutte le imprese che fanno i lavori, anche a quelle che poi entrano in subappalto. Per questo credo sia sbagliato abolire la responsabilità in solido fra le imprese, perché si tratta di uno strumento che obbliga tutte le imprese a selezionare le imprese subappaltatrici in modo corretto. Si tratta di uno strumento che darà sicurezza anche alle imprese appaltanti perché sapranno che hanno affidato il loro lavoro ad imprese regolari.

E' importante che rimanga un vincolo di responsabilità tra tutti coloro che operano in un cantiere. Credo che si debba fare in modo che chi vuole aprire un'impresa debba avere un permesso, perché sappia che quel permesso gli può essere ritirato. Tale permesso dovrebbe legarsi a requisiti quali il rispetto delle norme antinfortunistiche, del diritto e della tutela dei lavoratori.

Io sono convinto che il DURC nel settore porterà

anche risultati positivi nella sicurezza perché dove non si rispetta la legge, non si rispettano neppure le persone, dove ci si preoccupa di lavorare a tutti i costi non si tiene conto nemmeno della vita delle persone.

La regolarità, il rispetto delle normative, la serietà degli imprenditori perciò porterà maggiori garanzie e benefici per tutti, sia ai lavoratori che agli imprenditori.

Il DURC vale anche per i lavoratori autonomi.

Certamente non spetta alla Cassa Edile certificare chi è un lavoratore autonomo, ma occorre fare in modo che ogni lavoratore autonomo sia regolare.

Il DURC è una sfida per tutto il nostro sistema, ma con l'Inps e l'Inail – due strutture pubbliche – questa sfida è diventata una collaborazione: questa è la vera vittoria.

La situazione era difficile, ma la stiamo superando grazie soprattutto al patrimonio di professionalità dei direttori e di tutto il personale delle Casse Edili sparse sul territorio nazionale. Credo che loro, così poco riconosciuti nel

nostro lavoro sindacale, siano invece molto importanti perché è anche grazie alla loro voglia di essere protagonisti che si sta vincendo questa sfida.

Per semplicità, a volte, chiamo la Cnce la Cassa Edile nazionale: noi oggi abbiamo bisogno proprio di una “testa” nazionale che possa aiutare tutto il sistema a funzionare in modo uniforme sul territorio. Abbiamo bisogno di uno strumento di applicazione delle decisioni nazionali.

Non è possibile continuare con accordi nazionali che non vengono applicati dentro le Casse e che non vengono rispettati dentro lo stesso sistema.

La Cnce ha anche questo compito: fare in modo che tutto il sistema rispetti le decisioni delle parti nazionali, perché ciò fa parte dell'efficienza del sistema.

Il protocollo che abbiamo appena firmato, facente parti degli impegni contrattuali, non ha lo scopo di prosciugare le risorse delle Casse, ma ha come obiettivo quello di far in modo che i costi contrattuali che sostengono la funzionalità di tutto il sistema, siano

Domenico Pesenti
 SEGRETARIO
 GENERALE
 FILCA CISL

Domenico Pesenti

SEGRETARIO
GENERALE
FILCA CISL

costi capaci di trasformarsi in efficienza per tutto il settore. Tutte le Casse devono avere degli indirizzi per valutare il loro grado di efficienza e per valutare il loro costo medio rispetto a tutte le altre Casse.

Il DURC, poi, ci obbliga ad un sistema che rilasci questo documento in modo certo e uniforme, con regole uguali per tutte le imprese su tutto il territorio nazionale. Questa è una grande sfida perché è anche un grande rischio. Rilasciare documenti di regolarità contributiva in modo diversificato rispetto al funzionamento delle Casse o alla mentalità del territorio vuol dire mettere tutto il sistema a rischio di risarcimento danni.

Noi dobbiamo fare in modo che tutto il sistema rilasci il DURC con le stesse modalità per essere di garanzia alle stesse imprese.

La mobilità che esiste tra imprese e lavoratori può essere maggiormente tutelata da un sistema nazionale che li possa seguire e che permetta loro di trovare su tutto il territorio le stesse regole, gli stessi criteri, le stesse tutele.

Le Casse Edili con questa nuova funzione di rilascio del DURC rimangono enti privati, ma oggi hanno ricevuto un compito di servizio pubblico.

Tutto questo deve spronarci a trasformare i nostri enti in strumenti a servizio del settore, e non in strumenti di singole parti sindacali o imprenditoriali. Abbiamo fatto un passo importante in questa direzione con il Comitato della bilateralità. Si tratta del primo tavolo dove tutte le parti firmatarie dei contratti si ritrovano tra loro per poter intavolare un dialogo. Certamente è un passo è importante, ma va completato.

Tutti gli enti esistenti devono diventare un unico grande sistema, avendo per tutte le imprese e per tutti i lavoratori pari costi e pari prestazioni.

Se noi oggi permettiamo la nascita di Casse Edili che non hanno costi contrattuali unificati sul territorio, permettiamo che singole organizzazioni, imprenditoriali o sindacali, possano costituire enti che poi non applicano una normativa condivisa, perché non hanno firmato i contratti

collettivi di settore, rischiando di far crollare tutto il sistema.

E' importante che dentro questo ragionamento sul servizio al settore non si permetta la costruzione di nuovi enti fatti da singole associazioni imprenditoriali o da sindacati non firmatari dei contratti nazionali. Questo è un impegno che deve essere rispettato da tutti.

Questo è un modo anche per tutelare la nostra esperienza di bilateralità, uno strumento questo che, come ben sapete, non è alternativo alla contrattazione. Le nostre parti sociali contrattano, forse un po' poco, ma contrattano e poi si sono dotate di strumenti come le Casse Edili per applicare correttamente ai lavoratori e alle imprese quanto contrattualmente deciso.

Io credo che dentro questa nostra esperienza positiva degli enti bilaterali possiamo inserire una nuova aspettativa: quella di stabilizzare i lavoratori e fare in modo che colui che entra nel cantiere per la prima volta si innamori del settore e rimanga dentro la profes-

sione, perché anche questo è un modo per ridurre gli infortuni, per trovare manodopera specializzata, per far sì che non si debbano continuamente formare nuovi lavoratori rispetto alle necessità dell'impresa. Per questo dobbiamo far sì che i lavoratori trovino le imprese e viceversa. Dobbiamo dare al nostro sistema il compito di far incontrare la domanda-offerta di lavoro. Grazie.

Domenico Pesenti

SEGRETARIO
GENERALE
FILCA CISL



INTERVENTO DI GIOVANNI TONIONI



Giovanni Tonioni

PRESIDENTE CNA COSTRUZIONI

Anche noi vorremmo partire dal ringraziamento alla direzione e alla presidenza della CNCE per averci dato l'opportunità di parlare davanti a una platea così numerosa e qualificata.

Partendo dal titolo della relazione introduttiva al dibattito di oggi ("DURC: anomalia edile o esperienza pilota?"), per la CNA Costruzioni la risposta è scontata.

Siamo certi che dalla specificità del mondo delle costruzioni possa nascere uno strumento capace di diventare un riferimento per tutti nella lotta contro l'irregolarità, l'evasione contributiva e il lavoro nero nel nostro Paese.

Le imprese regolari, che noi rappresentiamo e che sono la maggioranza, sono le prime a essere interessate alla qualificazione degli operatori dell'edilizia e ad una gestione del mercato del lavoro che contrasti quei fenomeni di concorrenza sleale, garantendo sicurezza ai lavoratori e agli utenti. Per questo abbiamo sottoscritto con estrema convinzione l'Avviso comune del 16 dicembre 2003 per la lotta contro il lavoro nero e la successiva Convenzione del 15 aprile 2004 tra tutte le associazioni imprenditoriali dell'edilizia, i sindacati dei lavoratori, l'INPS e l'INAIL sulle modalità di rilascio del DURC da parte delle

Giovanni Tonioni
PRESIDENTE CNA
COSTRUZIONI

Casse Edili.

Sappiamo che l'introduzione del DURC rappresenta un impegno considerevole per le imprese e per tutto il sistema, ma riteniamo che lo sforzo sarà giustificato, se questo strumento permetterà di raggiungere le finalità per cui è stato pensato.

E' partendo da questa convinzione che ci siamo impegnati con tutte le nostre strutture per far sì che l'avvio dell'emissione del DURC avvenga in modo efficace e sia percepito dalle imprese in modo positivo e non come l'ennesimo adempimento burocratico.

E' questo il nostro obiettivo ed è per questo che, al momento della pubblicazione della circolare applicativa nel luglio scorso, abbiamo manifestato con forza le nostre perplessità alle istituzioni ed alle altre forze sociali.

Nel corso del lungo e laborioso iter, che ha portato dalla stipula della convenzione 2004 alla definizione della circolare, l'impostazione originaria è stata in parte modificata.

Abbiamo percepito il rischio che un eccesso di vincoli e di appesantimenti procedu-

rali possano ostacolare il decollo dell'iniziativa.

Uno degli aspetti che noi criticiamo è quello relativo alla validità temporale del DURC: tutte le parti sociali avevano convenuto fosse stabilita in 3 mesi. Riteniamo che la validità di 30 giorni stabilita dalla circolare sia insufficiente: si rischia di ingolfare le Casse Edili con una pletora di richieste di certificati, con costi rilevanti per le imprese e per le Casse stesse e con accresciute difficoltà nella verifica della regolarità contributiva.

Abbiamo appreso con soddisfazione che il sottosegretario Sacconi, il 15 novembre scorso, di fronte alle Commissioni riunite della Camera dei deputati, si è espresso a favore di un allungamento a tre mesi del periodo di validità del DURC. Il sottosegretario - come ci ha confermato ieri - ha affermato che tale modifica è giustificata e non intaccherebbe le finalità per le quali il documento è stato disciplinato, e ha proposto l'inserimento nella Finanziaria 2006 di un emendamento in tal senso.

Ci auguriamo che tale proposta venga accolta.

Un altro sostanziale fattore

di cambiamento in negativo rispetto al testo della Convenzione è costituito dall'omissione, nella circolare del Ministero del Welfare, del richiamo al riconoscimento dell'autonomia contrattuale, della reciprocità e dell'applicazione nelle Casse Edili dei contratti e degli accordi stipulati dalle associazioni artigiane e sindacali.

Noi riteniamo che sia un principio fondante della Convenzione e che la sua applicazione resti discriminante rispetto alla possibilità di emissione del DURC. Occorre procedere rapidamente all'implementazione e alla verifica delle procedure applicative per il funzionamento della banca dati delle imprese irregolari e per l'emissione dei certificati, per consentire alle Casse Edili di rispondere alle richieste delle imprese in tempi il più possibile brevi. E' necessario, a tal fine, affrontare alcune questioni ancora da chiarire relative, ad esempio, alle modalità di certificazione della regolarità contributiva per le imprese che applicano contratti diversi da quelli dell'edilizia e per le imprese senza

dipendenti.

C'è la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale uniformità di regole e comportamenti da parte delle Casse e degli Istituti. Da questo punto di vista, un ruolo fondamentale deve essere svolto dal Comitato di bilateralità opportunamente previsto dalla convenzione 2004 ed insediato a marzo 2005. Nel Comitato, infatti, sono presenti tutte le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati e ad esso spetta il potere di utilizzo e controllo della banca dati delle imprese irregolari e la definizione di regole, criteri e modalità attraverso cui le Casse Edili rilasciano il documento unico di regolarità contributiva.

Il Comitato è lo strumento che garantisce l'unicità del sistema, ed è per questo che deve essere un' unica sede decisionale sulle tematiche inerenti al DURC e deve avere una continuità di lavoro per affrontare le questioni aperte e quelle che in corso d'opera si presenteranno.

CNA costruzioni resta convinta che il DURC possa essere uno strumento importante per mettere ordi-

Giovanni Tonioni
PRESIDENTE CNA
COSTRUZIONI

Giovanni Tonioni
PRESIDENTE CNA
COSTRUZIONI

76



ne nel mercato del lavoro edilizio, un mercato di grande importanza per il nostro Paese.

Gli addetti sono cresciuti costantemente negli ultimi anni fino a registrare nel secondo trimestre del 2005 il dato record di 1.944.000 unità.

Nel primo semestre 2005, la metà dell'incremento occupazionale dell'intero sistema economico era dovuto all'edilizia.

Il tasso di crescita del '99 è stato, in edilizia, del 30% contro il 10% delle altre attività economiche. Molto sostenuta è stata anche la crescita delle imprese che nel secondo trimestre 2005 sono state 710.000 di cui 526.000 artigiane. Nel 2004 si è registrato un saldo positivo tra nuove iscrizioni e cessazioni di oltre 29.000 unità, pari a un terzo del saldo complessivo di tutti i settori, mentre 15.000 sono state le nuove iscrizioni di imprese in cui il titolare è un immigrato.

Il settore dell'edilizia ha registrato 7 anni consecutivi di crescita, ma abbiamo iniziato a registrare segnali di rallentamento ed inoltre crescono le preoccupazioni

delle imprese.

Penso ai possibili effetti della finanziaria, con la diminuzione delle risorse per le opere pubbliche per oltre il 6% e alla drastica riduzione dei trasferimenti ai comuni, alle province ed alle regioni che potrebbero comportare un calo delle opere pubbliche, già calate del 20% nell'ultimo anno, opere fondamentali per la competitività dei sistemi economici locali. Un altro fattore di preoccupazione è costituito dalla previsione di un trasferimento all'Anas di soli 1.700 milioni di euro: questo provocherà una crisi di liquidità che potrebbe portare ad una sospensione dei pagamenti dei lavori in corso - come già accaduto nei mesi scorsi - con grave danno per le imprese.

Uno degli aspetti che ci preoccupa di più è la modifica della agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni: da un lato si aumenta la detrazione fiscale dal 36 al 41 %, dall'altro si riporta l'IVA dal 10 al 20%. Se è positivo l'aumento della detrazione al 41%, l'IVA al 20% rende meno appetibile per gli utenti il ricorso all'incentivo, infatti era stata proprio la

riduzione dell'IVA dal 10 al 20 % a contribuire fortemente al successo del provvedimento.

Da notare che dalla norma originaria del 41% si è innalzato da cinque anni il tempo di recupero del beneficio fiscale. Mi auguro che ci sia un forte impegno da parte del governo italiano affinché, a livello comunitario, il consiglio Ecofin delibere positivamente sulla possibilità di mantenere l'IVA ridotta nel settore delle costruzioni e auspico che il Parlamento riporti nella Finanziaria in corso di approvazione l'IVA al 10 % su manutenzione e ristrutturazione.

Il rischio, altrimenti, è che si riducano le richieste di agevolazioni con un ritorno al nero.

I dati dell'occupazione sul numero delle imprese sono indubbiamente positivi perché testimoniano il grande dinamismo del nostro settore, anche se non è tutto oro quel che luccica.

L'aumento del numero delle imprese è anche lo specchio di una crescita tumultuosa, che vede arrivare sul mercato, oltre che imprese qualificate, altre totalmente

improvvisate.

Da quest'ultima tipologia di imprese derivano molti dei fenomeni degenerativi del settore che si traducono in forme di concorrenza sleale, basate sull'evasione normativa e contributiva, che mettono a rischio la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti.

E' per questo motivo che la CNA sostiene da tempo la necessità di una normativa di accesso al settore dell'edilizia che garantisca la professionalità nel settore e l'adeguata organizzazione di chi opera nel comparto.

Non ci interessano steccati corporativi. Il nostro obiettivo non è quello di contingentare le imprese del settore delle costruzioni per limitare la concorrenza: infatti, non chiediamo tetti quantitativi o protezioni tariffarie, ma solo che sia prevista – per chi vuole entrare nel settore – una sufficiente formazione e che tale formazione sia validata da strutture indipendenti. Questa nostra esigenza è condivisa anche dalle altre organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori. Infatti, l'Avviso comune del dicembre 2003 sulla lotta al lavoro nero tra

Giovanni Tonioni
PRESIDENTE CNA
COSTRUZIONI

Giovanni Tonioni
PRESIDENTE CNA
COSTRUZIONI

l'altro afferma che : "Le parti sociali, per dotare il settore di efficaci strumenti alla lotta all'evasione contributiva, concordano sulla necessità di istituire un sistema di regole per l'accesso al settore tramite percorsi formativi obbligatori". Per questo motivo abbiamo sostenuto la proposta di legge inerente la regolamentazione sull'accesso al settore, che ha come primo firmatario l'On. Gonario e che è stata firmata anche da altri 50 parlamentari di tutti gli schieramenti politici.

La discussione del provvedimento è già iniziata nella Commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera dei Deputati ed è stata valutata positivamente anche dal governo, per cui auguriamo che possa avere un rapido iter di approvazione.

C'è un interesse convergente di tutte le parti sociali per la regolamentazione e la trasparenza nel settore e credo che la bilateralità possa essere uno dei fattori chiave per lavorare in questa direzione.

I nostri enti bilaterali hanno una tradizione che risale a molto tempo fa, sono cresciuti e hanno saputo ade-

guarsi a nuove esigenze e funzioni.

Le leggi di riforma del mercato del lavoro attribuiscono loro nuovi compiti di grande importanza. Credo che le organizzazioni imprenditoriali e sindacali debbano lavorare insieme per cogliere opportunità che contribuiscano ad incrementare lo sviluppo del settore, valorizzando le esperienze positive compiute sul terreno della sicurezza e della formazione adeguandole ai nuovi bisogni, indotti, tra l'altro, dall'inserimento dei lavoratori immigrati e misurandosi con le nuove normative. Per questo c'è la necessità di lavorare alacremente per garantire la sinergia fra tutto il mondo degli enti bilaterali e il DURC può essere un fondamentale banco di prova in questa direzione. E' dunque necessario partire con il piede giusto evitando forzature che possano sminuire la portata di questa iniziativa, nella convinzione che il successo di questo strumento è obiettivo condiviso da tutti.

Grazie.

INTERVENTO DI MAURO MACCHIESI



Mauro Macchiesi

SEGRETARIO NAZIONALE
FILLEA CGIL

Buongiorno. Condivido quello che è fino ad ora è stato espresso e penso che sia una contributo importante in quanto indice di un ulteriore avanzamento del lavoro fatto in questi mesi per l'avvio del DURC.

Permettetemi di fare alcune considerazioni sugli interventi che mi hanno preceduto. Oggi non si tratta di fare polemiche sterili, ma di leggere la realtà.

Prendo come esempio i grandi appalti pubblici e mi riferisco in modo particolare ai diciannove general contractor: soltanto uno tra di loro ha i

cantieri aperti, mentre la TAV è ferma non perché in Val di Susa i cittadini stanno bloccando i cantieri, ma perché, se non ci sarà il contratto integrativo, i lavori non andranno avanti. Sulla Milano – Genova, l'Italfer ci aveva comunicato che i lavori sarebbero partiti nel novembre 2004, mentre sono ancora fermi. La finanziaria 2006 non aiuta, perché a fronte della richiesta dell'onorevole Lunardi, Ministro delle Infrastrutture, di una copertura di circa 8 miliardi di euro per continuare a tenere aperti i cantieri in corso, non si è

Mauro Macchiesi
 SEGRETARIO
 NAZIONALE
 FILLEA CGIL

ottenuto nulla, perchè mancano i soldi.

La finanziaria, di fatto, non solo riduce i trasferimenti all'Anas, ma è l'Anas stessa che non esiste più, perché se va in porto il progetto di riforma, l'Anas verrà divisa e non si capisce chi interverrà in questo Paese a gestire il sistema di mobilità ordinario.

Passando alla questione delle ristrutturazioni, non c'è solo un problema di riduzione dell'efficacia di un meccanismo finanziario, ma viene messo in discussione un sistema giudicato importante per l'emersione dal lavoro nero. È evidente che quando si riducono i vantaggi su cui si basa questo sistema, si rischia di vanificarlo. Era necessario rafforzare questo strumento, dopo anni, ma non è un caso se le ristrutturazioni sono aumentate del 300% e anche qui è stata fatta una bella sforbiciata nel tetto massimo, rispetto al risparmio fiscale e alla sua distribuzione nel tempo.

Non so chi ha pronuncia-

to la famosa battuta "una casa per tutti", ma sicuramente in questo Paese bisogna ridisegnare, in maniera non indistinta, il finanziamento per le politiche della casa. Infatti un conto è intervenire su un'abitazione per il certo medio e un conto è intervenire sulle abitazioni per le classi più svantaggiate, dove, senza un intervento pubblico, non si riesce a fare molta strada.

Una soluzione sarebbe stata quella di finalizzare il cosiddetto "bonus a pioggia" per lo più alle giovani coppie. In tal modo l'ammortamento del mutuo poteva allungarsi di un paio d'anni. Un'altra soluzione poteva riguardare l'abbassamento di un punto del tasso di interesse sui mutui.

E' ovvio che ci troviamo davanti ad un quadro preoccupante, ma questa non può essere una scusa - lo diciamo con franchezza alle associazioni imprenditoriali - per non chiudere i tavoli delle trattative ancora aperti, in quanto, fino ad oggi, il settore ha goduto di

buona salute.

Occorre un lavoro comune affinché il settore continui a prosperare.

C'è una fase espansiva, forse la più lunga del dopoguerra. Ma dobbiamo ugualmente riflettere sul perché, in una situazione così favorevole, l'impresa italiana non cresca e soprattutto non produca ricchezza da reinvestire nel sistema. C'è un problema di lavoro nero, anche perché in questo settore troppe sono le imprese costituite soltanto da "pulmini". Quindi, spesso, nella fase di realizzazione all'interno del cantiere, non c'è più l'impresa ad organizzare il lavoro, ma solo scatole vuote.

Quando sottoscrivemmo l'Avviso comune contro il sommerso, i rappresentanti del governo ci dissero: "Noi collaboriamo, ma voi non chiedeteci soldi". Si trattava di un documento impegnativo, ma iniziato il lavoro sul DURC, abbiamo dovuto constatare che, a parte l'ambito tecnico, è venuto meno un coordinamento politico che si sarebbe

rivelato positivo anche per la realizzazione degli altri punti.

Noi come Fillea, Filca e Feneal abbiamo prospettato a luglio due proposte di legge: da una parte di avere una legislazione che aiutasse a praticare politiche industriali per il settore e dall'altra che ci fossero forme di agevolazione per le imprese strutturate che consentissero loro di rimanere sul mercato. Su queste proposte ci siamo confrontati con le associazioni imprenditoriali; l'Ance ha espresso parere positivo, con l'Aniem - Confapi abbiamo sottoscritto un comunicato d'apprezzamento su alcuni punti di quelle proposte e punti di contatto non sono mancati anche con le Associazioni artigiane.

Mentre chiediamo agli altri di fare la loro parte, mettendo in luce i ritardi e le lentezze, è evidente che dobbiamo guardare anche a noi stessi, al sistema delle Casse Edili.

Credo che sia il sistema nazionale e territoriale che le parti sociali nazio-

Mauro Macchiesi
SEGRETARIO
NAZIONALE
FILLEA CGIL

Mauro Macchiesi

SEGRETARIO
NAZIONALE
FILLEA CGIL

nali e territoriali debbano prendere atto che si è chiusa la stagione del “fai da te”. Se ogni Cassa Edile nella sua provincia definisce le proprie regole per il rilascio del DURC, non andremo molto lontani.

Quindi dobbiamo impegnarci a difendere il sistema come sistema nazionale, perché altrimenti le incursioni si manifesterebbero ogni singolo giorno. Per esempio, se il Consiglio regionale della Sicilia, decide di cambiare le regole per gli appalti pubblici e decide che il DURC ha una valenza di quattro mesi, comporta una sorta di interruzione dell'efficacia del DURC. Credo sia opportuno fare chiarezza. Avere un sistema significa avere regole omogenee sia verticalmente che orizzontalmente nel rapporto fra i vari sistemi contrattuali in essere.

Le varie realtà devono riconoscersi reciprocamente e dialogare. Come Casse Edili dobbiamo ottimizzare la nostra organizzazione per ottenere risultati ottimali.

Ritengo sia interessante quanto detto dal presidente dell'Ance di Torino: “Il DURC è uno strumento efficace, se riusciamo a fare il piccolo passo della congruità”. E' una verità. Realizzare un sistema di congruità è complicato e dagli esiti incerti. Ma con il lavoro e la modernità dei mezzi a disposizione raggiungere un risultato che può essere messo in campo immediatamente è possibile.

INTERVENTO DI FABRIZIO MARCHI



Fabrizio Marchi
PRESIDENTE ANIEM
CONFAP

Buongiorno a tutti. Vi ringrazio dell'invito rivoltomi e porto i saluti di tutta la mia associazione.

Non è facile intervenire dopo tutti i giudizi espressi su un tema che sentiamo molto vivo, tanto è che mi sento di sottoscrivere la quasi totalità delle cose ascoltate finora.

Volevo comunque affrontare un argomento, secondo il mio parere, non trattato a sufficienza: l'importanza del DURC, quale esperienza pilota che il mondo delle costruzioni può dare ad altri ambiti contrattuali.

Il DURC ha valorizzato ed esaltato

quello che è il sistema della contrattazione, affidandole un ruolo di controllo e disciplina svolto nel pubblico interesse.

Di DURC si comincia a parlare nell'Avviso comune, in cui si legge che: "gli interventi per la regolarità delle imprese e per la sicurezza nel lavoro non possono prescindere dal ruolo affidato dalle parti sociali nei contratti collettivi di lavoro agli enti bilaterali che pertanto assumono un'importanza strategica per gli obiettivi del presente Avviso".

Questo concetto appena espresso implica che questo ruolo, affinché possa essere effettivamen-

Fabrizio Marchi
PRESIDENTE
ANIEM - CONFAPI

te esercitato, debba essere esercitato da enti bilaterali che abbiano comportamenti e regole omogenee, regole che siano in grado di superare le diversità delle varie rappresentanze di interessi, che sono, comunque, la linfa vitale del sistema.

E' chiaro che da un sistema coordinato uscirà una soluzione che garantirà un'efficacia di azione maggiore rispetto alla soluzione uscita da un sistema frammentato. In questo contesto assume, quindi, un'importanza centrale la valorizzazione della contrattazione collettiva, la sua completa e integrale applicazione su tutto il territorio nazionale. Questo concetto è stato poi inserito nella Convenzione sul DURC, riferendo che: "il rilascio del DURC può essere effettuato esclusivamente da Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l'avviso comune del 2003, che applichino il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il

settore artigiano".

Quindi, la decisione di affidare alle Casse Edili una funzione di pubblico interesse fu data previa garanzia che le Casse si impegnassero nel rispetto di tutti i contratti e di tutte le convenzioni stipulate, sia dalle parti datoriali che sindacali. E' chiaro che solo la completa legittimazione dei contratti stipulati dalle parti che hanno sottoscritto il DURC consente di validare queste procedure ed è anche chiaro che solo il rafforzamento della cultura della legalità consente di emarginare il lavoro sommerso.

Con questi presupposti siamo rimasti stupiti e rammaricati quando il Ministero del Lavoro nell'emanazione della circolare di avvio del DURC, ha voluto eliminare questo paragrafo dalla circolare, consentendo, tra l'altro, alle cosiddette Casse anomale di entrare in questo processo.

Rischiamo in questo modo di vanificare il cosiddetto "effetto sistema" che mi sembra una delle cose più importanti che il DURC ha

messo insieme, cioè la capacità di dialogare fra enti diversi.

Questo comportamento è grave e incomprensibile in quanto il Ministero era presente, a suo tempo, nella convenzione che abbiamo firmato inizialmente: anzi, era il garante degli accordi presi.

Si è detto che la circolare è stata emanata a firma delle associazioni degli imprenditori e dei sindacati che ne fanno parte; in realtà, questo non né vero perché la mia ed altre associazioni non hanno sottoscritto quella convenzione proprio per la mancanza di quella parte così importante.

Infatti, la circolare è stata emanata sulla stampa solo per volontà del Ministero. La mia ed altre associazioni non hanno voluto bloccare la circolare, dimostrando grande senso di responsabilità.

E' stato fatto tutto quello che serviva perché a gennaio sia potesse dare avvio al DURC, anche se mancava un chiarimento che da tempo abbiamo chiesto al Ministero.

Come ultima cosa, e con-

cludo, volevo rallegrarmi perché l'ipotesi di allungamento trimestrale del DURC è stata presentata. Un'ipotesi positiva non solo dal punto di vista delle aziende, che possono programmare meglio le attività, ma anche da quello delle Casse Edili che vedono ridursi notevolmente la mole di richieste del DURC, soprattutto in questa fase iniziale.

Mi sembra sia un passaggio importante che anche la nostra organizzazione aveva richiesto.

Vi ringrazio e vi saluto.

Fabrizio Marchi
PRESIDENTE
ANIEM - CONFAPI



INTERVENTO DI AUGUSTO LEGGIO



Augusto Leggio

DIRIGENTE
GENERALE PRESSO
L'OSSERVATORIO
DEI LAVORI PUBBLICI

Ringrazio tutti coloro che hanno organizzato questo convegno.

Parlo a nome del presidente dell'Autorità, Rossi Brigante, che non è potuto intervenire, cercando di essere breve.

Abbiamo parlato di lavoro sommerso e della possibilità di contrastarlo attraverso il DURC.

Possiamo quantificare il lavoro sommerso in Italia?

Abbiamo varie statistiche, ma i dati spesso divergono. Se ci atteniamo ai dati delle organizzazioni non governative, il lavoro sommerso è stimato intorno al 30%. Forse que-

sto dato non è attendibile, ma resta il fatto che la gente ci crede.

Perciò gli imprenditori, anche stranieri, leggendo queste statistiche, sono portati a pensare che non sia il caso di investire in Italia, magari a torto.

Non dimentichiamoci che esiste una correlazione diretta, scientificamente provata, fra l'etica del lavoro e lo sviluppo economico.

Le nazioni che sono più corrette nella gestione dei rapporti contrattuali sono anche quelle più ricche, e questo avviene soprattutto nelle nazioni protestanti, dove vige un'etica del lavoro.

Augusto Leggio

DIRIGENTE
GENERALE PRESSO
L'OSSERVATORIO
DEI LAVORI PUBBLICI

Quindi l'idea che gli sforzi per ottenere una regolarità sul lavoro deprimano l'economia ed il mercato è frutto di ideologia o, forse, di interessi.

Inoltre viviamo in un periodo instabile e di transizione in cui le regole che potevano valere 10-20 anni fa non valgono più. Non possiamo permetterci il lusso di avere una logica locale e nemmeno nazionale, in quanto viviamo in un contesto dove la logica delocalizzata è predominante, dove esistono problemi di privatizzazione di strutture pubbliche, che forniscono servizi di interesse pubblico. Quindi, anche se esiste giuridicamente, questa divisione fra pubblico e privato è illusoria.

E questo implica la consapevolezza della necessità di adeguarsi, altrimenti agiremo in modo non coerente con la realtà, vivendo in un mondo virtuale pericoloso.

Dobbiamo affrontare questi problemi con una logica diversa da quella di 10-20 anni fa.

L'iniziativa del DURC è positiva e porta l'imprendi-

toria e l'economia verso vette che ci sembravano irraggiungibili, ma che altri Paesi hanno raggiunto.

Io appartengo, non da molto tempo, all'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, nata dopo lo scandalo di Tangentopoli. Di cosa si occupa questa autorità?

Vigila sulla regolarità degli appalti di lavori pubblici; vigila affinché venga rispettata la Legge 109 (Legge Merloni);

vigila affinché non vi siano accordi fra imprese e quindi che non ci siano strategie di aggregazione che portino a far gravitare i prezzi;

vigila affinché l'appalto non cada nelle mani della criminalità organizzata, lavorando di concerto con altre istituzioni preposte a questi compiti.

Il nostro potere si basa quindi su sanzioni amministrative e su segnalazioni al governo, al parlamento o all'autorità giudiziaria in caso di situazioni di grave irregolarità.

La procedura di irrogare sanzioni ha portato il nostro istituto a creare un sistema informativo, in

piena evoluzione, che monitorizzi in maniera sempre più soddisfacente la vastità degli obiettivi da vigilare, attraverso dati che hanno una maggiore qualità rispetto a quelli normalmente richiesti. Infatti, poiché i nostri dati, una volta divulgati, implicano delle sanzioni, devono essere all'insegna della più cristallina qualità.

Come possiamo muoverci nel contesto del DURC? Fornendo i nostri dati e partecipando attivamente ai lavori in corso.

Questi dati comportano una logica di vigilanza sull'intero ciclo degli appalti: infatti focalizziamo la nostra attenzione sui piani triennali e annuali, sugli interventi, sulle gare d'appalto, sulla loro realizzazione e sul loro collaudo.

Ci sono tre ordini di benefici che possiamo apportare al DURC:

- 1) forniamo dati che analizzano il cantiere prima della sua stessa apertura;
- 2) semplifichiamo la posizione amministrativa, infatti i dati vengono

comunicati alle imprese una volta sola, e poi sono attentamente gestiti ed accentrati;

- 3) svolgiamo una vera e propria elaborazioni sui dati. Ad esempio, in base alla complessità ed alla dimensione finanziaria dell'appalto, possiamo agevolmente calcolare quale è il numero di persone che devono essere impiegate per lavorarci. Se ci rendiamo conto che i lavoratori denunciati regolarmente sono troppo pochi, agiamo di conseguenza.

Inoltre non dimenticate che oggi, grazie all'informatica, qualsiasi cosa può essere facilmente falsificata. Quindi cosa resta da fare? Solo i controlli incrociati e l'ispezione sul cantiere.

Dobbiamo quindi porci in una posizione realistica, cercando di affrontare il problema, non nella sua complessità ed interezza, ma partendo da un progetto funzionante, magari piccolo, ed aggregare solo successivamente il resto.

Grazie per l'attenzione.

Augusto Leggio
DIRIGENTE
GENERALE PRESSO
L'OSSERVATORIO
DEI LAVORI PUBBLICI



INTERVENTO DI DINA CARDELLINI



Dina Cardellini
DIREZIONE GENERALE INPS

Buongiorno e grazie dell'invito a questo interessante convegno. Porto i saluti del direttore generale dell'INPS, che aveva altri impegni e non è potuto essere presente.

L'INPS ha seguito il DURC, insieme all'INAIL, da un punto di vista pratico.

L'implementazione ci ha impegnato tantissimo, ma è stato un vantaggio avere una procedura già attivata dall'INAIL cui fare riferimento.

Nel DURC poniamo tantissime aspettative, in quanto ci sembra che sia un documento capace di porre un freno al dilagare del lavoro nero e atto a frenare la concorren-

za sleale fra imprese che non rispettano le norme e imprese all'insegna della legalità.

Per quanto ci riguarda, la regolarità serve non solo a tutelare i lavoratori, ma anche a non alterare il regime di concorrenza, facendo in modo che nelle nostre casse entrino soldi sufficienti a pagare le pensioni, evitandoci così di ricorrere all'aiuto dello Stato.

Non mi ripeterò sugli aspetti che sono già stati toccati in precedenza e sarò breve.

Secondo il mio parere c'è una profonda frattura dovuta al fatto che le informazioni sul DURC vengono trasmesse per via telematica, mentre il

DinaCardellini
DIREZIONE
GENERALE INPS

documento viene rilasciato in formato cartaceo. Vedremo se in futuro sarà possibile svolgere tutto per via telematica ed avere così la certezza che il documento non venga alterato.

Ora vorrei accennare a due problemi che all'INPS stanno a cuore.

Si è parlato del concetto di impresa e del fatto che alcuni documenti statali affermano che l'artigiano non è un'impresa, in quanto si ha un'impresa solo quando si hanno dipendenti.

Ci sembra assurdo che l'artigiano edile non debba avere un certificato di regolarità, magari studiato ad hoc. Su questa questione siamo in attesa di un parere del Ministero del Lavoro.

L'altro problema riguarda alcune Casse Edili per le quali non sappiamo se siano abilitate o meno a rilasciare il DURC.

Vorrei sottolineare che il problema riguarda solo il Ministero che dovrebbe dare comunicazione con un'apposita circolare. Lo ha fatto con la Cassa di Bolzano, riservandosi però la possibilità di mutare sentenza, nel caso in cui la Cassa non fosse capace di avere

accesso alla banca dati telematica.

Su questo argomento l'INPS non si pronuncerà, in quanto non spetta a noi decidere chi ammettere nel sistema. Voglio solo aggiungere che, per il momento, noi accettiamo – ed abbiamo già accettato - anche i DURC emessi dalle Casse non riconosciute ufficialmente, in quanto sono in regola con le nostre norme interne.

Grazie.

INTERVENTO DI GIULIANO GIORDANI



Giuliano Giordani
ANCPL

Grazie dell'invito e complimenti alle relazioni presentate in apertura. Porto i saluti di Franco Buzzi, presidente dell'ANCPL e del responsabile delle relazioni sindacali, Renato Verri.

Questa è una grande opportunità per il sistema Casse Edili in quanto, dall'Avviso comune alla firma della Convenzione, la centralità del sistema deve rispondere ad una sfida, se riesce a far trionfare, nell'ambito del sistema nazionale, un'omogeneità con le associazioni imprenditoriali e sindacali.

Il percorso fin qui fatto dalle commissioni tecniche e dal

Comitato bilateralità ci ha portato, alla fine del 2005, a poter dire che il 1° gennaio 2006 si potesse dare l'avvio al DURC a livello nazionale, su tutto il territorio. In questo periodo, nelle dodici province, tra cui mi preme inserire Bologna, la Casse Edile cooperativa ha dato il proprio contributo alla versione 3.5 del DURC e alla realizzazione di tutti i sistemi informatici, grazie anche alla collaborazione dell'INAIL.

Per quanto riguarda la regolarità contributiva, la parola definitiva deve essere per forza all'insegna della congruità.

Giuliano Giordani
ANCPL

Tutte le associazioni imprenditoriali devono avere l'interesse di far trionfare nel settore edile la maggiore regolarità possibile.

Sappiamo che il settore edile è un settore complesso, composto da imprese, appalti e subappalti. All'interno di un cantiere coesistono varie imprese, per cui il problema della regolarità deve vederci tutti impegnati, in modo da perseguirla con la maggiore attenzione possibile.

Il sistema Casse Edili deve essere trasparente! Deve essere un sistema di imprese regolari che partecipano agli appalti. Le imprese che non rispettano le regole non fanno altro che apportare danni a chi invece le regole le rispetta.

L'ultimo punto riguarda la sicurezza.

Nei cantieri edili, la sicurezza è un problema ancora più importante della regolarità.

Purtroppo mi sembra chiaro che coloro che non rispettano le regole difficilmente si preoccupano di garantire la sicu-

rezza. Prima di tutto dobbiamo curare il patrimonio umano, affinché si passi da un settore, purtroppo pervaso dall'irregolarità, ad un settore da portare come esempio.

Il nostro sistema, che è avanzato nell'ambito della bilateralità, deve diventarlo anche in altri settori.

Vi ringrazio e vi saluto.

INTERVENTO DI ALESSANDRO NICCOLETTI



Alessandro Niccoletti
PRESIDENTE UNION SOA

Buongiorno a tutti. Non siamo qui per esaltare un lavoro che non abbiamo contribuito a creare. Siamo qui come osservatori, tifosi per eccellenza del DURC visto che le attestazioni delle imprese richiedono anche un'autodichiarazione di correttezza contributiva. Finora il sistema delle SOA, partito nel 2000, ha affrontato questa verifica dell'autodichiarazione delle imprese ricorrendo a dichiarazioni separate di Inps, Inail e con grande difficoltà delle singole Casse Edili, visto che le casse edili non rispondevano ad una rete, ma potevano al massimo rispondere solo per la sede legale di riferimento delle imprese.

Dal 2004 l'Autorità ha

segnalato l'avvio di questo DURC: ne parleremo con regolarità dal 5 marzo 2006 perché, dal 14 febbraio 2006, dovrebbero mettersi in ordine le realtà pendenti all'accordo dell'ottobre scorso.

In sostanza abbiamo ancora del tempo per essere edotti dal vostro sistema affinché si possa con metodi di carattere informatico dar modo alle SOA di dare un riscontro immediato a queste autocertificazioni che finora erano collazionate con risposte incomplete.

C'è un secondo aspetto. Le risposte che potremo avere dall'interpellare il sistema ci daranno dei DURC dovuti alle verifiche di Inps e Inail e altri DURC in cui l'intervento coinvolge direttamente la Cassa

Alessandro Niccoletti

PRESIDENTE
UNION SOA

Edile per la firma del complessivo. Tutto questo andrà trattato nelle sedi opportune dall'Autorità, che è ovviamente il garante e da cui dipendiamo, perché ci permetterà di cogliere il differenziale tra imprese che applicano i contratti edili e chi applica altri contratti.

L'abbinamento INPS – INAIL identifica soltanto contratti diversi da quelli collettivi del settore edile, il che non è poca cosa perché fino ad ora non abbiamo avuto questa distinzione.

Infatti, nell'ambito delle attestazioni di imprese dedite all'attività pubblica ci siamo trovati di fronte ad imprese di cui non potevamo accertare i requisiti.

Chiediamo che l'Autorità e - tramite essa - le SOA possano accedere al sistema DURC attraverso delle password, ammesso che il DURC riesca a decollare, perché solo un decollo di un DURC generale permetterebbe alle SOA di supplire al collazionamento parziale dei documenti.

In questa fase di passaggio, direi di fare molta attenzione ai DURC già emessi, che sono di natura sperimentale, dunque circoscritti alla piazza in cui è competente la Cassa Edile che li ha licenziati.

Questi DURC, portati all'attenzione delle SOA come elementi

di conferma delle altre dichiarazioni, sono documenti che falsano la procedura delle SOA e le mettono in grave rischio. Noi, infatti, siamo portati, non conoscendo l'ingranaggio, a considerarli esimenti e possiamo rischiare di dare attestazioni ad imprese, anche se carenti dal punto di vista della regolarità nel resto d'Italia.

La rincorsa ad una regola comune deve essere essenziale.

Anche le SOA si ritenevano enti di natura privata.

Poi è uscita, non più di due anni fa, una circolare sulla rilevanza pubblica delle SOA.

Ultimo problema: il contributo che può dare l'Autorità alla conoscenza è un elemento essenziale e che, come SOA, abbiamo sostenuto. Concordo con i discorsi che ho sentito finora sull'esigenza che si metta in piedi un osservatorio parallelo a quello pubblico per le grandi opere private e noi come sistema organizzativo, abbiamo messo, all'epoca, a disposizione dell'Autorità, alcune cifre utili. Tale osservatorio consentirebbe un riscontro dei lavori privati e porterebbe dei vantaggi a tutto il vostro sistema, perché credo di aver capito che c'è una grande difficoltà a penetrare nel cantiere.

Grazie.

CONCLUSIONI DI MASSIMO TRINCI



Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE CNCE

Come all'inizio, cari presidenti, vicepresidenti e direttori, nel concludere il convegno, devo congratularmi con voi per gli spunti dati nel dibattito. Sarà nostra cura registrarli e discuterli perché non vadano persi, affinché le parti sociali nella loro autonomia possano recepirli e possano trasformarsi in future delibere del Comitato per la bilateralità.

Il nocciolo della questione emerso è che con il DURC enti di natura privata, come le Casse Edili, svolgeranno funzioni di natura pubblica. Tale condizione comporta che il sistema debba sottostare a condizioni certe, definite e nazionali a cui tutti devono rispondere.

Questo è requisito fondamentale affinché possa-

mo svolgere correttamente questa funzione pubblica, quale l'emissione del DURC.

Mi sembra chiaro che in Italia, dove leggi, magistratura e polizia vengono spesso aggirate, ci sia una grave difficoltà a rispettare le leggi e ad applicare sanzioni.

Le regole sono da noi emanate e a noi spetta la vigilanza sulla loro applicazione ed eventualmente la sanzione per un loro non rispetto. Queste regole non ci vengono imposte!

Il sottosegretario Sacconi ha riconosciuto un'abilità nel combattere il lavoro nero nel sistema Casse, un'abilità maggiore di quanto lui poteva mettere a disposizione come governo e come struttura pubblica.

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE

Un eventuale fallimento su questo obiettivo avrebbe fatto regredire, non solo la lotta al lavoro nero, ma l'intero sistema delle Casse.

L'unico organismo abilitato ad emettere regole e sanzioni è il Comitato per la bilateralità, perché in esso sono presenti tutte le parti sociali.

E' chiaro che questo compito non è stato dato alla CNCE, in quanto ci sono due parti imprenditoriali (l'ANIEM e il sistema cooperativo) che pur avendo sottoscritto l'Avviso comune non fanno parte della CNCE.

Due sono i punti importanti: omogeneizzare i comportamenti dei vari sistemi orizzontali di Casse entro il sistema della bilateralità e rendere uniformi comportamenti molto dissimili nell'esperienza delle Casse a livello territoriale.

Ieri, da una serie di interventi, è emerso che alcune delibere venivano interpretate da alcuni come maglie troppo larghe, e da altri come maglie eccessivamente strette, perché i loro sistemi non erano in grado di recepirle. Quindi il Comitato si è sobbarcato un lavoro molto arduo e di mediazione fra queste istanze.

Gli esiti di questa mediazione hanno portato regole sinteti-

che, che pur rendendo omogeneo il sistema, sono destinate a non soddisfare una parte di coloro che le applicheranno.

Ora queste regole sono certe e devono essere applicate ovunque senza potere discrezionale.

Se noi non le applicassimo, o le applicassimo in maniera difforme, non potremmo mai impedire l'ingresso ad altri sistemi di casse che non rispettano queste norme, perché prima di tutto dobbiamo rispettarle noi.

La Cnce, ripeto, è il braccio operativo per portare le regole nel sistema Casse, per gestire la banca dati di tutto il sistema e per segnalare al Comitato chi è inadempiente.

Quando segnalavo che un eventuale non rispetto avrebbe comportato delle condizioni di inefficienza ad emettere il DURC, suggerivo questo elemento in quanto l'emissione o la mancata emissione del DURC può essere sanzionata solamente dal Comitato.

In ogni caso, è il Comitato che prende provvedimenti verso una Cassa che non è in grado di far rispettare le regole. Ci sono dei limiti che come Cnce abbiamo evidenziato e invitiamo tutte le Casse a fare

un'autodiagnosi sulla loro efficienza, tenendo conto che il 1° gennaio 2006 è il termine ultimo per verificare la rispondenza alle regole.

Nelle denunce vi è la necessità di dare rispondenza fra le ore denunciate e quelle lavorabili: questa è una regola.

I limiti ci sono quando, dal Comitato di Bilateralità, non vengono specificati quali sono i tetti massimi per alcune voci. Quindi bisogna far rientrare queste voci in una giusta ottica. Si invitano, pertanto, tutte le Casse a vigilare sulle denunce presentate dalle imprese.

Ogni sistema ha bisogno di una fase d'avvio; per esempio, le imprese iscritte dopo il 14 ottobre dovranno essere segnalate entro il mese successivo, così come il loro versamento, ma fino al 14 febbraio niente di più è richiesto.

Un problema importante, sollevato durante il convegno, è la rateizzazione.

Quando questo tema è stato sollevato nel Comitato della Bilateralità ha comportato notevoli discussioni, perché dovevano esserci regole approvate in tutta Italia a fronte di una pletera di regole esistenti.

Il compito del Comitato di bilateralità è stato quello di

stabilire delle regole, dei punti di mediazioni, che forse non soddisferanno tutti, ma che almeno saranno uguali su tutto il territorio.

La rateizzazione esiste e può essere fatta in tutta Italia, e questo è un evento eccezionale.

La Cassa Edile, in caso di rateizzazione, dovrà garantire gli operai in caso di fallimento o di grosse inadempienze. E' una responsabilità che si prende il Comitato di presidenza, che deve essere ratificata dal Comitato di gestione. L'altro problema riguardava gli interessi di mora. Anche in questo caso esistevano comportamenti differenti in Italia, tra chi concedeva gli interessi e chi non lo faceva.

Abbiamo preso come punto di mediazione il 50% degli interessi di rateizzazione praticata dall'INPS, pari al 3,75%. Si dovrà quindi applicare questa regola: tutte le altre sono abolite !

Inoltre la rateizzazione dovrà essere valutata dentro i Comitati di gestione dei vari enti.

Si può sanare la non regolarità delle imprese entro il 14 febbraio, tranne per quelle imprese cui la Cassa non abbia espletato fino al 14 ottobre la fase di recupero.

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE

100

CNCE

C'è dunque una fase di moratoria, che deve essere accompagnata da un'opera di propaganda da parte delle Casse considerato che, chi insiste in un dato di irregolarità, avrà l'iscrizione all'albo delle imprese irregolari e la non partecipazione ai lavori, sia pubblici che privati.

L'altro problema riguarda la famosa banca dati imprese regolari e anche su questo abbiamo dovuto ottemperare a quella che era la dizione dell'Avviso comune. E' una cosa limitativa, che presenta notevoli inconvenienti perchè non riusciamo a capire se un'impresa è iscritta o meno ad un'altra Cassa edile. I limiti sono dettati anche dal fatto che il mettere in regola comune due sistemi, soprattutto se piccoli, portavano notevoli diffidenze, poiché la messa in chiaro di tutti gli associati poteva comportare delle ripercussioni in termini di concorrenza.

Questi, ovviamente, sono timori che l'avvio di un sistema comporta. Ritengo che dopo la fase di avvio, questa banca dati, una volta fugati questi timori, si trasformerà in una banca dati imprese regolari perché solo una banca di questo tipo può garantirci un funzionamento del sistema,

permettendoci di cogliere l'evasione all'interno di questo settore.

Al momento attuale, in questa banca dati possono accedere 119 casse e sottolineo il fatto che molte Casse non hanno ancora espletato le procedure per accedere alla banca dati imprese regolari.

Queste 119 Casse sono state definite dal Comitato di Bilateralità.

Ce ne sono tre (Cassa edile di Sicilia, Sardegna e quella di Bolzano) che non ne fanno parte.

Dal 1° gennaio 2006 uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del DURC è, per noi, che una Cassa sia in collegamento con la banca dati per le imprese irregolari.

Solo il Comitato può stabilire se altre casse posso entrare a farne parte.

Io non mi tiro indietro di fronte al fatto che ci sono enormi difficoltà a regolare il sistema.

Al momento attuale abbiamo 5 delibere stabilite dal Comitato che stabiliscono le regole, uguali e valide per tutto il territorio, anche se queste regole dovranno essere ampliate e perfezionate. Vi ricordo, però, che il sistema DURC è il primo tentativo in Italia e l'unico in Europa, un

tentativo che viene visto con interesse da tutti gli altri Paesi. Oggi abbiamo un compito fondamentale che ci attende: non far fallire questa grossa scommessa che esiste contro il lavoro nero.

Ognuno tornerà a casa e sarà carico di compiti che lo attendono. Perciò mi auguro che quando ognuno sarà nella propria Cassa faccia il proprio dovere e che ci ritroveremo fra un anno, al prossimo convegno, con un sistema che non sarà perfetto ma che funzioni.

Massimo Trinci
VICEPRESIDENTE
CNCE



PARTECIPANTI AL CONVEGNO

ABIS GIANNI	BENETELLO SERGIO	CACCIATORE STEFANO
ACCOLLA SEBASTIANO	BERTI EUGENIO	CALELLA STEFANO
ACQUAFREDDA GIUSEPPE	BERTI FRANCO	CALIGIURI FRANCO
ADDEZIO ALFREDO	BERTOLUCCI PAOLO	CALOGERO ENRICO
AGGUJARO PIERANDREA	BEVILACQUA SALVATORE	CAMMARATA LUIGI
AGOSTINI FRANCESCO	BIANCHI EDOARDO	CAMPAGNA GIUSEPPE
AIELLO PAOLO	BIANCHI FRANCESCO	CANIGLIA ANTONIO
ALBERTI NICOLO'	BIANCHINI GUIDO	CANNIZZO EMANUELE
ALPINO GALLI	BIGI ANDREA	CANOVA ANTONIO
AMADORI ORIANO	BILOTTI GABRIELLA	CAPOZZA ATTILIO
AMBROSONE SERGIO	BISCEGLIE GAETANO	CAPPELLO ALESSANDRO
ANDREAZZA VALTER	BISCEGLIE GIUSEPPE	CAPPONI RINA
ANDRISANO MARCO	BISCUOLA ENRICO	CAPUTO NAZZARIO
ANGELERI MASSIMO	BISIGNANI MAURIZIO	CARBONE GIUSEPPE
AQUILANI GIUSEPPE	BONERBA ONOFRIO	CARBONI MARICA
ARNOLDO PIERLUCA	BONFANTI RITA	CARBONI REMO
ARZU MARIO	BONZANNI ANTONIO	CARDELLINI DINA
ASCENZI LUCIANO	BORASO LUCIANO	CARINI VIOLETTA
ATZEI GIUSEPPE	BORRELLI GIORGIO	CARNERA SILVANO
AZZALIN MAURIZIO	BOTTI LUIGI	CARNIELLO MASSIMO
BACCHETTO DANIELA	BOVERI MARCO	CAROLA SERGIO
BALDO ROMANO	BRAIA MARIO	CARPARELLI NICOLA
BALLARIN DIEGO	BRENELLI PIETRO	CARRA EDOARDO
BARBERA SANTINO	BROTTO ALBERTO	CASCIANO OMAR
BATTOLINI CLAUDIO	BRUMATI MANLIO	CASTELLI ANTONINO
BELLOMO VITO	BUGNOLI MARIO	CATTANEO GIANCARLO
BELLUZZO LUCA	BUONASERA GIOVANNI	CERVELLINI MASSIMO

CESARIO GIUSEPPE	DELLA PIETRA PAOLO	FORMICETTI BRUNO
CHIATTO DOMENICO	DI CAPUA MICHELE	FORTUNI GIULIO
CHIESA MARCO	DI COMITE SALVATORE	FRANCESCO SPOLVERINI
CIANCIO LUIGI	DI CONZA EMILIO	FRASCARELLI LEONARDO
CIOCI LUCIANO	DI GENNARO ALBERTO	FUSCALDI CINZIA
CIRIVELLO DINO	DI GIACINTO FLAVIANO	GALASSO MAURIZIO
CIULLI FABRIZIO	DI GIACOMO ANDREA	GALIZZI DARIO
COIRO ARSENIO	DI LEMBO ADELMO	GALLI ANTONIO
COLAIANNI MAURO	DI LUCA ENNIO	GALLIANI GIOVANNI
COLANGELO ROBERTO	DI MARCO FLAVIA	GALLIGANI FABIO
COLLIARD EZIO	DI MARCO TOMMASO	GALLO ANGELO
COLOMBA FRANCESCO	DI MARZIO ROCCO	GAMBINO GIUSEPPE
COLOSI BARTOLO	DI PETRILLO DOMENICO	GARDANI CARLO
CONTI ELISABETTA	DONNARUMMA CIRO	GARRISI CARLO
CORREALE EMILIO	DONVITO UMBERTO	GELLI SABINA
CORSO MICHELE	DOTTOR LEONARDO	GEMIN GIOVANNI
CORVEDDU RENZO	DURANTE MARCO	GENOVESE ANTONIO
COSI GIUSEPPE	ELMOSI GUIDO	GERVASI VITTORIO
COSMA ROSARIO	EPIFANIO GIANNI	GESSI CLAUDIO
COVERTA ALDO	FALCIONI MARCO	GHENO TERESIO
COZZAGLIO GRAZIANO	FANELLI MARCELLO	GHIRARLDI SIMONA
CRAPANZANO ANTONELLA	FANZINI MAURIZIO	GINTILI LUCA
CRESCENZIO GALLO	FARACE CARLO	GIORDANI GIULIANO
CRESCIMBENI BRUNO	FARAGO' SALVATORE	GIOVANNETTI PATRIZIO
CUCCODORO DARIO	FARETA FRANCESCO	GIUMAN ROBERTO
CUPOLO LINA	FARINA ANTONIO	GIURAZZA MICHELE
D'AGOSTINO ANTONIO	FARINASSO CLAUDIA	GIUSTINO MICHELE
D'ANTONI STEFANO	FARINELLI DANIELA	GOBBI BRUNO
D'AURELIO MAURIZIO	FAROLFI FILIPPO	GORETTI LOREANO
DE BARTOLOMEO FILIPPO	FAVRE ROBERTO	GRADO SALVATORE
DE FEO FRANCO	FAZZI SIMONA	GRADONI ELVIRA
DE GATTIS FRANCO	FERRANDINI ANTONIO	GRIGNOLIO LUIGI
DE LIBERATO MASSIMO	FERRARO CARMINE	GUADAGNI MARIELLA
DE MICHELIS PASQUALE	FERRONI CARLO	GUAITOLINI DANILO
DE RUVO GIANVITTORIO	FILIPPONI ENRICO	GUARAGNA ENRICO
DE SANCTIS GIANCARLO	FIORINI DANIELA	GUARNASCHELLI GUERINO
DE SIMONI UMBERTO	FLORIMONTE COSTANZA	GUERRIERI SILVIO
DEGLI ANGELI MARCO	FORLANI VALERIA	GUGLIELMETTI LUCIA
DELICIO VALERIANO	FORLIN DANILO	GULLO FRANCO

IACOVINO ENZO	MARONGIU GIOVANNI	NOVELLA SELVETTI
IANNELLI FRANCO	MARRONE IRENE	NULLI NOVELLO
INVERNIZZI ALESSANDRO	MARSEGLIA FRANCO	OMETTO LUIGI
IOVINELLA NICOLA	MARTE BRUNO	OPPO GIOVANNA
IRACI MICHELE	MARTIGNAGO LUCIO	OPPO GIOVANNI
IRMINO CARMELO	MARTINELLI SAVINO	OSSOLA PAOLO
IZZO PIETRO	MARTINO ADOLFO	OTTAVIANI MICHELE
KORNER GEORGE	MASCITTI GOFFREDO	PACI ORAZIO
LAFORGIA NICOLA	MASCOTTO SANDRO	PAGLIUCA GIUSEPPE
LANARI ALBERTO	MASSARA ALBERTO	PAJNO ROBERTO
LANZARA ANTONIO	MASSONE MARCO	PALAZZO GIANLUCA
LAURI LAURA	MAURELLI ROCCO	PALLUZZI DANTE
LEGGIO AUGUSTO	MAZZOCCHI	PALMA DOMENICO
LELI MARCO	MELITO EMILIO	PARMIANI ENRICO
LENCI LEONARDO	MENESTRINA FRANCO	PATRIARCA LUCA
LEONARDI LUIGI	MENICUCCI VALENTINA	PEDERIVA OTTAVIO
LEONARDI VILMA	MERELLA SALVATORE	PELLE ENZO
LETO GIOSUE'	MICHELE ROMANO	PENNISI ALFIO
LIGUORI FRANCO	MINACAPILLI DANIELA	PERBONI REMO
LILLA SERGIO	MIRACAPILLO MAURO	PERRINO FRANCESCO
LOSAVIO ANNAMARIA	MODARELLI OSVALDO	PESENTI DOMENICO
LUCCHESI RICCARDO	MOLINAROLI FABIO	PETRAROLI GUIDO
LUMAN MARIO	MONTANA ANGELO	PETRUCCO PIERO
LUONGO ANTONIO	MONTEDORO ANTONIO	PICCIOLINI SERGIO
MACCHIESI MAURO	MONTI VINCENZO	PIRAS MAURIZIO
MAESANO FRANCESCO	MONTICELLI LEONE	PIROLI LUCIANO
MAGGIPINTO STEFANO	MORENO CARMASSI	PISANU GAVINO
MANCONI PAOLO	MORI AMADIO	PISETTA STEFANO
MANGIONE VINCENZA	MOSCUZZA GIUSEPPE	PIZZO PAOLO
MANNI FRANCESCO	MOSSO EZIO	POHL VALTER
MARAGNO GIOVANNI	MUDARO VINCENZO	POZZA MANLIO
MARANGONI MARIO	MURRU PIETRO	PUERONI GINO
MARANGONI RENATO	NALDI POMPEO	PUNTIN MAURIZIO
MARCELLI BRUNO	NARDI SIMONE	RAITI SALVATORE
MARCHESI ANTONIO	NARDONI FABRIZIO	RAMPIONI ALVIERO
MARCHI FABRIZIO	NESTORI MARCELLO	REPETTO VITTORIO
MARCONI FRANCESCO	NICCOLETTI ALESSANDRO	RICCIARDI STELIO
MARESCALCHI ANTONIO	NICCOLETTI DORIANO	RICCIO EZIO
MARIOTTI MARCELLO	NICOLA GIULIANO	RISTAGNO SALVATORE

ROMITI KATIUSCIA	SUDAMELI SALVATORE
ROSSI PAOLO	TAGLIERI FRANCESCO
ROSSI RAFFAELE	TANGANELLI EDO
ROSSI REMO	TARANTINO FRANCESCO
RUFFINI ANDREA	TICCA AGOSTINO
RUGGERI MARCELLA	TIENI FRANCESCO
RUSSO SANDRO	TOMATIS
SACCONI MAURIZIO	TONIONI GIOVANNI
SALOTTO BRUNO	TOSI MAURO
SALVINI FRANCESCO	TRINCHITELLA LUCA
SANTARFIERE MICHELE	TRINCI MASSIMO
SANTI DANIELA	TROSO OSVALDO
SANTORO ANTONIO	TURCHET FRANCESCO
SARTEA GIORGIO	TUVERI MARIA ILENIA
SARTI MASSIMO	ULISSI
SASSI BEATRICE	USAI GIACOMO
SCARDECCHIA FEDERICO	VANDIERA MATTEO
SCARNO GIUSEPPE	VELARDITA EMANUELE
SCELFO SALVATORE	VENTIMIGLIA FRANCO
SCIARRI GIULIANO	VENTURI GIUSEPPE
SCILLA PIETRO	VERDUCI FORTUNATO
SERINO GENNARO	VESCIO ROSARIO
SERRA GIANNA	VETTORELLO RENZO
SERRA STEFANO	VIGANI SERGIO
SEZZATINI FEDERICO	VINCILONGO CALOGERO
SIGONA MARGHERITA	VIRGILIO GIUSEPPE
SILIO SIMEONE	VITO LINCESSO
SIMONI LUCIANO	VITULANO DOMENICO
SINDILARU CRISTIAN	VOGLIOTTI AUGUSTO
SIVIERO STEFANIA	VOLTA ORNELLA
SPADACCINO RAFFAELE	ZABIN MICHELA
SPANAZZA RODOLFO	ZAGO ANTONELLA
SPIEZIA VINCENZO-	ZAVATTA ROBERTO
SPINELLA SANTINO	ZERMO SALVATORE
STAFFIERI ENRICO	ZONARI ANDREA
STASI COSIMO	
STIRPE ORLANDO	
STOCCO STEFANO	
SUCCI GIOVANNI	



INDICE NORMATIVA

- Ministero dei lavori pubblici,
Circolare 13 maggio 1986, n. 880 pag 111
- Legge 19 marzo 1990, n. 55 pag 114
- D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 pag 115
- Legge 11 febbraio 1994, n.109 pag 116
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 pag 118
- Legge 18 novembre, 1998 n.415 pag 121
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 pag 124
- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 pag 127
- Ministero dei lavori pubblici
Circolare 1° marzo 2000, n. 182/400/93 prot. pag 134
- Ministero dei lavori pubblici
Decreto 19 aprile 2000, n. 145 pag 136
- Ministero del lavoro
Circolare 21 aprile 2000, n. 26/2000 pag 138
- Legge 22 novembre 2002, n. 266 pag 157
- Legge 16 gennaio 2003, n.3 pag 158
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 pag 159
- Avviso Comune, 16 dicembre 2003 pag.161
- Convenzione per il rilascio del durc, 15 aprile 2004 pag.167
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Lettera Circolare, 14 luglio 2004 pag.174
- Decreto Legislativo, 6 ottobre 2004, n. 251 pag.176
- Circolare INAIL, INPS, CNCE sul durc, luglio 2005 pag.178
- Legge 23 febbraio 2006, n. 51 pag.191

NORMATIVA

Ministero dei Lavori Pubblici

Circolare del 13 maggio 1986 n° 880/U.L.

Clausole da inserire nella lettera di invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

.....*omissis*.....

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad

applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del c.c.n.l. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse edili ed agli Enti scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse edili e Enti scuola artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a noma della contrattazione collettiva di categoria.

Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati

accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

.....*Omissis.*

Legge 19 marzo 1990, n. 55

“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”

Art. 18

(omissis)

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

(omissis)

D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55

Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche (in G.U. 27 febbraio 1991, n. 49).

9. Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

.....*omissis*.....

Legge 11 febbraio 1994, n.109

Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 4

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

Art. 30.

(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La mancata costitu-

zione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

DECRETO LEGISLATIVO **14 agosto 1996, n.494**

Sicurezza nei cantieri edili

Art. 3.

*Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
(D.Lgs. 494/1996 Agg. D.Lgs. 528/1999, D.Lgs.
276/2003 e D.Lgs. 251/2004)*

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:

- a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
- b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in posses-

so dei requisiti di cui all'articolo 10.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:

- a)** verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b)** *chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;*

b-bis) *chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall' INPS e dall' INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse edili*

le quali stipulano un apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

***b-ter**) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere **b**) e **b-bis**); (276/2003)*

In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
(agg. 251/2004)

Art. 11

Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

- a)** cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
- b)** cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
- c)** cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Legge 18 novembre 1998, n. 415

“Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici”

Art. 2. *(Qualificazione)*

1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di

diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

- a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
- b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
- c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

- a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
- b) Le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere,

fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;

- c)** Le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
- d)** I requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.

D.P.R. 21 DICEMBRE 1999

N. 554

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 75

(Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)

(articolo così introdotto dall'articolo 2 del d.P.R. n. 412 del 2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se

la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- d)** che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e)** che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- f)** che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- g)** che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h)** che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).

3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal

comma 2 è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Art.101

(Cauzione definitiva)

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34

Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (testo come aggiornato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Art. 17

(Requisiti d'ordine generale)

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

- a)** cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- b)** assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c)** inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
- d)** inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- e)** inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

- f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
 - g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
 - h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
 - i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;
 - l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
2. L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscrivere fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a),b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Art.18

(Requisiti di ordine speciale)

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
- a) adeguata capacità economica e finanziaria;

- b)** adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c)** adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d)** adeguato organico medio annuo
- 2.** La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

- a)** da idonee referenze bancarie;
- b)** dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- c)** limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 24/24 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1 e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

- a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 26;
- b) dall'esecuzione di lavori realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 22;
- c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 22.

6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 22, comma 7.

7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalti a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1 lettera b, numero 1 della Legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per l'impresa qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b) effettiva-

mente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà degli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e dalla relativa nota di deposito.

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è

pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contribuiti.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'ammortamento ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica d'importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di carattere tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessi-

vo non inferiore ai cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre un'apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il rapporto di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b) è inferiore alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da stabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 1° marzo 2000 n.182/400/93 prot.

Oggetto: D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - Prime indicazioni interpretative ed operative.

.....omissis.....

- Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto come al comma 10 dell'articolo 18 del nuovo decreto, è documentato:

1) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra

il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;

2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico.

.....*omissis*.....

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto 19 aprile 2000 n. 145 (in G.U. n. 131 del 7 giugno 2000)

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

..... *omissis*

Art. 7.

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

..... *omissis*

MINISTERO DEL LAVORO

Coordinamento Ispezione del Lavoro Div.VII Direzione Generale del Personale circolare 21 aprile 2000, n. 26/2000 prot. n. VII/3/I/757

Oggetto: Appalti d'Opera Pubblica - Strumenti di tutela per i dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore.

Indice:

1. Premessa
2. Rapporto tra committente ed appaltatore
 - 2.1. Violazione delle norme previdenziali ed assistenziali
 - 2.2. Inadempimento contrattuale, mancata corresponsione della retribuzione
 - 2.3. Sicurezza sui luoghi di lavoro
3. Rapporto tra appaltatore e subappaltatore
4. Indicazioni operative

1. Premessa

Si avverte in maniera sempre più pressante la necessità di rendere maggiormente incisiva ed efficace l'azione di vigilanza sul lavoro negli appalti pubblici, anche in considerazione del fatto che tra gli impegni normativi assunti dal Governo, dalle Regioni e dalle Parti sociali, attraverso la redazione di Carta 2000, è contemplato, tra gli altri, quello di assicurare standards di sicurezza elevati nel settore degli appalti.

La particolare attenzione, inoltre, per il lavoro nei cantieri, mostrata di recente dal Governo attraverso l'impegno assunto in sede di "Patto sociale per lo sviluppo e l'occu-

pazione”, la formulazione di un disegno di legge presentato di recente da questo Ministero e finalizzato a valorizzare il costo della manodopera tra gli elementi di qualificazione del valore dell'appalto (attraverso il riferimento al costo del lavoro per la determinazione del costo delle gare d'appalto), inducono necessariamente a richiamare l'attenzione di codesti uffici anche sulle problematiche relative agli strumenti di tutela dei lavoratori, che l'ordinamento appresta nel campo degli appalti di lavori pubblici.

In particolare, ci si riferisce alle norme concernenti i rapporti tra committente ed appaltatore da un lato e tra appaltatore e subappaltatore dall'altro, sotto i vari profili dell'osservanza dei contratti collettivi nazionali, della materia contributiva nonché di quella concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ciò al fine di indirizzare l'intervento degli organi ispettivi verso una duplice indagine che sia idonea:

- da un lato, con riferimento al controllo del rapporto tra committente ed appaltatore, a coinvolgere il committente stesso sia nelle tematiche riguardanti la sicurezza, la regolarità contributiva e contrattuale sia in quelle concernenti l'informazione che ai committenti stessi va data in caso di accertata irregolarità;
- dall'altro, in relazione al controllo del rapporto tra appaltatore e subappaltatore, ad evidenziare il vincolo di solidarietà che astringe entrambi, anche in forza dell'autorizzazione che il committente deve rilasciare per l'esecuzione delle opere in subappalto.

Si intende, in altre parole, richiamare l'attenzione di codeste Direzioni Provinciali del lavoro - attraverso una ricognizione delle norme disciplinanti la materia de qua - sulla possibilità, attribuita al committente dall'ordinamento, di esperire azioni contrattuali nei confronti dell'appaltatore qualora il medesimo si renda inadempiente agli obblighi convenzionali in senso stretto, previdenziali, nonché a quelli previsti in materia di sicurezza.

A tal proposito, si evidenzia a codesti uffici periferici l'op-

portunità di contribuire, attraverso apposite segnalazioni alle Amministrazioni competenti (Enti committenti) - ferma restando la comunicazione di reato all'autorità giudiziaria per i corrispondenti illeciti penali -, all'attuazione della tutela operante sul piano strettamente civilistico.

2. Rapporto tra committente ed appaltatore

Occorre richiamare in via preliminare e ai fini di una corretta applicazione delle leggi riguardanti l'osservanza del CCNL, della materia contributiva e della sicurezza sul lavoro, il D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici), il quale, all'art. 17, prevede che nei contratti sarà stabilito di regola che l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. L'art.19 prevede espressamente che l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'art. 36 della legge n. 300/70 dispone altresì che nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Il comma 2 della stessa disposizione specifica ulteriormente che tale obbligo dovrà essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie.

“Ogni infrazione di detto obbligo che sia accertata

dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto."

Si tratta, dunque, di norme che disciplinano le clausole relative alla tutela dei lavoratori dal punto di vista fisico, previdenziale e retributivo.

Ulteriori obblighi a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori, imposti pur sempre nella prospettiva della tutela del lavoratore subordinato, sono previsti dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), secondo cui l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Si prevede poi l'obbligo a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori di provvedere alla trasmissione all'amministrazione o all'ente committente, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché l'obbligo di predisporre, sempre prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione

degli appalti di lavori pubblici) prevede, poi, all'art.18, che può essere escluso dalla procedura di appalto il concorrente che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza.

L'amministrazione aggiudicatrice deve chiedere agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68, prevede infine l'obbligo per le imprese, sia pubbliche che private, che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, di presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante circa la regolare posizione rispetto alle norme disciplinanti il lavoro dei disabili, accompagnata dalla certificazione attestante il rispetto delle norme contenute nella stessa legge n. 68/99, concernente il diritto al lavoro dei disabili medesimi.

Da quanto fin qui evidenziato emerge chiaramente come da più parti scaturisca un'obbligazione *ex lege* del datore di lavoro-appaltatore di provvedere al rispetto della normativa statale e collettiva posta a *tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori*.

In realtà, non appare infondato ritenere che lo stesso oggetto del contratto d'appalto d'opera pubblica (oggetto inteso come contenuto sostanziale del contratto, come ciò che le parti stabiliscono) risenta necessariamente delle statuizioni normative dettate a tutela dei lavoratori posti alle dipendenze dello stesso appaltatore.

Considerato che i lavoratori rappresentano una costante ineliminabile nell'organizzazione del lavoro di impresa, la

normativa posta a loro tutela informa di sé necessariamente lo stesso oggetto del contratto d'appalto d'opera pubblica, a tal punto da contribuire alla sua stessa determinazione.

Gli stessi principi di *qualità, professionalità e correttezza* di cui all'art. 8 della L. n. 109/94, così come da ultimo modificata dalla L. n. 415 del 1998, rappresentano un'ulteriore conferma di come il contenuto del contratto d'appalto pubblico sia necessariamente integrato dall'impianto normativo posto a tutela dei lavoratori: vengono infatti annoverati tra i requisiti di qualificazione anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.

In verità, la regolamentazione degli interessi contrattuali, oltre che scaturire da ciò che le parti intendono realizzare conformemente alla loro volontà, trae origine altresì dalle fonti di integrazione del contratto medesimo.

L'art. 1374 c.c. dispone infatti che “il contratto obbliga le parti non soltanto a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.”

Orbene per ciò che più direttamente concerne il contratto d'appalto pubblico sembra ragionevole ritenere che il medesimo obblighi le parti (appaltatore e committente) non solo a quanto le stesse hanno stabilito ma altresì a tutto ciò che ne consegue *ex lege*.

In altre parole, l'appaltatore non solo è tenuto a realizzare, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'opera commissionata dal committente, ma è altresì obbligato ad eseguirla nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

Di talchè la violazione di queste ultime potrebbe integrare gli estremi dell'inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano giuridico, prima fra tutte la possibilità, per il committente, di esperire un'azione di risoluzione del contratto d'appalto (art.1453 c.c.), o quanto meno disporre una sospensione obbligato-

ria dei lavori.

A tal fine gli Uffici periferici addetti all'attività di vigilanza avranno cura di segnalare prontamente alle amministrazioni appaltanti l'inadempimento medesimo, cosicché queste ultime potranno adottare le opportune determinazioni al riguardo.

2.1. Violazione delle norme previdenziali ed assistenziali

Qualora nei capitolati d'appalto sia inserita la cosiddetta "clausola sociale" - che prevede il diritto dell'ente appaltante di effettuare una corrispondente trattenuta sui crediti dell'appaltatore ove quest'ultimo risulti inadempiente agli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi - è da ritenersi che ciò comporti una contrattualizzazione di obblighi legali, cosicché all'inadempimento della clausola medesima conseguono gli effetti giuridici di un inadempimento contrattuale. La "clausola sociale" rende quindi direttamente obbligato l'appaltatore verso il committente.

Così il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi sociali, integrando, nel contempo, gli estremi di un inadempimento verso la committente, conferisce a quest'ultima l'interesse ad agire contro la compagnia assicuratrice che abbia rilasciato la polizza fideiussoria - di cui all'art. 30 comma 2 L. n. 109/94 e succ. mod. - a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.

Tale tutela si pone a complemento della previsione contenuta nell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Quest'ultima norma prevede infatti che a garanzia degli obblighi dell'appaltatore - di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione ed assistenza dei lavoratori - l'amministrazione committente operi una ritenuta dello 0,50 % sull'importo netto progressivo dei lavori, e che la medesima paghi direttamente quanto dovuto agli enti previdenziali, nel caso in cui non vi provveda l'appaltatore, prelevando dal fondo formato con la

citata ritenuta.

Quindi il committente, ad avvenuta ultimazione dei lavori, dovrà chiedere agli enti previdenziali ed assistenziali se l'appaltatore ha adempiuto i propri obblighi in questa materia e, in caso contrario versare ai medesimi, su loro specifica richiesta, le ritenute ex art. 19, comma 2.

Si evidenzia tuttavia che la norma da ultimo citata resterà in vigore fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 3 della L. n. 109/94, e successive modificazioni, essendo previsto all'art. 231 lettera i) del Regolamento medesimo l'espressa abrogazione di tutto il D.P.R. n. 1063/62. Ciononostante, a garanzia del pagamento dei contributi previdenziali, l'art 101, comma 3, del Regolamento in parola pone, in sostituzione della ritenuta sull'importo netto progressivo dei lavori, la cauzione definitiva sulla quale *“le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi (...) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.”*

La previsione appena riportata, per l'onnicomprendività che la caratterizza - si riferisce infatti ad ogni tipo di violazione concernente norme statali e collettive, in materia di sicurezza come di previdenza e per ciò che concerne altresì il diritto alla retribuzione - può essere riferita ad ogni ipotesi di comportamento illecito del datore di lavoro che, riscontrato dal Servizio Ispettivo, sarà da questo tempestivamente portato a conoscenza delle stazioni appaltanti onde consentire alle medesime di svolgere la loro funzione sostitutiva negli adempimenti cui sarebbe tenuto l'appaltatore medesimo.

A ciò si aggiunga, inoltre, che lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici ha fornito indirizzi precisi ai suoi uffici periferici, come risulta dalla circolare emessa il 9 novembre 1948, n. 11907, affinché non sia pagata la rata di saldo, da corrispondersi sul prezzo pattuito per l'opera realizzata e risultante dal conto finale, se non nel momento in cui

gli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile come si evince da una successiva circolare del Ministero dei LL. PP. del 21 febbraio 1962, n.1229 - abbiano rilasciato apposita dichiarazione liberatoria attestante la corretta effettuazione dei versamenti contributivi, per i singoli lavoratori, in relazione allo specifico cantiere.

In riferimento alle ipotesi citate resta pertanto inteso che codeste Direzioni provvederanno a segnalare gli inadempimenti, in parola, alla stazione appaltante e agli enti previdenziali interessati per le opportune determinazioni di competenza.

Con successiva circolare del 22 giugno 1967, n. 1643, recante modifiche alla precedente circolare del 1962 - in particolare per ciò che concerne le clausole da inserire nelle lettere d'invito alle gare d'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche - il Ministero dei Lavori Pubblici ha previsto un ulteriore strumento di tutela a favore dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore. Si è stabilito, infatti, che in caso di inottemperanza agli obblighi di dare applicazione a tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso - inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'"Ispettorato del Lavoro" - la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa, e se del caso, anche all'"Ispettorato" suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Ciò al fine di consentire che il pagamento all'impresa delle somme medesime non sia effettuato sino a quando dall'"Ispettorato" non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.

Presentando la tutela fin qui descritta un campo di applicazione limitato comunque ai lavoratori impiegati in opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero dell'Interno, con circolare del 20 settembre

1967, n. 22, ha diramato la circolare 22 giugno 1967, n. 1643, ai suoi organi periferici incaricando questi ultimi di estenderla a loro volta agli Enti locali affinché le stesse disposizioni, contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP., fossero osservate anche negli appalti di loro competenza.

Si è assistito in tal modo ad un ampliamento della portata estensiva delle disposizioni di cui all'art. 17 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP., tanto da trovare applicazione, conformemente alle specificazioni di cui alla circolare citata, anche per le opere di competenza degli enti locali.

Successivamente, con l'art. 36 della L. n. 300 del 1970 si è provveduto ad una riformulazione dell'obbligo in esame con la realizzazione di due ulteriori effetti utili: da un lato all'obbligo di applicare i C.C.N.L. è stato giustapposto quello di farli applicare (con implicito riferimento all'eventuale subappalto); dall'altro la norma è stata formulata senza alcun limite di riferimento quanto al campo di applicazione.

Qualora, inoltre, ai sensi del terzo comma dell'articolo citato, l'appaltatore contravvenga all'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi - previsione, questa, che attraverso un'interpretazione estensiva può essere riferita ad ogni violazione di norme collettive anche in materia previdenziale ed assistenziale - le amministrazioni appaltanti possono spingersi fino all'esclusione dell'appaltatore da qualsiasi appalto per un tempo fino a cinque anni.

Sostanzialmente, l'Amministrazione godrà di discrezionalità nella scelta della sanzione, sino a poter adottare la più drastica misura dell'esclusione dagli appalti indetti per un periodo fino a cinque anni. In verità, la norma non rappresenta una novità assoluta per il sistema, la statuizione in essa contenuta trova infatti il suo antecedente prossimo nell'art. 34 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 riformulato dall'art. 35 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). L'art. citato seppur con un campo di applicazione limitato agli appalti

del Mezzogiorno presenta in verità una portata più ampia rispetto all'art. 36 dello Statuto dei Lavoratori; esso, infatti, prevede la stessa sanzione della norma da ultimo citata non solo nel caso di inosservanza dei contratti collettivi, ma anche per ogni ipotesi di violazione della legislazione sul lavoro.

A complemento della normativa richiamata si giustappone altresì la previsione contenuta nell'art. 3 comma 8 lettera b), del D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, prevedente l'obbligo per il committente, o il responsabile dei lavori, di richiedere *“(...) alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinta per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.”*

2.2. Inadempimento contrattuale - mancata corresponsione della retribuzione

Con specifico riferimento all'obbligo dell'appaltatore di corrispondere ai lavoratori la retribuzione pattuita in misura non inferiore a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro - obbligo già sancito dall'art. 18, comma 7, L. 19 marzo 1990, n. 55 - l'Amministrazione potrebbe, avvalendosi del disposto di cui all'art. 340 della legge fondamentale sui lavori pubblici (L. 2248/1865, all. F), disporre la rescissione del contratto per *la frode e la grave negligenza* di cui si sia reso responsabile l'appaltatore contravvenendo *agli obblighi e alle condizioni stipulate*. Resta inteso, pertanto, che anche a tal fine si renderebbe opportuna una segnalazione del Servizio Ispettivo all'Amministrazione appaltante volta ad evidenziare la soluzione prospettata.

Sempre allo stesso fine, di non minore portata è la tutela

apprestata ai dipendenti dell'appaltatore - che subiscano un ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni - dall'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 1063/62, che prevede la facoltà dell'Amministrazione appaltante di pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore. Anche in questo caso, tuttavia, come per il citato art. 19 del medesimo D.P.R., l'abrogazione operata dall'emanando Regolamento comporterà il venir meno della descritta tutela, in sostituzione della quale potrà invocarsi il disposto dell'art. 101 comma 3 del Regolamento medesimo che, come sopra evidenziato, consente, alle stazioni appaltanti di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in adempimento degli obblighi legali e collettivi a tutela dei lavoratori.

La formulazione della norma, che accorda alla stazione appaltante il diritto di valersi della cauzione definitiva, reca con sé un'implicazione necessaria: intanto è riconosciuto un diritto di valersi sulla cauzione definitiva in quanto sussiste l'obbligo per l'amministrazione appaltante di sostituirsi all'appaltatore nel pagamento e delle retribuzioni dovute ai dipendenti e delle somme da versare agli enti previdenziali nonché di quant'altro sia necessario alla tutela dei lavoratori in ogni sua forma.

Pertanto l'abrogazione del D.P.R. n. 1063/62 non comporta anche il venir meno della tutela descritta, essendo la medesima recuperata attraverso la, seppur implicita, previsione contenuta all'art. 101, comma 3, del Regolamento citato.

2.3.Sicurezza sui luoghi di lavoro

Venendo infine all'individuazione della normativa di riferimento per ciò che concerne la sicurezza negli appalti si richiama l'attenzione sulla legge 19 marzo 1990, n. 55 nonché sul D.Lgs. n. 494/96, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 528/99, nonché l'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.

L'art. 18, comma 8, della L. n. 55/90 - unica norma contenuta nel decreto riferita alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri - presenta tuttavia un campo di applicazione privo dei limiti posti invece al campo applicativo del D.Lgs. 494/96, e successive modificazioni.

Quest'ultimo infatti è riferito ai soli cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 2 lettera a), vale a dire a *“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I”* del medesimo decreto. Ma le novità di rilievo per ciò che concerne la sicurezza nei cantieri derivano dall'art. 31 della L. n. 109/94, così come modificato dalla legge n. 415/98.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, - come anche il piano di sicurezza sostitutivo di quello previsto ai sensi dell'ultimo decreto citato - sono parte integrante del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. n. 109/94, come modificato dalla legge n. 415/98; i relativi oneri vanno evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

La loro mancanza determina, invece, la nullità dei contratti d'appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 31, comma 1, cit., in materia di sicurezza nei cantieri edili. Determina l'annullabilità, invece, la mancanza del Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 31, comma 1 bis, lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ. mod.) Stante, inoltre, la determinazione n.12/99 del 15 dicembre 1999, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

“1. la mancata emanazione del regolamento governativo in materia di piani di sicurezza nei cantieri, di cui all'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni (legge quadro sui lavori pubblici), non

esclude l'immediata vigenza delle norme dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa, quali risultanti dalle condizioni contenute nella legge 18 novembre 1998, n. 415.”

“2. Fermi restando, pertanto, per il periodo antecedente, gli obblighi in materia di sicurezza imposti dalla normativa al momento vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della indicata legge 18 novembre 1998, n. 415, le amministrazioni appaltanti hanno l'obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai piani di sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d'asta.”

3. Rapporto tra appaltatore e subappaltatore

Il subappalto, come del resto ogni altro subcontratto, può essere definito come il contratto mediante il quale una parte reimpiega nei confronti di un terzo la posizione che gli deriva dal contratto di appalto, o genericamente dal contratto base.

Il subappalto riproduce lo stesso tipo di operazione economica del contratto di appalto (contratto base), ma la parte assume col terzo il ruolo inverso a quello che egli ha in tale contratto: l'appaltatore che subappalta l'opera diviene committente, seppure non ai sensi del D.Lgs. n.494/96 e successive modifiche.

Si verifica quindi che al contratto base si aggiunge un nuovo contratto che ha per oggetto posizioni giuridiche derivanti dal primo.

L'affidamento in subappalto, nel campo delle opere pubbliche, come è noto, è sottoposto ad una serie di condizioni, indicate nell'art. 18 comma 3, della L. n. 55/90, così come modificato dalla L. n. 415/98, che si risolvono nei seguenti adempimenti:

1. *“che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare concedere in cottimo;*
2. *che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti*

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) [del medesimo comma];

(omissis)

È necessario poi che l'Amministrazione fornisca una specifica autorizzazione (ex art. 18, comma 9, L. n. 55/90) a subappaltare, anche se tale autorizzazione può configurarsi come atto dovuto non soggetto a valutazioni discrezionali, in quanto assoggettata alla regola del silenzio assenso: l'amministrazione appaltante, infatti, deve provvedere al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni, trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende comunque rilasciata.

Orbene è proprio la previsione di detta autorizzazione che nell'economia dei rapporti giuridici intercorrenti tra committente e subappaltatore riveste un ruolo di centrale importanza; essa funge infatti da presupposto giuridico di responsabilità per la committente medesima in ordine alle obbligazioni che ricadono sul subappaltatore relativamente al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti.

Infatti l'autorizzazione da un lato e la subderivazione del contratto dall'altro assurgono entrambe ad elementi imprescindibili per un'adeguata tutela dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore, potendo godere i medesimi nel primo caso della posizione di responsabilità dell'amministrazione committente – generata dall'autorizzazione al subappalto - e nel secondo caso della responsabilità solidale dell'appaltatore- subappaltante, da più norme stabilita.

L'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione committente consente infatti di superare la terzietà della posizione rivestita dal subappaltatore, di talchè sembra fondato

poter ritenere che - alla stessa stregua delle azioni dirette riconosciute dalla nostra legislazione in capo al committente nei confronti del subcontraente, in altre specie di subcontratto - ogni stazione appaltante possa esercitare gli stessi poteri ad essa attribuiti nei confronti dell'appaltatore (per la tutela dei lavoratori dipendenti) anche verso il subappaltatore medesimo.

Resta comunque inteso, infine, che delle obbligazioni del subappaltatore, di rispettare la normativa contrattuale, nell'ambito del cantiere in cui si eseguono i lavori, è comunque obbligato anche l'appaltatore-subappaltante, visto il riferimento contenuto nell'art. 36, L. n. 300/70, all'obbligo di "*applicare*" e "*far applicare*" nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi.

Ma la piena equiparazione - per quanto riguarda il trattamento economico, normativo e la sicurezza sul lavoro - fra dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore è sancita dall'art. 18 L. n. 55/90, che prevede espressamente una responsabilità solidale dell'appaltatore circa l'osservanza delle norme collettive da parte del subappaltatore, responsabilità posta a fondamento di un'azione diretta del dipendente (del subappaltatore) verso l'appaltatore medesimo (Circolare del Ministero dei LL. PP. 06.04.1990 n. 1118/U.L.).

4. Indicazioni operative

- Qualora si verifichi un inadempimento contrattuale dell'appaltatore relativamente al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti, sarà cura di codeste Direzioni - oltre che irrogare le sanzioni previste per i corrispondenti illeciti - provvedere a segnalare detto inadempimento alle stazioni appaltanti affinché le medesime possano procedere ad intentare l'azione di rescissione del contratto (ex art. 340, L. n. 2248/1865, all. F) per la frode e la grave negligenza di cui si sia reso responsabile l'appaltatore contravvenendo agli obblighi e alle condizioni

stipulate.

La tempestiva comunicazione consentirà altresì alle Amministrazioni appaltanti di pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore (ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 1063/62), o comunque utilizzando la cauzione definitiva, così come prevede l'emanando Regolamento.

- Nel caso in cui l'illecito perpetrato dall'appaltatore a danno dei lavoratori riguardi invece la violazione delle norme previdenziali ed assistenziali, occorrerà distinguere a seconda che nel contratto d'appalto sia inserita o meno la cosiddetta clausola sociale.

Ferme restando le sanzioni previste per gli illeciti commessi nella materia previdenziale, nel primo caso, verificandosi una contrattualizzazione di obblighi legali, l'amministrazione appaltante sarà opportunamente informata da codeste Direzioni perché, operando una trattenuta sui crediti dell'appaltatore o agendo direttamente verso l'eventuale fideiussore, provveda direttamente a pagare agli enti previdenziali quanto dovuto dall'appaltatore.

Nel secondo caso resta inteso che codeste Direzioni provvederanno comunque a comunicare alla stazione appaltante l'omesso versamento dei contributi affinché la medesima provveda, tramite le somme accantonate con la ritenuta dello 0, 50 % e con quelle costituenti la cauzione definitiva quando entrerà a regime il Regolamento emanando, direttamente al versamento dei contributi.

Conformemente alle previsioni contenute nelle citate circolari del Ministero LL. PP., il Servizio Ispettivo di codeste Direzioni verificherà che gli enti previdenziali (compresa la Cassa Edile) abbiano rilasciato apposita dichiarazione liberatoria attestante la corretta effettuazione dei versamenti contributivi, quindi a darne comunicazione alla stazione appaltante per il pagamento delle eventuali somme trattenute a garanzia (20 % sui pagamenti in acconto), se i lavori erano in corso di esecuzione, o per il pagamento del saldo se i lavori erano ultimati.

La mancata osservanza della normativa previdenziale sarà oggetto di apposita comunicazione alla stazione

appaltante onde consentire alla medesima di adottare anche l'eventuale provvedimento di esclusione dell'appaltatore da qualsiasi appalto per un tempo fino a cinque anni. Resta inteso che le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate anche nell'ipotesi in cui le violazioni siano state commesse dal subappaltatore, nel qual caso la responsabilità ricadrà comunque sull'appaltatore-subappaltante, stante il disposto dell'art. 36 L. n. 300/70 e considerata altresì la responsabilità solidale sancita dall'art. 18 L. n. 55/90. In tale ultima ipotesi (inosservanza delle norme collettive da parte del subappaltatore), è d'uopo portare a conoscenza lo stesso dipendente del subappaltatore dell'esistenza di un'azione diretta nei confronti dell'appaltatore medesimo.

Per quanto riguarda le norme poste a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nei cantieri - ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dall'art 16 del D.Lgs. n. 528/99, nonché la previsione di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs n. 528/99 - le verifiche di pertinenza degli Ispettori saranno essenzialmente finalizzate, da un lato, ad accertare la sussistenza del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, e di quello sostitutivo, quando il primo non è previsto dal D.Lgs. da ultimo citato, nonché del Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 31, comma 1bis, lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ. mod.); dall'altro a verificare il rispetto e la costante applicazione dei medesimi.

Nel primo caso, verificatane l'inesistenza, si provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione appaltante perché la stessa esperisca l'azione di nullità del contratto d'appalto stipulato dopo l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 31, comma 1, L. n. 109/94 e succ. mod., (così come previsto dallo stesso art. 31 cit.) o di annullamento nel caso manchi il piano operativo di sicurezza; nella seconda ipotesi e ove le imprese non abbiano

prontamente dato attuazione alle prescrizioni impartite dagli Ispettori in applicazione del D.Lgs. n.758/94, gli Ispettori cureranno lo stesso adempimento, onde consentire alla stazione appaltante di esperire, invece, le azioni di sospensione dei lavori o allontanamento delle imprese o l'azione di risoluzione del contratto,

previa costituzione in mora degli interessati.

Si confida nella piena osservanza dei contenuti della presente circolare da parte di codeste Direzioni, ferma restando la possibilità di fornire eventuali suggerimenti e segnalare difficoltà di ordine operativo.

Si raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto il personale ispettivo interessato.

Si invitano, da ultimo, codeste Direzioni a comunicare entro il mese successivo a ciascun semestre l'esito dell'azione svolta, secondo le indicazioni riportate nell'allegato prospetto.

Legge 22 novembre 2002, n. 266

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”

Art. 2.

Norme in materia di appalti pubblici

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”

Art. 15.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

“Art. 19-bis.(L). (*Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva*) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa”;

b) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

“Art. 77-bis.(L). (*Applicazione di norme*) - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78”.

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”

Art. 86.

... *omissis*

10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti»;

b) dopo la lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*b-bis)* chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima

dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere *b)* e *b-bis)*».

AVVISO COMUNE

Roma, addì 16 dicembre 2003

In riferimento al tavolo attivato dal Ministero del Lavoro e dal Comitato per l'emersione del lavoro non regolare (PCM), è stato definito il seguente "avviso comune" in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia tra:

ANCE, ANAEPA CGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.

Le parti, a seguito di quanto rilevato nel tavolo nazionale sul lavoro sommerso nel settore delle costruzioni attivato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, concordano sulla necessità di ripristinare regole certe per il corretto funzionamento del mercato del lavoro.

Le parti si impegnano a perseguire tale obiettivo nel riconoscimento reciproco dei rispettivi ruoli all'interno del mercato di riferimento e ritengono che le seguenti proposte debbano essere recepite dal Governo per i necessari interventi di natura legislativa.

Le parti concordano che la specificità di settore richiede interventi mirati alla repressione di fenomeni elusivi delle disposizioni di legge e contrattuali, in stretta connessione con le doverose tutele per i lavoratori dell'edilizia.

Le parti concordano altresì che gli interventi per la regolarità delle imprese di settore e per la sicurezza del lavoro edile non possono prescindere dal ruolo affidato dalle parti sociali nei contratti collettivi di lavoro di riferimento agli enti bilaterali che, pertanto, assumono un'importanza strategica per gli obiettivi propri del presente avviso comune.

Le parti convengono quindi di istituire un Comitato della bilateralità con lo scopo di rendere omogenee le regole cui debbono essere informati gli Organismi bilaterali di settore, in particolare per quanto attiene i criteri e i contenuti relativi all'emissione della certificazione di regolarità contributiva. Il Comitato per la bilateralità ha il compito di vigilare attivamente sulla corretta applicazione delle norme definite tra le parti.

Le parti, inoltre, con il suddetto avviso comune intendono porre in essere anche le azioni preliminari per portare a totale compimento gli specifici impegni di natura contrattuale assunti con gli Accordi del 29 gennaio 2002, del 4 febbraio 2002, del 18 febbraio 2002, del 24 aprile 2002.

Le parti convengono anche che alcune delle proposte contenute nel presente avviso comune concorrono alla effettiva realizzazione di importanti misure, pure di contrasto del lavoro irregolare in edilizia, contenute nella recente riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003, con riferimento all'art. 86 comma 10 B Bis e B Ter.

Le parti si danno inoltre atto che il persistere di una grave sperequazione tra il settore delle costruzioni e il settore manifatturiero e, in particolare, del peso degli oneri sociali, costituisce una delle cause del fenomeno del lavoro sommerso e impone interventi per la riduzione di tale costo in edilizia.

Le parti, per dotare il settore di efficaci strumenti di lotta all'evasione fiscale e contributiva, concordano sulla necessità di istituire un sistema di regole per l'accesso al settore tramite percorsi formativi obbligatori.

Tutto ciò premesso, le parti propongono l'adozione dei seguenti provvedimenti.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Stipula della Convenzione tra INPS, INAIL e parti sociali per l'istituzione, presso ogni provincia, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che attesti, pertanto, la regolarità delle imprese non solo nei confronti

degli Istituti ma anche per quanto attiene la Cassa Edile. Tale 3 documento dovrà essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le Casse Edili operanti nei diversi livelli territoriali.

Il DURC, da intendersi anche quale misura di snellimento e semplificazione in materia di adempimenti per le imprese, deve essere istituito in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 266 del 22 novembre 2002 per gli appalti pubblici nonché, per i lavori privati dell'edilizia, dalla norma contenuta nell'art. 86, comma 10 del citato decreto legislativo n. 276 che introduce, anche per questo ambito, l'obbligo di certificare la regolarità contributiva.

Le parti concordano sulla opportunità che il Ministero del Lavoro, con circolare interpretativa delle norme di cui all'art. 86 comma 10 del citato decreto, dia istruzioni nel senso che, in assenza di certificazione della regolarità contributiva, non è possibile procedere all'inizio dei lavori in quanto è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire e DIA).

AGEVOLAZIONE FISCALE DEL 41%

Strutturalità dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni che prevede la detrazione del 41% per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione - ai sensi della L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, lett. a), b), c), d) e successive modifiche - dei fabbricati a destinazione abitativa, limitando tale beneficio solo alle imprese iscritte e in regola con gli obblighi previdenziali, di legge e contrattuali, comprese le Casse Edili. Impegno ad effettuare le azioni necessarie per la modifica della direttiva comunitaria che permetta il mantenimento dell'aliquota IVA al 10% anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA DELL'11,50%

Strutturalità dell'agevolazione contributiva di cui all'art. 29 della legge n. 341/95, pari all'11,50%, rivolta alle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile e che versano i contributi sull'orario di lavoro contrattuale, eliminando al con-

tempo la previsione per ogni anno dell'emanazione del decreto interministeriale di determinazione della misura dell'agevolazione stessa.

DECONTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI AGGIUNTIVI ALLA RETRIBUZIONE STABILITA DAI CONTRATTI COLLETTIVI

Decontribuzione dei trattamenti erogati in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, che da una parte riduce il costo del lavoro e dall'altra provoca effetti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare.

La disposizione legislativa infatti deve prevedere che:

- la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della disposizione stessa;
- i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;
- è destinato alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell'importo annuo decontribuito;
- il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Riduzione del contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili per gli operai dall'attuale 5,20% alle misure in atto per gli altri settori dell'industria (1,90% - 2,20%). La riduzione non comporterebbe oneri per l'erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente attivo.

Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, in regime di mutualizzazione, parte del risparmio così ottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero essere integrati attraverso le Casse Edili dei trattamenti percepiti dai lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali.

COMUNICAZIONE DELL'ASSUNZIONE

Il termine entro il quale effettuare le prescritte comuni-

cazioni di cui all'art. 9bis della legge n. 608/96 e successive modificazioni deve essere fissato in data antecedente l'assunzione del singolo lavoratore.

SICUREZZA SUL LAVORO

Sulla base del principio di autoregolamentazione e di autocontrollo del settore attraverso i propri enti paritetici prevedere, nell'ambito della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, agevolazioni per le imprese che dimostrino di operare per la sicurezza dei lavoratori, anche tramite corsi di formazione, utilizzando gli enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

In particolare, riconoscimento delle funzioni di informazione e formazione – di cui al decreto legislativo n. 626/94 – e di quelle contrattualmente affidate ai suddetti Comitati.

I provvedimenti legislativi in tal senso e le pattuizioni delle parti sociali circa le modalità dell'assistenza e consulenza tecnica dovranno comportare una programmazione degli interventi ispettivi con priorità nei confronti delle imprese non iscritte alla Cassa Edile o a cui la Cassa Edile non rilasci il documento unico di regolarità contributiva per accertate irregolarità delle imprese stesse.

Le parti si riservano di concordare in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro disposizioni tese a introdurre sistemi di riconoscimento dei lavoratori, anche attraverso l'obbligo per gli stessi di possedere copia della dichiarazione di assunzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002.

NOTA

Con la definizione di Cassa Edile si intendono tutti gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative firmatarie di c.c.n.l. e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative firmatarie di c.c.n.l.

Le parti ritengono che il Ministero debba definire una proposta organica su tempi e modalità di attuazione dei punti del presente Avviso Comune prima della sua sottoscrizione.

Le parti concordano affinché il Tavolo che ha dato luogo alla sottoscrizione del presente Avviso Comune sia presieduto dal Ministero del Lavoro con la presenza del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare e sia composto da:

- **INAIL**
- **INPS**
- **ANCE**
- **ANAEP A CONFARTIGIANATO, ANSE ASSOEDILI CNA, IAE CASARTIGIANI, CLAAI,**
- **ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONF COOPERATIVE, ICPL AGCI**
- **ANIEM CONF API**
- **FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.**

Le parti concordano altresì che il Tavolo sia reso permanente con lo scopo di monitorare il fenomeno del lavoro irregolare.

CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

TRA

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (codice fiscale 80078750587), di seguito per brevità denominato INPS, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo Sassi, nato a Varese l'11 dicembre 1952
- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, P.le Giulio Pastore, 6 (codice fiscale 01165400589), di seguito per brevità denominato INAIL, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Prof. Vincenzo Mungari, nato a Crotone il 21 aprile 1934

E

- ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL VISTO
- la Legge 22.11.2002, n. 266 che ha convertito il D.L. 25.09.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la Legge 31.12.1996, n. 675 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici e affidamenti privati,

in particolare: Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 25.1.2000, n. 34; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19.04.2000, n. 145; D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 528/99; L. 55/99 e DCPM 55/91;

- la normativa di riferimento degli appalti di forniture e servizi, in particolare Legge 25.01.94 n. 82, Legge 23.12.94 n. 724, Decreto n. 274 del 7.7.97, D.Lgs. n.358/92, D. Lgs. 157/95, determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici 10.10.97 n. 2795;
- il D.Lgs 10/09/2003, n.276;
- la Convenzione stipulata da INPS e da INAIL il 3 dicembre 2003 per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva da utilizzare per tutti i tipi di appalti pubblici nonché per le attività in concessione e convenzione;
- l'Avviso Comune stipulato in data 16 dicembre 2003;

IN ATTUAZIONE

- dell'art. 2 della Legge 22.11.2002 n. 266 che istituisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva negli appalti pubblici;
- dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs 10/09/2003, n. 276 che istituisce il documento unico di regolarità contributiva nei lavori privati;
- dell'Avviso Comune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16 dicembre 2003 da tutte le parti sociali firmatarie della presente convenzione che obbliga alla stipula della convenzione INPS, INAIL e le parti sociali ai fini del rilascio presso ogni provincia del documento unico di regolarità contributiva che attesti la regolarità delle imprese nei confronti degli Istituti e della Cassa Edile. Tale documento, in base allo stesso Avviso Comune che recepisce il dettato della normativa predetta, dovrà essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le casse edili operanti nei diversi livelli territoriali costituite dalle parti firmatarie dell'Avviso Comune.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

Con riferimento ai lavori, del settore edile, sia pubblici che pri-

vati, INPS, INAIL e Casse Edili adottano comuni misure tecnico-organizzative finalizzate a semplificare le fasi di richiesta e rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Cassa Edile, dal quale si evinca contestualmente la regolarità contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.

Art. 2 Soggetti abilitati alla richiesta

Le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della presente convenzione, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria appositamente muniti di delega, richiedono il DURC alla Cassa Edile. Nel caso di richiesta della certificazione presentata all'INPS o all'INAIL, i predetti Istituti trasmettono la richiesta medesima alla Cassa Edile competente per territorio.

Lo stesso documento potrà essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti Privati a rilevanza pubblica e dalle Società organismi di attestazione (SOA).

Art. 3 Modalità di richiesta del DURC

Per gli appalti di lavori pubblici il documento unico di regolarità contributiva deve essere richiesto nelle ipotesi previste dalla vigente normativa.

Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto, ai sensi della vigente normativa, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA).

I soggetti di cui al quarto capoverso dell'art. 2, forniti di codice di riconoscimento, devono richiedere per via telematica (on-line) il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Gli altri soggetti indicati all'articolo 2 richiedono lo stesso documento in via telematica ovvero presso ogni sportello costituito appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.

Tale sportello comunica con INPS e INAIL per via telematica, avvalendosi delle specifiche procedure on line realizzate a tal fine.

Art. 4 Rilascio del DURC

La Cassa Edile è deputata a raccogliere, anche dagli altri Istituti, i dati utili per la certificazione unica. A tal fine le richieste pervenute alla Cassa Edile sono in pari data inoltrate all'INPS e all'INAIL per consentire le verifiche di propria competenza.

Gli Istituti devono fornire le notizie necessarie per la compilazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta per il rilascio del documento stesso.

La Cassa Edile provvede all'emissione e alla trasmissione al richiedente del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa attestando anche la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL, secondo quanto acquisito dai rispettivi Istituti.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, ove gli Istituti non abbiano fornito le informazioni di loro competenza, ovvero non abbiano comunicato cause di sospensione, la Cassa Edile emette il DURC.

Art. 5 Requisiti per il rilascio del DURC

L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono tenuti ad accertare la regolarità contributiva di ogni singola impresa che concorre all'esecuzione dell'opera.

La Cassa Edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna valutazione discrezionale da parte della stessa.

1. La posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.

La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'Impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.

Ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza. Alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola ed a rispondere entro 20 giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.

2. L'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione.
3. Condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto 4, è che la stessa dichiari nella denuncia alla cassa edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale.
4. Per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.
5. Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9, comma 76, della Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscrittrici l'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con gli accordi del 18 dicembre 1998 e 19 settembre 2002.

Art. 6 Pubblicizzazione del DURC

Le parti firmatarie della presente Convenzione si impegnano a pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, precedute da specifica informazione e formazione interna, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e le procedure per la sua attuazione sia attraverso l'informativa diretta alle Associazioni datoriali interessate, sia ricorrendo agli Organi di

informazione

Art. 7 Costituzione Comitato Tecnico

Viene costituito un Comitato Tecnico, composto da rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e da almeno un rappresentante per ciascuna delle Casse Edili costituite dalle parti sottoscrittrici la presente convenzione. Il Comitato Tecnico è responsabile della gestione delle procedure relative a:

- Acquisizione dati;
- Gestione della fase applicativa on-line;
- Gestione dello smistamento delle richieste;
- Gestione delle funzioni automatiche di agenda;
- Gestione della trasmissione del DURC al richiedente;
- Gestione dell'utilizzo dei dati da parte degli Istituti interessati.

Art. 8 Modulistica

Per assicurare ed agevolare l'applicazione del DURC, le parti firmatarie della presente convenzione, anche mediante le Casse Edili, mettono a disposizione dei potenziali richiedenti il DURC la modulistica predisposta, reperibile anche on-line.

Art. 9 Trattamento dati personali

Le parti firmatarie assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, curano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione. Curano, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, hanno accesso ai dati stessi (art. 8, 5° comma, e art. 19 Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 10 Costi ed oneri

Le parti firmatarie della presente Convenzione provvederanno a fissare con successivo e specifico accordo le modalità di ripartizione di costi ed oneri connessi all'applicazione informatica nonché alle implementazioni e gestione della stessa.

Art. 11 Decorrenza

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una delle parti. La convenzione si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.

Roma, 15 aprile 2004

ENTE/ ORGANIZZAZIONE NOMINATIVO FIRMA**INPS****INAIL****ANAEPa – CONFARTIGIANATO****ANCE – ASSOCIAZIONE****NAZIONALE COSTRUTTORI****EDILI****ANCPL – LEGACOOP****ANIEM – ASSOCIAZIONE****NAZIONALE IMPRESE EDILI****ANSE – ASSOEDILI – CNA****FIAE – CASARTIGIANI****CLAAI****CONFCOOPERATIVE ITALIANE****FEDEREDILIZIA****FENEAL – UIL****FILCA – CISL****FILLEA – CGIL**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

LETTERA CIRCOLARE

Roma, 14 luglio 2004

All'ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani

All'ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili

Loro Sedi

Prot. n° 848

Oggetto: Certificazioni di regolarità contributiva - art.86, comma 10, D.Lgs. n. 276/2003 - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 - nota ANCE n. 245/S.99/V del 30 giugno 2004.

Con la nota di cui in oggetto l'Associazione Nazionale Costruttori Edili solleva la problematica concemente la corretta interpretazione dell'articolo 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003 (rilascio del *Documento Unico di Regolarità Contributiva*), in riferimento all'orientamento assunto da alcune amministrazioni che, nelle more della piena operatività della procedura di rilascio del DURC, sembrano consentire la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL e Casse Edili da parte delle imprese che svolgono lavori privati.

Alla luce dei principi ispiratori della disposizione normativa che introduce tale forma di certificazione unica, non si ritiene di poter condividere l'orientamento volto a ritenere fungibile l'attestazione proveniente dagli Istituti e dalle Casse Edili con la mera autodichiarazione del titolare dell'impresa interessata. Da un lato infatti l'autocertificazione vanifica del tutto la finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il Documento Unico di Regolarità

Contributiva è volto e, dall'altro, non è in linea con l'obiettivo proprio della disposizione di cui all'articolo 86, comma 10, consistente nell'unificazione della procedura di attestazione della regolarità contributiva da parte delle imprese edili, indipendentemente dal fatto che le stesse siano impegnate nello svolgimento di lavori pubblici ovvero privati.

Nell'ambito dei lavori pubblici, infatti, non è possibile ricorrere all'autocertificazione operando semmai e solo con riferimento alla certificazione INPS e INAIL l'istituto del silenzio-assenso ed essendo comunque necessaria la esplicita attestazione di regolarità rilasciata dalla Casse Edili. peraltro, il richiamo all'articolo all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 non appare del tutto conferente alla fattispecie in esame in quanto lo stesso sembra consentire (lett. p) l'autocertificazione del versamento di somme di denaro a titolo contributivo, con l'indicazione del relativo ammontare, ma ciò non implica che tale versamento corrisponda al reale ammontare del dovuto e quindi alla "regolarità contributiva".

Ciò in quanto la verifica contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossion e dei contributi obbligatori.

Con l'occasione, infine, si ritiene utile precisare che l'unico ambito di attività che esula dalla applicazione della disciplina sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in economia realizzati direttamente da privati. Infatti il dettato di cui all'articolo 86, comma 10 del D. Lgs. n. 276/2003, fa esplicito riferimento alle sole imprese e, nell'ambito di tale nozione, evidentemente, non rientrano i soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto le opere edili.

Il dirigente
(Dott. Paolo Pennesi)

Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251

“Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”

Art. 6.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

Art. 20.

1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia».

2. All'articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo, secondo capoverso, la lettera b-ter), è sostituita dalla seguente:

“b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”,

CIRCOLARE DURC

Oggetto: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili.

Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005.

Quadro Normativo

- Decreto Legislativo n.276/2003;
- Legge n.266/2002;
- Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n.358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n.196/2003.

1. PREMESSA

La Legge n.266/2002 ed il Decreto Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normati-

va di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").

Il DURC rappresenta un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.

In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.

Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.

A) Oggetto

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).

La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto [1], ma anche gli appalti di servizi e forniture [2]. La sfera di operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni. In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative all'edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.

B) Richiedenti il DURC

Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari).

Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA [3].

C) Rilascio del DURC

Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:

1) Appalti pubblici:

Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi [4]. Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.

[1] Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

[2] Decreti Legislativi n.358/1992 e n.157/1995 e successivi.

[3] Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co.3 Legge n.109/1994).

[4] Art. 46, comma 1, lettera p) e art.77 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

così come modificato dall'art. 15 della Legge n.3/2003.

3

Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:

- per la verifica della dichiarazione;
- per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- per il collaudo e il pagamento del saldo finale.

L'adempimento previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 può essere assolto mediante pre-

sentazione del DURC alle scadenze previste.

Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.

II) Lavori privati in edilizia:

o prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.

III) Attestazione SOA:

o prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

3. REQUISITI REGOLARITA'

A) Requisiti generali

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica della dichiarazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".

In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:

4 I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- che sussista la correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- che non esistano inadempienze in atto;
- che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.

L'impresa è altresì regolare quando:

- vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
- via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n.46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

II) Ai fini INAIL, l'azienda è regolare quando:

- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.

L'impresa è altresì da intendersi regolare quando:

- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto;
- vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
- vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emergenza) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);
- siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

III) Ai fini della Cassa Edile:

- la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e ad aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
- l'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
- il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9 comma 76 Legge n.415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più asso-

ciazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile.

B) Subappalto

Nel caso specifico del subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti [5].

Nel caso di subappalto, l'impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l'impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

4. PROCEDIMENTO DURC

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta.

Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica [6]; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

A) Modalità di richiesta

Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.

Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.

In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.

La richiesta per via telematica potrà essere effettuata

accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale
(www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari,
Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).

In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi online (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli [5] Autorizzazione al subappalto ex art.18 Legge n.55/1990.

[6] In attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo Sportello "fisico" altri Enti

In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso.

Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.

La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della

richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.

In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta.

Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come "obbligatorie"). Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.

L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.

Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).

b) Modalità di rilascio

Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.

Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.

Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.

Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.

L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

C) Tempi di rilascio

La Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.

Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. "modalità di rilascio").

Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa.

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio -assenso (che non può essere estesa

alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).

Pertanto, allorchè uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.

Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.

Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) [7]. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

D) Periodo di validità

Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all'INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'art. 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.

5. PRECISAZIONI

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.

L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualun-

que momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.

[7] Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta.

Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.

Non avendo il DURC effetti liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA). Per l'INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro. Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.

Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio - assenso.

Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.

Legge 23 febbraio 2006, n. 51

(Conversione in legge del Decreto Legge
30 dicembre 2005, n. 273)

Art. 39 Septies

Validità del documento unico
di regolarità contributiva

1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, ha validità di tre mesi.

Progetto grafico e impaginazione
Albatros soc.coop.
Via Pavia, 38 - 00161 - Roma
www.albatrosweb.com

